


Revisione della Legge Organica Patriziale del 28 aprile 1992 (LOP)

Linee guida per l'introduzione

Maggio 2013



Sommario

Introduzione	pag. III
1. Indicazioni per la consultazione del documento.....	pag. III
2. Tabelle orientative sulle principali modifiche.....	IV
Parte I	pag. 1
Modifiche LOP e RALOP concernenti il nuovo Fondo per la gestione del territorio.....	pag. 2
I. 1 Aspetti principali delle modifiche; schemi e formulari	2
I. 1.1 Aspetti principali delle modifiche e procedure.....	2
I. 1.2 Formulari.....	8
I. 2 Modifiche LOP e RALOP e relativo commento	9
I. 2.1 LOP.....	9
I. 2.2 RALOP.....	13
Parte II	pag. 19
Modifiche LOP e RALOC concernenti aspetti procedurali	
II. 1 Aspetti principali delle modifiche	pag. 20
II. 2 Modifiche LOP e RALOP e relativo commento	pag. 26
II. 2.1 LOP.....	26
II. 2.2 RALOP.....	60
Parte III	pag. 64
Modifiche LOP, RALOC e Regolamento sulla gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati concernenti aspetti contabili e finanziari	
III. 1 Aspetti principali delle modifiche	pag. 64
III. 2 Modifiche LOP, RALOP e Regolamento sulla gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati; relativo commento	pag. 65
III. 2.1 LOP.....	65
III. 2.2 RALOP.....	69
III. 2.3 Regolamento sulla gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei Patriziati.....	73
Allegati	
Formulari	
Testi legislativi LOP, RALOP e RGFP	

Editore

Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali (SEL)

Autori

Elio Genazzi	ing., Capo Sezione Enti locali
Carla Biasca	avv., Capufficio amministrativo e del contenzioso Sezione Enti locali
John Derighetti	lic. oec., Capufficio della gestione finanziaria Sezione Enti locali
Fausto Fornera	lic. phil., Ispettore dei Patriziati, Sezione Enti locali

Racapito

Sezione degli enti locali
Via Salvioni 14
6500 Bellinzona
Tel: 091 814 17 11
Fax: 091 814 17 19
e-mail: di-sel@ti.ch / internet: www.ti.ch/sel

Introduzione

1. Indicazioni per la lettura del documento

Il documento si suddivide in tre parti: **Parte I, Parte II e Parte III.**

Esso ripercorre le modifiche della Legge organica patriziale (LOP), del Regolamento di applicazione della Legge organica patriziale (RALOP) e del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati, entrate in vigore il 1. gennaio 2013 o che entreranno in vigore il 1. giugno 2013.

Le modifiche della Legge organica patriziale sono state perlopiù decise dal Gran Consiglio nella seduta del 21 febbraio 2012. I relativi materiali legislativi sono:

- Messaggio governativo n. 6435 del 21 dicembre 2010 concernente la revisione parziale della Legge organica patriziale del 28 aprile 1992
- Rapporto della Commissione della legislazione n. 6435R del 7 dicembre 2011

Si aggiunge tuttavia anche una recente modifica della LOP decisa dal Gran Consiglio il 28 gennaio 2013 concernente l'art. 41 LOP, a seguito di un'iniziativa parlamentare. La stessa entrerà in vigore il 1. giugno 2013:

- iniziativa parlamentare del 22 febbraio 2012 presentata nella forma elaborata da Giorgio Pellanda e cofirmatari per la Commissione delle petizioni e dei ricorsi per l'introduzione di un nuovo art. 154 cpv. 3 nella Legge organica patriziale
- Messaggio governativo n. 6650 del 12 giugno 2012 sull'iniziativa parlamentare citata
- Rapporto della Commissione della legislazione n. 6650R del 9 gennaio 2013

Questi documenti sono visionabili sul sito www.ti.ch/Parlamento.

I contenuti delle tre parti sono i seguenti:

Parte I

Comprende due capitoli:

- una parte riassuntiva con gli aspetti principali relativi al **nuovo Fondo per la gestione del Territorio**; contiene inoltre le indicazioni pratiche su come impostare e trasmettere le richieste di aiuto dal Fondo alle competenti istanze;
- una parte con i nuovi articoli LOP e RALOP sul Fondo e il commento degli stessi.

Parte II

Raggruppa due capitoli:

- un riassunto delle modifiche sugli aspetti principali, ovvero riguardanti questi argomenti:
 - Stato di patrizio e esercizio dei diritti patriziali
 - Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi
 - Procedura di concorso per alienazioni, affitti, ecc. di beni patriziali
 - Procedura davanti all'Assemblea patriziale
 - Ufficio patriziale e suo funzionamento
 - Sorpassi di credito
 - Regolamenti patriziali
 - Procedure di vigilanza
 - Procedure di aggregazione dei Patriziati

- una parte con i nuovi e i vecchi articoli LOP e RALOP sugli aspetti procedurali e il commento delle modifiche.

Parte III

Comprende:

- una parte riassuntiva delle principali modifiche sugli aspetti contabili finanziari

- una parte con i nuovi e i vecchi articoli LOP, RALOP e Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati, con il commento delle modifiche.

2. Tabelle orientative sulle principali modifiche

Tabella A

Nuovi articoli concernenti il Fondo per la gestione del Territorio

<u>Aspetti regolati</u>	<u>Nuovi Articoli o articoli modificati</u>
Obiettivi del Fondo	art. 27 a, art. 27 b LOP; art. 23c RALOP
Finanziamento e amministrazione del Fondo	art. 27 b LOP; art. 23 d RALOP
Interventi incentivabili tramite il Fondo	art. 27 a LOP; art. 23 c e art. 23 e RALOP
Condizioni per ricevere gli incentivi	art. 27 a LOP, art. 27 b LOP; art. 23 c, art. 23 e RALOP
Procedura per ricevere gli incentivi	art. 27 a LOP; art. 23 e, art. 23 f, art. 23 g e art. 23 h RALOP

Tabella B

Modifiche articoli concernenti aspetti procedurali

<u>Aspetti regolati</u>	<u>Articoli modificati o nuovi articoli</u>
Esercizio dei diritti patriziali	art. 51 LOP
Acquisto dello stato di patrizio	art. 41 LOP
Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi	art. 59 LOP, art. 30 RALOP
Pubblico concorso per alienazioni, affitti, ecc. di beni patriziali	art. 8 RALOP
Procedura davanti all'Assemblea - Competenze dell'Assemblea - Esame del preventivo e del consuntivo; tempi d'esame - Nomina quadriennale della Commissione della gestione - Nomina del Presidente e dell'Ufficio presidenziale - Collisione in Assemblea	art. 68 LOP, art. 77 LOP art. 69 LOP, art. 71 LOP art. 68 LOP art. 72 a LOP art. 75 LOP
Ufficio patriziale e relativo funzionamento - Composizione e ricusa dalla carica - Partecipazione alle sedute - Collisione in Ufficio patriziale	art. 84, 85, 88 LOP art. 97 LOP art. 99 LOP
Sorpassi di credito	art. 109 LOP, art. 144 LOP
Regolamenti patriziali	art. 125 LOP
Procedure di vigilanza	art. 131 e segg. LOP
Procedure di aggregazione dei Patriziati	art. 34, art. 35 LOP

Tabella C

Modifiche e nuovi articoli concernenti aspetti finanziari o contabili

<u>Aspetti regolati</u>	<u>Articoli modificati o nuovi articoli</u>
Fondo di aiuto patriziale	art. 27 LOP; artt. 17, 23a, 23b e 32 RALOP
Tenuta della contabilità (partita doppia)	art. 113 LOP; artt. 4 e 22a RgfLOP
Contributo per opere pubbliche (abrogato)	art. 19 LOP

Parte I

Modifiche LOP e RALOP concernenti il Fondo per la gestione del territorio

Parte I

Modifiche LOP e RALOP concernenti il Fondo per la gestione del territorio

I.1 Aspetti principali; schemi e formulari

I. 1.1 Aspetti principali delle modifiche e procedure

Gli articoli riguardanti il nuovo Fondo per la gestione del territorio sono:

- artt. 1 cpv. 4, nuovi artt. 27 a e 27 b LOP
- artt. 23c, 23d, 23e, 23f, 23g, 23h RALOP

Gli aspetti salienti relativi al Fondo sono i seguenti:

- **Obiettivi del Fondo per la gestione del territorio**
(art. 1 LOP, art. 27a LOP, art. 27b LOP; art. 23c RALOP)

E' istituito un fondo denominato **Fondo per la gestione del territorio**.

Esso è destinato ad incentivare **interventi di gestione e manutenzione del territorio e dei suoi beni**.

L'obiettivo del nuovo Fondo è quello di creare meccanismi di interazione fra Comuni e Patriziati, che portino ad una migliore cura e rivalorizzazione del territorio, inteso come boschi, sentieri e altri comparti situati fuori zona edificabile, ma pure quali beni storico-culturali ed ambientali che attestano l'attività creativa dell'uomo o altre bellezze naturali o del paesaggio.

- **Finanziamento e amministrazione del Fondo**
(art. 27b LOP, art. 23 d RALOP)

Il Fondo è amministrato dal Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento delle istituzioni, assistito dalla stessa Commissione che amministra il Fondo di aiuto patriziale e dai servizi cantonali interessati (vedi in particolare i servizi del Dipartimento del territorio - Sezione forestale).

Il fondo è **finanziato interamente dal Cantone**. L'importo annuo destinato al fondo può ammontare fino a un massimo di 1.0 milione di franchi.

- **Differenza rispetto al Fondo di aiuto patriziale**

Il **Fondo di aiuto patriziale** (artt. 26 e 27 LOP e artt. 16-23 RALOP), in vigore dal 1994 sostiene finanziariamente l'esecuzione ed il ripristino di opere ed un'infrastrutture di interesse pubblico essenziali, la cui realizzazione non risulta sopportabile per il singolo ente.


Il Fondo per la gestione del territorio (artt. 27a e 27b LOP) ha invece quale obiettivo la realizzazione di progetti territoriali strategici aventi un duplice scopo:

- di riconoscere ai patriziati l'importante ruolo di gestione del territorio al di fuori delle zone abitate;
- di favorire l'insorgere di fruttuose collaborazioni fra i Patriziati ed il Comune.

Se il Fondo di aiuto patriziale sostiene puntuali realizzazioni soprattutto di carattere edile ed infrastrutturale (miglioria di uno stabile, esecuzione di una strada, ecc.), il Fondo per la gestione del territorio si concentra su progetti strutturati di più ampio respiro, legati al territorio, da eseguire sul lungo periodo in base ad un'intesa programmatica con il Comune.

A partire dal 2013 il Fondo di aiuto patriziale presenta una dotazione di 1,0 milione di franchi - finanziato pariteticamente da Cantone e Patriziati (fino al 2012 l'importo era pari a 700'000.-- fr.-, mentre il Fondo per la gestione del territorio - finanziato esclusivamente dal Cantone - comporta un capitale di 600'000.-- fr. che potrà lievitare, a dipendenza delle decisioni del Gran Consiglio sui preventivi annuali e delle domande fino a 1,0 Mio fr. all'anno.

Gli incentivi a partire dall'1.1.2013:



- **Interventi che potranno essere incentivati tramite il Fondo**

(art. 27a LOP; art. 23 c RALOP, art. 23 e RALOP)

Potranno essere oggetto di incentivi **interventi di gestione e manutenzione del territorio e dei suoi beni.**

Si intendono progetti di natura ambientale, ma pure iniziative volte alla conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico locale.

Potranno essere in particolare incentivati interventi che comportano:

- la valorizzazione del patrimonio boschivo e il risanamento selvicolturale
- il risanamento ed il ripristino di prati e pascoli
- il ripristino e la manutenzione straordinaria di sentieri
- il ripristino di beni da danni della natura
- il riordino comprensoriale nel contesto di una pianificazione territoriale consolidata
- iniziative destinate a salvaguardare e a valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico (ristrutturazione di manufatti costruiti dall'uomo, quali muri, cappelle, ecc.).

Gli incentivi del Fondo potranno pure sostenere atti preparatori e strategici, che portano in seguito alla concretizzazione di progetti effettivi per interventi quali quelli accennati poc'anzi.

• **Condizioni per ricevere gli incentivi dal Fondo**

- *Necessità di un accordo programmatico con un programma di investimenti fra Comune e Patriziato (art. 27 a LOP; art. 23 c RALOP)*


Il fondo sarà destinato alla realizzazione di un **programma d'investimenti** articolato, ossia:

- costituito da uno o più interventi legati fra loro
- stabilito in un **accordo programmatico**, elaborato dal Comune congiuntamente con uno o più Patriziati operanti sul suo territorio giurisdizionale.

- *Ente capofila: un Patriziato con garanzie di funzionamento (art. 27 a LOP; art. 23 c RALOP)*

Il **capofila deve essere un Patriziato**, che è in grado di assumere tale ruolo sia dal punto di vista funzionale che operativo. Il Patriziato deve quindi dar prova:

- di funzionamento dei propri organi
- di essere a giorno con l'approvazione dei conti preventivi e consuntivi
- di essere finanziariamente sano
- di affidabilità nello svolgimento dei propri compiti.



Solo in casi eccezionali - ove il Patriziato non dia garanzie di essere in grado di assumerlo - il ruolo di capofila può essere assunto dal Comune.

- *Riconoscimento degli incentivi (art. 27 a LOP, art. 27 b LOP; art. 23 e RALOP)*

Non v'è un diritto agli incentivi. Spetterà alla Commissione, quindi al Dipartimento delle istituzioni, valutare caso per caso se il programma di interventi proposto e le condizioni di base meritino di ottenere gli incentivi.

Gli incentivi **non possono superare il 50% dei costi complessivi degli interventi** e saranno commisurati alla capacità finanziaria degli enti patriziali coinvolti; essi possono essere cumulati ad aiuti e contributi previsti da leggi speciali.

Gli incentivi stanziati per il singolo programma non possono inoltre superare l'importo erogato dal Comune.


• **Procedura per ricevere gli incentivi dal Fondo**

Progressivi passi procedurali necessari per l'ottenimento degli aiuti:

1. *Domanda preliminare e relativa documentazione (art. 23 f RALOP)*

L'Ente capofila inoltra alla Sezione degli enti locali una **domanda preliminare** di incentivo sottoscritta dagli Uffici patriziali e dal Municipio; la domanda deve essere **corredata dai seguenti documenti**:

- ✓ il programma d'intervento previsto
- ✓ il progetto di massima dell'investimento, composto dai piani, dalla relazione tecnica, dal preventivo di spesa suddiviso per lotti e dal programma di attuazione
- ✓ un progetto d'accordo programmatico fra la parti elaborato sotto forma di convenzione o di mandato di prestazione
- ✓ un piano di finanziamento provvisorio comprendente la quota di partecipazione degli enti coinvolti, gli eventuali sussidi o partecipazioni esterne che si presumono, rispettivamente l'importo mancante
- ✓ l'autocertificazione di funzionalità amministrativa ed operativa da parte del Patriziato capofila.



2. *Esame della domanda preliminare e presa di posizione non vincolante da parte della Commissione (art. 23 f RALOP)*




La Commissione che gestisce il fondo esamina la domanda. Essa prende posizione all'indirizzo dell'Ente capofila **in via provvisoria e non vincolante** sulla presumibile entità dell'incentivo. La presa di posizione può contenere condizioni vincolanti per la concessione definitiva dell'incentivo.

3. *Domanda definitiva e relativa documentazione (art. 23 g RALOP)*

La domanda definitiva va sottoposta dall'Ente capofila alla Sezione degli enti locali.

Alla domanda devono essere allegati in seguenti documenti, **approvati dai Legislativi di tutti gli enti coinvolti**:

- ✓ accordo programmatico stipulato **sotto forma di convenzione o mandato** di prestazione fra il Comune e il/i Patriziato/i; esso deve prevedere l'ente capofila, i contenuti il programma e i termini di realizzazione dell'investimento, il riparto del finanziamento fra gli enti coinvolti
- ✓ il progetto e il preventivo definitivo dell'intervento
- ✓ il credito stanziato, con il termine entro il quale esso decade se non utilizzato, e il piano di finanziamento
- ✓ risoluzioni dei legislativi degli enti coinvolti, i relativi messaggi e i rapporti commissionali.




4. *Decisione definitiva sulla domanda di incentivi (art. 27 a LOP; art. 23 e RALOP e art. 23 g RALOP)*

La Commissione sottopone **con proprio preavviso** la decisione di incentivo **per decisione** al Dipartimento delle istituzioni.

5. Versamento degli incentivi
(art. 23 h RALOP)

Gli incentivi sono versati sulla base della presentazione della **liquidazione** corredata dagli attestati di pagamento e da una **dichiarazione o rapporto di collaudo** degli interventi eseguiti.

È data la facoltà di versamento di acconti sulla base di corrispondenti liquidazioni parziali.



1.1.2 Formulari

Per facilitare l'elaborazione dei documenti da parte degli enti interessati ed uniformare le procedure, per l'inoltro dei progetti vanno utilizzati i seguenti formulari; essi saranno pure resi disponibili sul sito del Cantone, all'indirizzo www.ti.ch/SEL nelle pagine dedicate ai Patriziati:

- **Formulario A:** Domanda preliminare
- **Formulario B:** Domanda definitiva
- **Formulario C:** Richiesta di acconto
- **Formulario D:** Richiesta del saldo

I. 2 Modifiche LOP e RALOP e relativo commento

I. 2.1 LOP

art. 1

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Definizione e scopo</p> <p>¹Il patriziato è una corporazione di diritto pubblico, autonoma nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi, proprietaria di beni d'uso comune da conservare e utilizzare con spirito viciniale a favore della comunità.</p> <p>²Sono pure patriziati le corporazioni di diritto pubblico, proprietarie di beni d'uso comune, che hanno svolto e svolgono un'attività d'interesse pubblico riconosciuta dal Consiglio di Stato.</p> <p>³I patriziati generali, le corporazioni, le degagne e i vicinati sono considerati analogamente purché adempiano ai requisiti di cui ai capoversi precedenti.</p>	<p>Definizione e scopo</p> <p>¹Il patriziato è una corporazione di diritto pubblico, autonoma nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi, proprietaria di beni d'uso comune da conservare e utilizzare con spirito viciniale a favore della comunità.</p> <p>²Sono pure patriziati le corporazioni di diritto pubblico, proprietarie di beni d'uso comune, che hanno svolto e svolgono un'attività d'interesse pubblico riconosciuta dal Consiglio di Stato.</p> <p>³I patriziati generali, le corporazioni, le degagne e i vicinati sono considerati analogamente purché adempiano ai requisiti di cui ai capoversi precedenti.</p> <p>⁴Il patriziato, tenuto conto delle proprie risorse, collabora con il Cantone ed i comuni nella gestione e nella manutenzione del territorio e dei suoi beni; sono riservate le leggi speciali.</p>

Commento

Al cpv. 4 è introdotto il principio per cui il Patriziato, nella misura del possibile e tenuto conto delle proprie risorse (finanziarie e materiali), collabora con il Comune nella gestione del territorio e dei suoi beni. Questo principio è concretizzato agli articoli concernenti la costituzione del Fondo di gestione del territorio, gli artt. 27a e 27b.

L'obiettivo è quello di creare meccanismi di interazione fra Comune e Patriziato, che portino ad una migliore cura e rivalorizzazione del territorio, inteso come boschi, sentieri e altri comparti situati fuori zona edificabile, ma se del caso pure beni storico-culturali ed ambientali che attestano l'attività creativa dell'uomo o altre bellezze naturali o del paesaggio. Un'accresciuta collaborazione permetterà di affiancare ai Comuni un partner affidabile in un settore quale quello della gestione del territorio, ove per tradizione il Patriziato assume da sempre un ruolo importante. La medesima potrebbe avere quale effetto quello di incentivare attività economiche nel settore primario che vanno a beneficio di altri settori (turismo, ecc.) e di tutta la collettività.

Il cpv. 4 rimanda inoltre alle condizioni poste dalle leggi speciali: da intendere quelle leggi che già fissano disposizioni concernenti pure il Patriziato; le medesime rimangono applicabili (cfr. ad esempio Legge cantonale sulle foreste, Legge sui percorsi pedonali ed i

sentieri escursionistici, Regolamento d'applicazione del DL 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio).

Art. 27a

Versione attuale	Nuovo articolo
	<p>a) Fondo per la gestione del territorio</p> <p>¹È istituito un fondo denominato Fondo per la gestione del territorio, finanziato dal Cantone, destinato ad incentivare interventi di gestione e manutenzione del territorio e dei suoi beni.</p> <p>²Gli incentivi possono essere accordati quando cumulativamente:</p> <p>a) gli interventi sono promossi in collaborazione da enti patriziali e comunali nell'ambito di un accordo programmatico;</p> <p>b) gli enti patriziali interessati forniscono sufficienti garanzie di funzionalità amministrativa ed operativa.</p> <p>³Gli incentivi non possono superare il 50% dei costi complessivi degli interventi e saranno commisurati alla capacità finanziaria degli enti patriziali coinvolti; essi possono essere cumulati ad aiuti e contributi previsti da leggi speciali.</p>

Commento

Con il nuovo art. 27 a LOP si istituisce un fondo denominato **Fondo per la gestione del territorio**, interamente finanziato dal Cantone, destinato ad incentivare **interventi di gestione e manutenzione del territorio e dei suoi beni**.

Con **interventi di gestione e manutenzione del territorio e dei suoi beni**, ci si riferisce a progetti di natura ambientale, ma pure ad iniziative volte alla conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico locale. Tra gli interventi di gestione e manutenzione possono essere annoverate, ad esempio, operazioni di pulizia e manutenzione periodiche di boschi, alpeggi, sentieri previsti dai PR, zone di svago, ecc. Fra le seconde, invece, iniziative destinate a salvaguardare il patrimonio culturale e paesaggistico (ristrutturazione di manufatti costruiti dall'uomo, quali muri, cappelle, ecc.). Gli incentivi del Fondo potrebbero pure sostenere atti preparatori e strategici, che portino in seguito alla concretizzazione di progetti effettivi – vedi anche art. 23 e RALOP.

Per potere beneficiare dell'incentivo gli interventi devono inoltre essere promossi in **collaborazione da enti patriziali e comunali**, nell'ambito di un **accordo programmatico (cpv. 2 let. a)**. Gli interventi devono poi inserirsi in un programma di esecuzione, che idealmente dovrebbe svolgersi nell'arco di 3-4 anni. Gli incentivi non sono quindi destinati a puntuali interventi, che potranno semmai continuare ad essere finanziati, come sino ad ora, tramite il Fondo di aiuto patriziale.

Gli enti patriziali coinvolti devono però essere autosufficienti e funzionali. Per tale motivo gli incentivi sono destinati ad interventi promossi da **enti patriziali che forniscono sufficienti garanzie di funzionalità amministrativa ed operativa (cpv. 2 let. b)**.

Gli incentivi versati dal Cantone saranno commisurati alla capacità finanziaria degli enti patriziali coinvolti.

Art. 27b

Versione attuale	Nuovo articolo
	<p>b) Amministrazione e finanziamento</p> <p>¹Il Fondo è amministrato dal Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento competente, assistito dalla Commissione di cui all'art. 27 cpv. 1 e dai Servizi cantonali interessati.</p> <p>²Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione, fissa in un regolamento l'apporto annuo del Cantone, le condizioni, i criteri e le modalità per il versamento degli incentivi, ritenuto che non vi è un diritto agli stessi.</p>

Commento

Il Fondo sarà amministrato dal Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento delle istituzioni, assistito dalla stessa Commissione che già amministra il Fondo di aiuto patriziale e dai servizi cantonali interessati (vedi servizi del Dipartimento del territorio (Sezione forestale) e del Dipartimento delle finanze e dell'economia (Sezione dell'agricoltura).

Le condizioni particolari, i criteri e le modalità per il versamento degli incentivi sono fissati nel Regolamento di applicazione della legge organica patriziale (vedi nuovi artt. 23 c–h RALOP). L'importo versato dal Cantone non potrà comunque superare il 50% dei costi complessivi degli interventi proposti. Si fissa però il principio per cui gli incentivi possono essere cumulati agli aiuti, sussidi e contributi previsti da leggi speciali.

E' inoltre posto il principio per cui non v'è un diritto agli incentivi. Spetterà alla Commissione, quindi al Dipartimento delle istituzioni e al Consiglio di Stato, valutare di caso in caso se il programma di interventi proposto, posto che le condizioni di base siano rispettate, meriti di ottenere gli incentivi.

I. 2.2 RALOP

Art. 23c RALOP

<i>Versione attuale</i>	<i>Nuovo articolo</i>
	<p>Fondo per la gestione del territorio</p> <p>I) Scopo del fondo; ente capofila (art. 27a legge)</p> <p>¹ Il fondo per la gestione del territorio è destinato al finanziamento di investimenti articolati in uno o più interventi da eseguire in un determinato periodo; essi sono stabiliti in un accordo programmatico fra il Comune ed uno o più Patriziati operanti sul suo territorio giurisdizionale.</p> <p>² L'ente capofila dev'essere un Patriziato; esso deve fornire garanzie di funzionalità amministrativa e di solidità finanziaria, in particolare dando prova:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di funzionamento dei propri organi; - di essere a giorno con l'approvazione dei conti preventivi e consuntivi; - di essere finanziariamente sano; - di affidabilità nello svolgimento dei propri compiti. <p>³ In casi eccezionali il ruolo di capofila può essere assunto dal Comune.</p>

Commento

Si precisa che il fondo è destinato alla realizzazione di **un programma d'investimenti articolato**, ossia:

- costituito da uno o più interventi legati fra loro
- stabilito in un accordo programmatico
- elaborato dal Comune congiuntamente con uno o più Patriziati operanti nel corrispondente territorio giurisdizionale.

Si vuole quindi soprattutto promuovere la collaborazione e l'uso razionale delle forze patriziali presenti sul territorio, favorendo la programmazione di interventi di grande portata territoriale. Non sono tuttavia escluse nemmeno le collaborazioni più ristrette concernenti il Comune ed un solo ente patriziale.

La regola è che il capofila sia un Patriziato; esso deve però dimostrare di essere in grado di svolgere tale ruolo, sia da un punto di vista funzionale che operativo. Il cpv. 2 ne determina i requisiti.

In determinati casi (soprattutto nelle zone più periferiche) è però anche pensabile che non sempre i Patriziati abbiano i mezzi, ad esempio amministrativi, per assumere il ruolo di capofila. Eccezionalmente in questi casi sarà ammissibile riconoscere il ruolo di capofila al Comune stesso. Non sarà per contro possibile delegare tale ruolo ad una Comunità di valle o Associazioni di patriziati; quest'ultime potranno semmai fornire il necessario supporto e/o coordinamento amministrativo.

Art. 23d

Versione attuale	Nuovo articolo
	<p>II) Alimentazione del fondo (art. 27b cpv. 2 legge)</p> <p>¹ Il fondo è alimentato dal Cantone con un apporto annuo massimo di 1'000'000.-- di franchi.</p> <p>² L'importo non utilizzato a fine anno viene automaticamente trasposto contabilmente alla gestione corrente successiva.</p>

Commento

La legge impone di fissare nel RALOP l'importo annuo (art. 27 b LOP). Quale importo massimo viene stabilito **1 milione di franchi**.

Gli importi annuali non utilizzati e giacenti nel fondo sono **contabilmente trasposti sulla gestione dell'anno successivo**.

Art. 23e

Versione attuale	Nuovo articolo
	<p>III) Interventi oggetto di incentivi</p> <p>¹Sono oggetto di incentivi gli interventi di gestione e manutenzione del territorio aventi lo scopo di mantenere o/e restituire al territorio un giusto valore socioeconomico ed ambientale; sono segnatamente tali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la valorizzazione del patrimonio boschivo e il risanamento selvicolturale; - il risanamento ed il ripristino di prati e pascoli; - il ripristino e la manutenzione straordinaria di sentieri; - il ripristino di beni da danni della natura; - il riordino comprensoriale nel contesto di una pianificazione territoriale consolidata; - la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale legato al territorio. <p>²Possono essere oggetto di incentivi anche altri interventi di rilevante interesse paesaggistico e gli atti preparatori per la concretizzazione dei progetti.</p> <p>³Gli incentivi stanziati per il singolo programma non possono superare l'importo erogato dal Comune.</p>

Commento

All'art. 23 e RALOP sono elencate le tipologie di progetti sostenuti dal Fondo. Il Comune è chiamato a finanziare i progetti che concorderà con il/i Patriziato/i, in misura perlomeno uguale a quanto sarà erogato dal previsto fondo.

Art. 23f

Versione attuale	Nuovo articolo
	<p>IV) Domanda preliminare (art. 27a cpv. 1 legge)</p> <p>¹L'Ente capofila inoltra alla Sezione degli enti locali una domanda preliminare di incentivo sottoscritta dagli Uffici patriziali e dal Municipio; la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il programma d'intervento previsto; b) il progetto di massima dell'investimento, composto dai piani, dalla relazione tecnica, dal preventivo di spesa suddiviso per lotti e dal programma di attuazione; c) un progetto d'accordo programmatico fra la parti elaborato sotto forma di convenzione o di mandato di prestazione; d) un piano di finanziamento provvisorio comprendente la quota di partecipazione degli enti coinvolti, gli eventuali sussidi o partecipazioni esterne che si presumono, rispettivamente l'importo mancante; e) l'autocertificazione di funzionalità amministrativa ed operativa da parte del Patriziato capofila. <p>²La Commissione di cui all'art. 27b cpv. 1 della legge esamina la domanda; essa prende posizione in via provvisoria e non vincolante sulla presumibile entità dell'incentivo; la presa di posizione è comunicata all'Ente capofila e può contenere condizioni vincolanti per la concessione definitiva dell'incentivo.</p>

Commento

E' prevista l'introduzione di una domanda preliminare volta a far scaturire una presa di posizione, che seppur non vincolante permetterà in seguito agli Enti coinvolti di presentarsi ai singoli legislativi con un finanziamento possibilmente già consolidato.

La forma della collaborazione è invece di per sé libera e potrà essere stabilita a dipendenza delle peculiarità dei singoli casi.

Potrebbe ad esempio trattarsi di una convenzione, così come di un mandato di prestazione. La sottoscrizione di un mandato di prestazione è in particolare indicata laddove il Comune affida al Patriziato (ai Patriziati) l'esecuzione di compiti che per legge sono di sua competenza, si pensi in particolare alla manutenzione di sentieri e percorsi pedonali previsti dal PR (vedi art. 6 Legge sui percorsi pedonali e i sentieri escursionistici LCPS).

Art. 23g

Versione attuale	Nuovo articolo
	<p>V) Domanda definitiva; decisione (art. 27a cpv. 1 legge)</p> <p>¹La domanda definitiva va sottoposta dall'Ente capofila alla Sezione degli enti locali.</p> <p>²La domanda dev'essere comprensiva dei seguenti documenti, approvati dai Legislativi degli Enti coinvolti, riservate le competenze delegate:</p> <p>a) l'accordo programmatico stipulato sotto forma di convenzione o mandato di prestazione fra il Comune e il/i Patriziato/i; esso deve prevedere l'ente capofila, i contenuti, il programma e i termini di realizzazione dell'investimento, il riparto del finanziamento fra gli enti coinvolti;</p> <p>b) il progetto e il preventivo definitivo;</p> <p>c) il credito stanziato, con termine entro il quale esso decade se non utilizzato, e il piano di finanziamento.</p> <p>³Alla domanda vanno inoltre allegate le risoluzioni dei legislativi degli enti coinvolti, i relativi messaggi e i rapporti commissionali.</p> <p>⁴La Commissione di cui all'art. 27b cpv. 1 della legge sottopone con proprio preavviso la decisione di incentivo al Dipartimento delle istituzioni.</p>

Commento

La domanda definitiva viene inoltrata dall'Ente capofila alla Sezione degli enti locali, dopo l'avvenuta approvazione nei Legislativi dei rispettivi Enti. L'istanza dovrà essere corredata dai documenti elencati nei capoversi 2 e 3.

Le decisioni di incentivo sono di competenza del Dipartimento delle istituzioni (cpv. 4)

Art. 23h

Versione attuale	Nuovo articolo
	<p>VI) Versamento degli incentivi (art. 27b cpv. 2 legge)</p> <p>¹ Gli incentivi sono versati sulla base della presentazione della liquidazione corredata dagli attestati di pagamento e da una dichiarazione o rapporto di collaudo degli interventi eseguiti.</p> <p>² È data la facoltà di versamento di acconti sulla base di corrispondenti liquidazioni parziali.</p>

Commento

Per il versamento degli incentivi sarà necessaria la presentazione di una liquidazione, corredata dagli attestati di pagamento e da una dichiarazione o rapporto di collaudo degli interventi eseguiti.

Considerata la tempistica pluriennale che possono comportare i programmi in oggetto, è data facoltà di versamento di acconti (cpv. 2).

Parte II

Modifiche LOP e RALOP concernenti aspetti procedurali

Parte II

Modifiche LOP e RALOP concernenti aspetti procedurali

II. 1 Aspetti principali delle modifiche

In questo capitolo ci si sofferma sulle modifiche **che hanno un'incidenza sulla conduzione ordinaria e corrente del Patriziato**. Delle stesse gli Uffici patriziali debbono essere consapevoli.

Si tralasciano le altre modifiche (di rilievo semmai per l'Autorità superiore o di scarsa incidenza ordinaria). Le stesse potranno essere dedotte dal secondo capitolo di questa parte.

Le modifiche di rilievo toccano questi aspetti:

- **Esercizio dei diritti patriziali e stato di patrizio**

art. 41 LOP

A seguito della modifica dell'art. 41 LOP - da ricondurre ad iniziativa parlamentare - **lo stato di patrizio è acquistato per l'essere figlio di genitore patrizio (padre o madre)**. Ciò significa che senza ulteriori procedure vanno iscritti nel registro dei patrizi anche coloro che all'entrata in vigore della Legge organica patriziale del 28 aprile 1992 erano maggiorenni, così i loro discendenti.

art. 51 LOP

Il patrizio domiciliato fuori dal Comune sede del Patriziato deve notificare il suo recapito (indirizzo) all'Ufficio patriziale. Egli dovrà essere sollecitato in tal senso dell'Ufficio patriziale. Al recapito segnalato dovranno essere trasmesse le comunicazioni e le convocazioni assembleari.

- **Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi**

art. 59 LOP; art. 30 RALOP

- Nel corso dell'anno l'Ufficio patriziale deve apportare al registro le variazioni ordinate dal Consiglio di Stato, quelle a seguito di cambiamenti di stato civile o per altra causa, comportanti modificazioni nelle famiglie patrizie. **In tal senso vi è pure un dovere di notifica da parte degli interessati toccati da modifiche**. Comunicazioni sistematiche di aggiornamento dovranno quindi essere date ai terzi che gestiscono su mandato il registro.
- **L'ufficio patriziale è poi tenuto a consultare regolarmente la Banca dati Movimento della popolazione**, a cui anche i Patriziati hanno accesso (art. 30 RALOP).

- **Pubblico concorso per le aggiudicazioni dei beni patriziali – art. 8 RALOP**

Secondo l'art. 2 lett. a Regolamento di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche, anche i Patriziati sono soggetti all'applicazione della procedura della Legge sulle commesse pubbliche per l'aggiudicazione di ogni genere di commesse patriziali. Non sono commesse le decisioni in tema di alienazioni, affitti, permuta, diritti di superficie, ecc. concernenti i beni patriziali.

L'art. 8 RALOP è stato riformulato, tenendo anche conto dell'art. 12 LOP. In sunto:

- **la procedura di pubblico concorso prevista dalla LOP e dal RALOP è applicabile ai beni di proprietà patriziale:** alienazioni, affitti e delle locazioni dei beni di proprietà patriziale. Per quanto attiene alle commesse (appalti e mandati) assegnate dal Patriziato occorre invece rispettare la Legge sulle commesse pubbliche;
- secondo l'art. 8 RALOP l'avviso di concorso per le alienazioni, gli affitti e le locazioni di beni di proprietà patriziale deve indicare:
 - ✓ il bene oggetto del concorso (numero particella, ubicazione, destinazione del bene, ecc.) e l'eventuale importo minimo d'offerta
 - ✓ le modalità attraverso le quali gli interessati possono prendere conoscenza degli eventuali atti accompagnanti il concorso (capitolato, ecc.)
 - ✓ se del caso, l'importo e la forma della garanzia di cui dev'essere corredata ogni offerta
 - ✓ il giorno, l'ora e il luogo di eventuali sopralluoghi
 - ✓ il giorno e l'ora nei quali le offerte devono pervenire all'Ufficio patriziale
 - ✓ Il giorno, l'ora, e il luogo di apertura pubblica delle offerte.

L' avviso di concorso può inoltre prevedere ulteriori formalità.

Per quanto attiene all'assegnazione dei fondi agricoli valgono pure i disposti dell'art. 13 Legge sul diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo del 30 gennaio 2007, secondo il quale gli albi di proprietà degli enti di diritto pubblico devono essere messi a pubblico concorso, indicandone le condizioni e il canone massimo approvato, entro il 31 dicembre dell'anno della scadenza del contratto.

• Procedura davanti all'Assemblea patriziale

Competenze generali dell'Assemblea – art. 68 LOP, art. 77 LOP

art. 68 cpv. 1 let m LOP: è prevista **la nomina quadriennale** della Commissione della gestione e delle altre Commissioni previste dal Regolamento patriziale. La nomina sarà fatta in occasione di una seduta costitutiva del Patriziato per quei Patriziati che la organizzano oppure nella prima seduta dell'Assemblea dopo il rinnovo dei poteri patriziali. La Commissione starà in carica tutta la legislatura patriziale.

Esame del preventivo e del consuntivo – art. 69 LOP

art. 69 cpv. 1 let a e b LOP: è espressamente specificato che - come per l'Assemblea comunale - la prima Assemblea ordinaria si occupa dell'esercizio dell'anno precedente (consuntivo), la seconda del preventivo dell'anno seguente.

Da tener conto che andrà votato **il preventivo e il consuntivo così come presentato nel messaggio dell'Ufficio patriziale** o in subordine le modifiche dello stesso che vengono proposte nel rapporto della Commissione della gestione o in seduta assembleare, secondo la procedura delle votazioni eventuale.

Ad essere votato non è il rapporto della Commissione della gestione su preventivo e consuntivo.

Tempi di esame del preventivo e del consuntivo del Patriziato – art. 71 LOP

art. 71 cpv. 2 e 3 LOP

La tempistica per l'esame dei conti preventivi e consuntivi viene allineata a quella dell'Assemblea comunale. Le regole sono ora le seguenti:

- **preventivo del Patriziato:** da approvare entro la data fissata dal Regolamento patriziale, in ogni caso **entro il 31 dicembre**. L'Ufficio patriziale, per giustificati motivi, può prorogare il termine della seconda assemblea ordinaria sino **al 28 febbraio** (nuova facoltà).
Il Consiglio di Stato – e su delega la Sezione degli enti locali - su istanza motivata dell'Ufficio patriziale può prorogare eccezionalmente **oltre il 28 febbraio**;
- **consuntivo del Patriziato:** da approvare entro la data fissata dal Regolamento patriziale, in ogni caso **entro il 30 aprile**. L'ufficio patriziale, per giustificati motivi, può prorogare il termine della seconda assemblea ordinaria sino **al 30 giugno**.
Il Consiglio di Stato – e su delega la Sezione degli enti locali - su istanza motivata dell'Ufficio patriziale può prorogare eccezionalmente **oltre il 30 giugno**.

Nomina del Presidente e dell'Ufficio presidenziale dell'Assemblea - art. 72 a LOP

Le regole sono ora le seguenti:

- ogni anno all'inizio della prima assemblea ordinaria (quella del consuntivo) viene nominato un Presidente. **Il Presidente - diversamente da finora - sta in carica un anno.**
Dopo il rinnovo dei poteri patriziali - ritenuto come la prima seduta è spesso quella dei preventivi - vi sarà la designazione del Presidente in quella seduta. Esso sarà tuttavia rinnovato in occasione della successiva seduta sul consuntivo; egli starà in carica fino alla prossima seduta di consuntivo;
- l'Ufficio presidenziale é completato ad ogni assemblea con la designazione di due scrutatori.

I membri dell'Ufficio patriziale in carica o che lo furono nell'anno di cui si discute la gestione non possono far parte dell'Ufficio presidenziale.

Collisione in Assemblea - art. 75 LOP

La norma sulla collisione è stata allineata al corrispettivo articolo della LOC sulla collisione in Assemblea comunale (art. 32 LOC). Rispetto alla situazione attuale **non** vi sono sostanziali cambiamenti; si sottolineare unicamente:

- come a livello comunale la collisione non sussiste in relazione ad amministratori di gremi o enti di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici (art. 75 cpv. 2 LOP);
- la collisione sussiste invece in relazione a dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro (art. 75 cpv. 3 LOP);
- la collisione esiste pure in relazione anche ai conviventi di fatto (art. 75 cpv. 1 LOP), in linea con le modifiche alla legislazione cantonale.

• **Ufficio patriziale e suo funzionamento**

Composizione e ricusa dalla carica – art. 84 LOP, art. 85 LOP, art. 88 LOP

- Estensione del grado di incompatibilità anche ai conviventi di fatto, in linea con le modifiche di diverse legislazioni entrate in vigore il 1 gennaio 2007;
- la rinuncia ad una carica pubblica per un'infermità che la rende eccessivamente gravosa o per un altro motivo grave è regolata dall'art. 168 Legge sull'esercizio dei diritti politici. Sono quindi stati abrogati gli artt. 85 LOP e 88 LOP.

Partecipazione alle sedute – art. 97 LOP

La partecipazione alle sedute è obbligatoria. In caso di mancata partecipazione – in linea con l'art. 96 LOC - le competenze di vigilanza (in particolare l'applicazione di sanzioni) sui membri dell'Ufficio patriziale saranno esercitate dall'Autorità di vigilanza e **non più direttamente dall'Ufficio patriziale, che dovrà semmai segnalare la violazione all'Autorità di vigilanza** (Consiglio di Stato o Sezione degli enti locali).

Collisione in seno all'Ufficio patriziale – art. 99 LOP

La norma sulla collisione è stata allineata al corrispondente articolo della LOC sulla collisione in Municipio (art. 100 LOC). Rispetto alla situazione attuale **non** vi sono però sostanziali cambiamenti; di rilievo unicamente:

- come a livello comunale la collisione non esiste per rapporto a membri di gremi o enti di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici (art. 99 cpv. 2 LOP);
- la collisione sussiste invece in relazione a amministratori o a dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro (art. 99 cpv. 3 LOP).

• **Sorpassi di credito – art. 109 LOP, art. 144 LOP**

- In materia di sorpassi di credito (o crediti suppletori) vi è un allineamento alla norma della LOC.

E' stata introdotta all'art. 109 LOP una soglia pecuniaria sulla base della quale va deciso l'avvio della procedura di coinvolgimento immediato del Legislativo. Ciò non permette di principio all'Ufficio patriziale di liberamente oltrepassare il credito d'investimento, ma tenendo conto delle normali esigenze dei cantieri dei rincari sui salari o sui materiali, di legittimare la presentazione dei relativi rendiconti a liquidazione finale in sede di messaggio sui consuntivi.

Le diverse fasi procedurali in caso di sorpasso di un credito concesso dall'Assemblea secondo l'art. 68 LOP, rispettivamente di necessità di un credito suppletorio, sono così riassumibili:

Entità del sorpasso	Modalità di approvazione
Sorpasso o credito suppletorio necessario < 10 % del credito oppure > 10% del credito ma < di fr. 20'000.--	Presentazione della richiesta di ratifica del sorpasso di credito alla fine, con il messaggio sui conti consuntivi, ovvero: - spiegazioni nel messaggio dei conti + - punto di dispositivo separato rispetto al dispositivo di approvazione dei conti
Sorpasso > 10% del credito e > di fr. 20'000.--	Messaggio apposito con il sorpasso di credito in corso d'opera, senza attendere la fase di liquidazione

- All'art. 144 LOP è inoltre specificato che anche in caso di non ratifica da parte dell'Assemblea patriziale del soprasso di credito – al pari di quel che succede con i conti – interviene l'Autorità di vigilanza.

- **Regolamenti patriziali – art. 125 let. b LOP**

Nei patriziati a regime di Consiglio patriziale:

- nuovo termine di pubblicazione dei regolamenti dopo l'approvazione: **quarantacinque giorni**, durante il quale è data la facoltà di referendum.

- **Procedure di vigilanza – art. 131 e segg. LOP**

Gli articoli sulla vigilanza sono stati adeguati laddove necessario alle corrispettive norme della LOC. Non si tratta di modifiche che stravolgono l'assetto precedente. Si rileva unicamente quanto segue.

Presupposti per un intervento dell'Autorità di vigilanza – art. 131a LOP

Perché possa scattare un intervento – su istanza o d'ufficio – occorre vi siano manchevolezze qualificate da parte degli organi patriziali, ovvero è necessaria la presenza di un **indizio o di un sospetto di cattiva amministrazione a detrimento di importanti interessi collettivi, rispettivamente una violazione degli obblighi derivanti dalla carica.**

Inoltre **singole decisioni errate o viziate, adottate dagli organi patriziali, non costituiscono di per sé indizio o sospetto di cattiva amministrazione.**

La procedura di vigilanza è poi una procedura sussidiaria, riservata ai casi in cui non sia possibile promuovere una normale procedura ricorsuale.

- **Procedura di aggregazione dei Patriziati - art. 34 LOP, art. 35 LOP**

La procedura di aggregazione dei Patriziati, per quanto necessario e tenuto conto delle peculiarità dei Patriziati, è stata allineata a quella della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.

L'obiettivo di queste procedure sarà quello di avere il più possibile enti funzionanti e operativi, che sappiano essere attori accanto ai Comuni nei settori di loro pertinenza. Ancorché prevista dalla Legge, in linea di principio non rientra nelle intenzioni del Consiglio di Stato far capo allo strumento dell'aggregazione coatta.

Passi salienti della procedura di aggregazione:

- ✓ presentazione di un'istanza di aggregazione da parte di ogni Patriziato coinvolto, ovvero per ciascuno di esso dall'Ufficio patriziale oppure dall'Assemblea patriziale oppure dal Consiglio patriziale.
Il Consiglio di Stato può avviare anche d'ufficio una procedura aggregativa.
- ✓ Dopo la presentazione dell'istanza, avvio dello studio da parte del Consiglio di Stato con fissazione del comprensorio, nomina di una Commissione di studio a cui partecipano tutti i Patriziati. Il Consiglio di Stato fissa un termine per l'elaborazione dello studio.

- ✓ Elaborazione dello studio da parte della preposta Commissione. Lo studio è inoltrato al Consiglio di Stato con una precisa proposta di aggregazione. Allo studio vanno allegate le prese di posizione degli Uffici patriziali dei Patriziati coinvolti.
- ✓ Il Consiglio di Stato esamina lo studio e emana la sua proposta di aggregazione.
- ✓ La proposta del Consiglio di Stato è trasmessa ai singoli Uffici patriziali, affinché entro il termine fissato la sottopongano in votazione consultiva.
- ✓ Votazione consultiva: salvo per i patriziati con Consiglio patriziale – in cui è convocata in votazione popolare l'Assemblea dei cittadini patrizi - la votazione consultiva è esperita in un'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 70 LOP, alla quale saranno invitati a partecipare tutti gli aventi diritto di voto in materia patriziale. L'Assemblea dovrà pronunciarsi sulla proposta di aggregazione.
- ✓ Il Consiglio di Stato decreta l'aggregazione e ne dà pubblicazione sul Foglio ufficiale.
- ✓ Contro il decreto è ammesso il ricorso al Gran Consiglio da parte dei patriziati interessati o da parte dei singoli patrizi, entro 60 giorni dalla pubblicazione; se i preavvisi assembleari non sono tutti favorevoli, è richiesto il voto della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio.

Sono per il resto applicabili per analogia i disposti della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.

II. 2 Modifiche LOP e RALOP e relativo commento

II. 2.1 LOP

Art. 34

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Fusione</p> <p>¹Due o più patriziati possono essere fusi quando ciò fosse imposto da ragioni d'interesse economico o amministrativo generali.</p> <p>²In particolare, sentiti i rappresentanti degli enti interessati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) allo scopo di garantire una maggiore consistenza economica ed uno sfruttamento più razionale dei beni di loro proprietà; b) quando la maggior parte dei patrizi di uno dei patriziati fossero i medesimi dell'altro; c) quando i beni patriziali consistono in diritti che gravano la proprietà di altro patriziato; d) al fine di costituire una sola gestione dei beni patriziali in una giurisdizione comunale o in un comprensorio di comuni confinanti. 	<p>Aggregazione</p> <p>¹Due o più patriziati possono essere aggregati quando ciò fosse imposto da ragioni d'interesse economico o amministrativo generali.</p> <p>²In particolare, sentiti i rappresentanti degli enti interessati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) allo scopo di garantire una maggiore consistenza economica ed una gestione più razionale dei beni di loro proprietà, a favore della comunità; b) quando la maggior parte dei patrizi di uno dei patriziati fossero i medesimi dell'altro; c) quando i beni patriziali consistono in diritti che gravano la proprietà di altro patriziato; d) al fine di costituire una sola gestione dei beni patriziali in una giurisdizione comunale o in un comprensorio di comuni confinanti.

Commento

Adeguamento della terminologia (da *fusione* ad *aggregazione*). Viene inoltre aggiornata la lett. a con la sostituzione del termine *sfruttamento* con quello di *gestione*, che tiene maggiormente conto della realtà odierna.

Gli obiettivi di una maggiore solidità e di una gestione più razionale dei Patriziati vanno inoltre visti in un'ottica di servizio alla collettività tutta. Ciò peraltro in linea con quanto previsto dall'art. 1 cpv. 1 e dal nuovo art. 1 cpv. 4.

Si veda anche conseguente aggiornamento art. 141 LOP.

Art. 35

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Procedura di fusione</p> <p>¹ La procedura di fusione può essere avviata: a) su domanda dei singoli patriziati; b) d'ufficio dal Consiglio di Stato.</p> <p>² Il Consiglio di Stato decreta la fusione e ne dà pubblicazione sul Foglio ufficiale.</p> <p>³ Contro il decreto è ammesso il ricorso al Gran Consiglio da parte dei patriziati interessati o da parte dei singoli patrizi, entro 60 giorni dalla pubblicazione. Se i preavvisi assembleari non sono tutti favorevoli, è richiesto il voto della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio.</p> <p>⁴ Sono per il resto applicabili per analogia le norme della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei comuni.</p>	<p>Procedura di aggregazione</p> <p>¹ La procedura di aggregazione può essere avviata: a) su domanda di tutti i patriziati coinvolti, ovvero per ciascuno di essi dall'Ufficio patriziale, dall'Assemblea patriziale o dal Consiglio patriziale; b) d'ufficio dal Consiglio di Stato.</p> <p>² Il Consiglio di Stato avvia lo studio di aggregazione, definendone il comprensorio. Esso nomina una Commissione, in cui sono rappresentati tutti i patriziati coinvolti.</p> <p>³ La Commissione redige entro il termine fissato lo studio con la sua proposta di aggregazione e lo inoltra al Consiglio di Stato, unitamente alla presa di posizione degli uffici patriziali dei patriziati coinvolti; il Consiglio di Stato esamina lo studio e se del caso ne chiede la completazione.</p> <p>⁴ La proposta del Consiglio di Stato è in seguito trasmessa ai singoli Uffici patriziali, affinché entro il termine fissato la sottopongano con il loro preavviso a tutti gli aventi diritto di voto in materia patriziale di ogni patriziato, riuniti in assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 70; nei patriziati con il Consiglio patriziale, si esprime l'Assemblea dei cittadini patrizi.</p> <p>⁵ Il Consiglio di Stato decreta l'aggregazione e ne dà pubblicazione sul Foglio ufficiale.</p> <p>⁶ Contro il decreto è ammesso il ricorso al Gran Consiglio da parte dei patriziati interessati o da parte dei singoli patrizi, entro 60 giorni dalla pubblicazione; se i preavvisi assembleari non sono tutti favorevoli, è richiesto il voto della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio.</p> <p>⁷ Sono per il resto applicabili per analogia gli artt. 4 cpv. 2, 5 cpv. 1, 6 cpv. 3, 9, 11 cpv. 1, 12, 13, 14 della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.</p>

Commento

Per quanto necessario e considerate le peculiarità dei Patriziati, si è allineato la procedura di aggregazione LOP a quella della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.

E' possibile che in futuro si spinga in misura più accentuata rispetto ad oggi l'aggregazione fra Patriziati, con l'obiettivo di avere sul territorio enti funzionanti e operativi, che sappiano essere partner dei Comuni nei settori di loro pertinenza.

Nondimeno, ancorché prevista dalla Legge già oggi (cfr. art. 35 cpv. 3), in linea di principio il Consiglio di Stato ha espresso l'intenzione di non far capo allo strumento dell'aggregazione coatta. Nel caso dei Patriziati il ruolo di ogni ente, che dimostri ancora una sua capacità operativa sufficiente, è quello di essere attivo nella gestione del territorio e di alcuni beni di interesse generale, ma pure di essere garante delle tradizioni, della cultura soprattutto quella territoriale ed, in ultima analisi, dell' "identità locale".

Queste le modifiche importanti:

- è introdotto il principio per cui le istanze di aggregazione devono essere bilaterali (cpv. 1). Ciò significa che per ogni patriziato coinvolto occorre vi sia almeno un attore (Ufficio patriziale, Assemblea patriziale o Consiglio patriziale).
- Segue poi la procedura vera e propria: ovvero avvio dello studio da parte del Consiglio di Stato con fissazione del comprensorio, nomina di una Commissione di studio a cui partecipano tutti i Patriziati, elaborazione dello studio, votazione consultiva (con le particolarità di cui si dice al cpvv. 2, e 4).
- Si è optato per l'abolizione della votazione consultiva con votazione popolare. Salvo per i patriziati con Consiglio patriziale, al posto dell'Assemblea dei cittadini patrizi verrà convocata un'Assemblea straordinaria (art. 70 LOP), alla quale saranno invitati a partecipare tutti gli aventi diritto di voto in materia patriziale, che dovrà pronunciarsi sulla proposta di aggregazione.
- Sono per il resto applicabili per analogia (cpv. 5) gli artt. 4 cpv. 2, 5 cpv. 1, 6 cpv. 3, 9, 11 cpv. 1, 12, 13, 14 della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.

Art. 41

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Acquisto dello stato di patrizio a) Per filiazione</p> <p>¹Acquista lo stato di patrizio il figlio minorenni di genitore patrizio.</p> <p>²Se i genitori sono membri di patriziati diversi si presume che il figlio acquisti lo stato di patrizio del padre, a meno che dichiarati ai rispettivi uffici patriziali di scegliere quello della madre.</p> <p>³La dichiarazione di scelta del patriziato deve essere fatta dal diretto interessato entro l'anno dal compimento della maggiore età.</p> <p>⁴La scelta vale anche per i discendenti.</p>	<p>Acquisto dello stato di patrizio a) Per filiazione</p> <p>¹ Acquista lo stato di patrizio il figlio di genitore patrizio.</p> <p>² Se i genitori sono membri di patriziati diversi si presume che il figlio acquisti lo stato di patrizio del padre, a meno che dichiarati ai rispettivi uffici patriziali di scegliere quello della madre.</p> <p>³ La dichiarazione di scelta del patriziato deve essere fatta dal diretto interessato entro l'anno dal compimento della maggiore età.</p> <p>⁴ La scelta vale anche per i discendenti.</p>

Commento

La modifica è stata decisa Gran Consiglio lo scorso 28 gennaio 2013 a seguito di un'iniziativa parlamentare, e meglio:

- iniziativa parlamentare 22 febbraio 2012 presentata nella forma elaborata da Giorgio Pellanda e cofirmatari per la Commissione delle petizioni e dei ricorsi per l'introduzione di un nuovo art. 154 cpv. 3 nella Legge organica patriziale
- Messaggio governativo n. 6650 del 12 giugno 2012 sull'iniziativa parlamentare citata
- Rapporto della Commissione della legislazione n. 6650R del 9 gennaio 2013.

Finora l'art. 41 cpv. 1 LOP prevedeva che lo stato di patrizio fosse acquistato dal figlio minorenni di genitore patrizio.

Con la modifica **lo stato di patrizio è acquistato per l'essere figlio di genitore patrizio (padre o madre)**, indipendentemente se il figlio è maggiorenne o minorenni.

Ciò significa che senza ulteriori procedure vanno iscritti nel registro dei patrizi anche coloro che all'entrata in vigore della Legge organica patriziale del 28 aprile 1992 erano maggiorenni, così i loro discendenti. Gli Uffici patriziali dovranno attivarsi in tal senso.

Art. 51

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Esercizio dei diritti patriziali a) In generale</p> <p>¹Il patrizio esercita i diritti patriziali nei limiti stabiliti dalla legge.</p> <p>²Per la convocazione alle assemblee il patrizio domiciliato fuori dal comune sede del patriziato deve eleggere un suo recapito presso un patrizio domiciliato nel comune, a meno che faccia esplicita richiesta ad essere convocato personalmente. Il recapito deve essere notificato all'ufficio patriziale.</p>	<p>Esercizio dei diritti patriziali a) In generale</p> <p>¹Il patrizio esercita i diritti patriziali nei limiti stabiliti dalla legge.</p> <p>²Per la convocazione alle assemblee il patrizio domiciliato fuori dal comune sede del patriziato deve notificare il suo recapito all'ufficio patriziale.</p>

Commento

Il cittadino patrizio domiciliato fuori dal Comune del Patriziato, che intende esercitare i propri diritti in sede di Assemblea patriziale, **deve** farsi parte diligente e notificare il proprio indirizzo. Si veda anche art. 58 cpv. 1 LOP.

Art. 59

<i>Versione attuale</i>	<i>Nuova versione</i> *parte nuova in grassetto
<p>d) Variazioni; pubblicazioni</p> <p>¹Nel corso dell'anno l'ufficio patriziale apporta al registro le variazioni ordinate dal Consiglio di Stato e quelle richieste dagli interessati per cambiamenti di stato civile o per altra causa comportanti modificazioni nelle famiglie patrizie.</p> <p>²L'ufficio patriziale pubblica le variazioni durante i quindici giorni consecutivi all'albo patriziale.</p>	<p>d) Variazioni; pubblicazioni</p> <p>¹Nel corso dell'anno l'ufficio patriziale apporta al registro le variazioni ordinate dal Consiglio di Stato, nonché quelle a seguito di cambiamenti di stato civile o per altra causa comportanti modificazioni nelle famiglie patrizie; in tal senso vi è il dovere di notifica da parte degli interessati.</p> <p>²L'ufficio patriziale è tenuto a consultare regolarmente la Banca dati Movimento della popolazione.</p> <p>³L'ufficio patriziale pubblica le variazioni durante i quindici giorni consecutivi all'albo patriziale.</p>

Commento

L'aggiornamento dei registri è un compito istituzionale importante dell'Ufficio patriziale. Viene reso esplicito il dovere di notifica dei cambiamenti da parte dei diretti interessati (cpv. 1). Si veda anche art. 51 LOP.

E' reso pure esplicito l'obbligo di consultazione da parte dell'ufficio patriziale della Banca dati del Movpop (cpv. 2). Quadro di riferimento è l'art. 8 cpv. 2 Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione (del 5 giugno 2000)

Art. 61

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Ricorsi a) legittimazione attiva</p> <p>¹Chiunque ha il diritto di voto nel patriziato può contestare le iscrizioni nel registro mediante ricorso al Consiglio di Stato.</p> <p>²Il ricorso tendente a ottenere l'iscrizione nel registro può essere interposto solo dal patrizio che la chiede o da un suo mandatario.</p> <p>³La decisione del Consiglio di Stato è definitiva, salvo che sia in contestazione lo stato di patrizio.</p>	<p>Ricorsi a) legittimazione attiva</p> <p>¹Chiunque ha il diritto di voto nel patriziato può contestare le iscrizioni nel registro mediante ricorso al Consiglio di Stato.</p> <p>²Il ricorso tendente a ottenere l'iscrizione nel registro può essere interposto solo dal patrizio che la chiede o da un suo mandatario.</p> <p>³Abrogato</p>

Commento

Da abrogare; vedi al proposito art. 151a LOP.

Art. 68

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Competenze</p> <p>L'assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) elegge il consiglio patriziale, l'ufficio patriziale, il suo presidente e i supplenti; b) adotta i regolamenti e li modifica; c) esercita la sorveglianza sull'amministrazione patriziale; d) approva ogni anno il conto preventivo e il Conto Consuntivo; e) vota i prestiti e i relativi piani d'ammortamento, approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili; f) autorizza l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni; g) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari; h) autorizza l'ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative; i) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del patriziato; l) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al patriziato; m) nomina la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali; n) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del patriziato. 	<p>Competenze</p> <p>¹ L'assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) elegge il consiglio patriziale, l'ufficio patriziale, il suo presidente e i supplenti; b) adotta i regolamenti, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione; c) esercita la sorveglianza sull'amministrazione patriziale; d) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo del patriziato e delle sue aziende; e) autorizza le spese di investimento, approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili; f) autorizza segnatamente l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni; g) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari; h) autorizza l'ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative; i) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del patriziato; l) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al patriziato; m) nomina per il quadriennio la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali; n) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del patriziato.

Commento

Sono state allineate le definizioni delle competenze assembleari dell'art. 68 LOP a quelle dell'art. 13 LOC per l'Assemblea comunale. Non vi è nessun cambiamento di sostanza. Di nuovo si prevede unicamente alla let. m la nomina **quadriennale** della Commissione della gestione.

Art. 69

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Assemblee ordinarie</p> <p>¹Le assemblee ordinarie annuali sono due:</p> <p>a) la prima esamina il rapporto della commissione della gestione sull'esercizio precedente e delibera in merito;</p> <p>b) la seconda esamina il rapporto della commissione della gestione sul preventivo, delibera sullo stesso e nomina la commissione della gestione.</p> <p>²Nelle assemblee ordinarie possono essere trattati altri oggetti purché figurino all'ordine del giorno.</p> <p>³I patriziati senza un movimento finanziario importante possono prevedere nel loro regolamento la tenuta di una sola assemblea ordinaria annuale, fissandone la data non oltre il 30 aprile.</p>	<p>Assemblee ordinarie</p> <p>¹Le assemblee ordinarie annuali sono due:</p> <p>a) la prima si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente del patriziato;</p> <p>b) la seconda si occupa in ogni caso del preventivo dell'anno seguente.</p> <p>²Nelle assemblee ordinarie possono essere trattati altri oggetti purché figurino all'ordine del giorno.</p> <p>³I patriziati senza un movimento finanziario importante possono prevedere nel loro regolamento la tenuta di una sola assemblea ordinaria annuale, fissandone la data non oltre il 30 aprile.</p>

Commento

E' stato fatto un allineamento alle definizioni dell'art. 16 LOC per l'Assemblea comunale. Da questa nuova formulazione consegue che le Assemblee non votano il rapporto della Commissione, bensì il preventivo e il consuntivo così come presentato nel messaggio dell'Ufficio patriziale, o eventualmente sulle modifiche dello stesso che vengono proposte nel rapporto della Commissione della gestione o in seduta assembleare secondo la procedura delle votazione eventuali.

Art. 70

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Assemblee straordinarie</p> <p>L'assemblea patriziale si raduna straordinariamente:</p> <p>a) ogni qualvolta l'ufficio patriziale lo ritiene opportuno;</p> <p>b) se richiesto da un numero di aventi diritto di voto corrispondente almeno ad un sesto del numero dei patrizi domiciliati nel comune o nei comuni del patriziato.</p>	<p>Assemblee straordinarie</p> <p>¹L'assemblea patriziale si raduna straordinariamente:</p> <p>a) ogni qualvolta l'ufficio patriziale lo ritiene opportuno;</p> <p>b) se richiesto da un numero di aventi diritto di voto corrispondente almeno ad un sesto del numero dei patrizi domiciliati nel comune o nei comuni del patriziato.</p> <p>²Entro un mese dalla presentazione, l'ufficio patriziale esamina se la domanda di cui alla lettera b del capoverso precedente è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione; riconosciutane la regolarità e la ricevibilità, convoca l'assemblea entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo.</p>

Commento

Viene completata la procedura dell'autoconvocazione dell'Assemblea comunale. Si riprende in sostanza la procedura dell'art. 19 LOC.

Art. 71

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Date e termine</p> <p>¹Il regolamento del patriziato fissa la data delle assemblee ordinarie, ritenuto che l'approvazione della gestione patriziale deve avvenire entro il 30 aprile, e l'approvazione del preventivo entro il 31 dicembre.</p> <p>²Il termine del 30 aprile può essere anche prorogato dal Dipartimento, su istanza dell'ufficio patriziale, fino al 30 giugno.</p> <p>³Il Dipartimento può autorizzare il rinvio per giustificati motivi o nel caso di concomitanze con votazioni o elezioni federali, cantonali, distrettuali, di circolo o comunali.</p>	<p>Date e termine</p> <p>¹Il regolamento del patriziato fissa la data delle assemblee ordinarie, ritenuto che l'approvazione della gestione patriziale deve avvenire entro il 30 aprile, e l'approvazione del preventivo entro il 31 dicembre.</p> <p>²L'ufficio patriziale, per giustificati motivi, può prorogare il termine della prima e della seconda assemblea ordinaria sino al 30 giugno e rispettivamente, sino al 28 febbraio.</p> <p>³Il Consiglio di Stato, su istanza motivata dell'ufficio patriziale, può prorogare eccezionalmente i termini di cui al cpv. 2.</p>

Commento

Per i termini delle Assemblee ordinarie, in particolare per le proroghe degli stessi, si adotta soluzione simile a quella delle Assemblee comunali (art. 17 LOC). Le richieste vanno inoltrate dall'Ufficio patriziale..

Di rilievo quindi che la proroga va richiesta all'Autorità superiore unicamente quando la data dell'Assemblea va oltre il 28 febbraio e il 30 giugno.

Art. 72a

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
	<p>Presidente dell'assemblea; ufficio presidenziale</p> <p>¹Ogni anno all'inizio della prima assemblea ordinaria viene nominato un Presidente, che sta in carica un anno.</p> <p>²L'ufficio presidenziale é completato ad ogni assemblea con la designazione di due scrutatori.</p> <p>³I membri dell'ufficio patriziale in carica o che lo furono nell'anno di cui si discute la gestione non possono far parte dell'ufficio presidenziale.</p>

Commento

Si introduce il principio della **designazione annuale** di un Presidente dell'Assemblea, affinché vi sia una certa stabilità nella conduzione della seduta, nonché un rappresentante fisso della stessa. Il Presidente sarà infatti la persona di riferimento cui rivolgersi per ogni comunicazione al Legislativo. **Egli starà in carica un anno.**

Al cpv. 3 viene ripreso l'attuale art. 77 cpv. 3 LOP per la parte riferita al Presidente.

Art. 75

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Casi di collisione</p> <p>¹Il patrizio il cui interesse personale è in collisione con quello del patriziato nell'oggetto posto in deliberazione non può prendere parte né alla discussione né al voto.</p> <p>²Per uguale titolo sono esclusi dalla discussione e dal voto i suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore. L'interesse di un ente di diritto pubblico non determina la collisione di interessi nei suoi membri.</p> <p>³La collisione esiste invece per gli amministratori di persone giuridiche aventi scopo di lucro.</p>	<p>Casi di collisione</p> <p>¹Un patrizio non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, partner registrati, conviventi di fatto, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore.</p> <p>²L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.</p> <p>³La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.</p>

Commento

La norma sulla collisione è stata allineata - per quanto necessario - al corrispettivo articolo della LOC sulla collisione in Assemblea comunale (art. 32 LOC).

Rispetto alla situazione attuale non vi sono sostanziali cambiamenti. Di rilievo unicamente: come a livello comunale la collisione non esisterà neppure per rapporto a gremi o enti di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici (cpv. 2). Collisione sussisterà invece pure in relazione a dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro (cpv. 3).

Estensione del grado di incompatibilità anche ai conviventi di fatto (cpv. 1), in linea con le modifiche alla legislazione cantonale (vedi modifiche delle puntuali leggi che menzionavano il *coniuge*, con estensione al *partner registrato*), entrate in vigore il 1.1.2007.

Art. 77

Versione attuale	Nuova versione <i>*parte nuova in grassetto</i>
<p>Funzionamento dell'assemblea</p> <p>¹Il regolamento del patriziato stabilisce le altre modalità di funzionamento dell'assemblea.</p> <p>²Esso deve in particolare disciplinare:</p> <p>a) il luogo, il giorno e l'ordine delle trattande;</p> <p>b) la composizione dell'ufficio presidenziale e i compiti;</p> <p>c) il verbale delle discussioni, i modi di tenuta e di approvazione;</p> <p>d) il sistema di voto;</p> <p>e) i messaggi e i rapporti, le forme ed i termini di presentazione e deposito;</p> <p>f) le commissioni, la loro composizione e gli attributi;</p> <p>g) le interpellanze e le mozioni con le forme ed i termini di presentazione;</p> <p>h) l'ordine e la pubblicità dell'assemblea.</p> <p>³Il presidente i membri ed i supplenti dell'ufficio patriziale in carica o che lo furono nell'anno di cui si discute la gestione non possono far parte dell'ufficio presidenziale né partecipare alle votazioni per la nomina della commissione della gestione e per l'approvazione del consuntivo</p>	<p>Funzionamento dell'assemblea</p> <p>¹Il regolamento del patriziato stabilisce le altre modalità di funzionamento dell'assemblea.</p> <p>²Esso deve in particolare disciplinare:</p> <p>a) il luogo, il giorno e l'ordine delle trattande;</p> <p>b) la composizione dell'ufficio presidenziale e i compiti;</p> <p>c) il verbale delle discussioni, i modi di tenuta e di approvazione;</p> <p>d) il sistema di voto;</p> <p>e) i messaggi e i rapporti, le forme ed i termini di presentazione e deposito;</p> <p>f) le commissioni, la loro composizione e gli attributi;</p> <p>g) le interpellanze e le mozioni con le forme ed i termini di presentazione;</p> <p>h) l'ordine e la pubblicità dell'assemblea.</p> <p>³Il presidente, i membri ed i supplenti dell'ufficio patriziale in carica o che lo furono nell'anno di cui si discute la gestione non possono partecipare alle votazioni per la nomina della commissione della gestione e per l'approvazione del consuntivo.</p>

Commento

E' stato aggiornato il cpv. 3 a seguito dell'inserimento del nuovo art. 72a LOP. Poiché già regolato in quest'ultimo disposto viene tolto dal cpv. 3 la regola per la quale il presidente, i membri ed i supplenti dell'ufficio patriziale in carica o che lo furono nell'anno di cui si discute la gestione non possono far parte dell'ufficio presidenziale.

Art. 84

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>b) Per parentela</p> <p>Non possono far parte contemporaneamente dello stesso ufficio come presidente, membro o supplente: coniugi, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.</p>	<p>b) Per parentela</p> <p>Non possono far parte contemporaneamente dello stesso ufficio come presidente, membro o supplente: coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.</p>

Commento

In seno all'Ufficio patriziale estensione del grado di incompatibilità anche ai conviventi di fatto, in linea con le modifiche di diverse legislazioni entrate in vigore il 1 gennaio 2007 (vedi commento art. 75).

Art. 85

<i>Versione attuale</i>	<i>Nuova versione</i> <i>*parte nuova in grassetto</i>
<p>Ricusa della carica</p> <p>La carica di presidente, di membro o di supplente dell'ufficio patriziale può essere riacusata per un'infermità che la rende eccessivamente gravosa o per un altro motivo grave.</p>	<p>Ricusa della carica</p> <p>Abrogato</p>

Commento

La rinuncia ad una carica pubblica è già regolata dall'art. 168 Legge sull'esercizio dei diritti politici.

Art. 87

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Procedura</p> <p>¹Le dimissioni per i motivi di cui all'art. 86 lett. a) e b) sono inoltrate all'ufficio patriziale e hanno effetto dopo due mesi dalla presentazione.</p> <p>²La ricusa e le dimissioni di chi invoca il motivo di cui agli art. 85 e 86 lett. c) sono decise dall'ufficio patriziale, riservato il ricorso al Consiglio di Stato che decide inappellabilmente.</p>	<p>Procedura</p> <p>¹Le dimissioni per i motivi di cui all'art. 86 lett. a) e b) sono inoltrate all'ufficio patriziale e hanno effetto dopo due mesi dalla presentazione.</p> <p>²La rinuncia alla carica e le dimissioni di chi invoca il motivo di cui agli artt. 85 e 86 lett. c) sono decise dall'ufficio patriziale, riservato il ricorso al Consiglio di Stato.</p>

Commento

Conformemente all'art. 151a LOP, le decisioni del Consiglio di Stato non possono più essere inappellabili. Viene stralciata l'ultima parte dell'attuale cpv. 2. E' stata inoltre apportata al disposto una piccola modifica redazionale: *ricusa* viene sostituita con il più appropriato termine *rinuncia*.

Art. 88

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Rifiuto di assumere la carica</p> <p>Nel caso in cui il presidente, un membro o un supplente dell'ufficio patriziale rifiutassero, senza legittimo motivo, di assumere la carica, il Consiglio di Stato diffida formalmente l'interessato a desistere dal diniego. Se la diffida rimane infruttuosa, il Consiglio di Stato ordina, con decisione inappellabile, la sostituzione del renitente, applicandogli nel contempo una multa sino a fr. 1000.--.</p>	<p>Rifiuto di assumere la carica</p> <p>Abrogato</p>

Commento

Vi è già una norma nella Legge speciale, sede appropriata per disposti del genere (cfr. art. 168 LEDP).

Art. 97

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Frequenza</p> <p>La partecipazione alle sedute è obbligatoria. L'assenza ingiustificata è punibile con una multa fino a fr. 20.-- per seduta inflitta dall'ufficio patriziale.</p>	<p>Frequenza</p> <p>¹La partecipazione alle sedute è obbligatoria.</p> <p>²Se il membro si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, l'ufficio segnala il caso all'autorità di vigilanza.</p>

Commento

Allineamento all'art. 96 LOC; le competenze di vigilanza (in particolare l'applicazione di sanzioni) sui membri dell'ufficio patriziale devono essere esercitate dall'Autorità di vigilanza e non direttamente dall'Ufficio patriziale, che può semmai richiamare informalmente l'interessato prima di segnalare la violazione all'Autorità superiore.

Art. 99

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Collisione</p> <p>Un membro dell'ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 75.</p>	<p>Collisione</p> <p>¹Un membro dell'ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 75.</p> <p>²L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.</p> <p>³La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.</p>

Commento

La norma sulla collisione è stata allineata all'art. 100 LOC.

Art. 109

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Sorpassi; crediti suppletori</p> <p>L'ufficio patriziale non può fare spese che non siano iscritte nel bilancio preventivo, né superare quelle iscritte, senza il consenso preliminare dell'assemblea o del consiglio patriziale, salvo nei casi di assoluta urgenza per i quali esso dovrà chiedere la ratifica alla prossima assemblea o riunione di consiglio.</p>	<p>Sorpassi di gestione corrente; credito suppletorio e sorpassi di credito</p> <p>¹L'ufficio patriziale non può fare spese che non siano iscritte nel bilancio preventivo, né superare quelle iscritte, senza il consenso preliminare dell'assemblea o del consiglio patriziale, salvo nei casi di assoluta urgenza per i quali esso dovrà chiedere la ratifica alla prossima assemblea o riunione di consiglio.</p> <p>²Il credito suppletorio è il complemento di un credito di investimento.</p> <p>³Il credito suppletorio deve essere richiesto se il sorpasso accertato sarà di almeno il 10% del credito originario e superiore a fr. 20'000.--; la richiesta deve essere presentata con apposito messaggio, non appena il sorpasso diventa prevedibile; per sorpassi inferiori è sufficiente chiedere la ratifica ad opera terminata.</p>

Commento

Disposizione adeguata ai contenuti dell'art. 168 LOC ed alla prassi già attualmente in auge.

E' stata introdotta una soglia pecuniaria sulla quale basare l'avvio della procedura di coinvolgimento immediato del Legislativo per quanto attiene ai sorpassi di credito. Ciò non permette di principio all'Ufficio patriziale di liberamente oltrepassare il credito d'investimento, ma tenendo conto delle normali esigenze dei cantieri dei rincari sui salari o sui materiali, di legittimare la presentazione dei relativi rendiconti a liquidazione finale in sede di messaggio sui consuntivi.

Le diverse fasi procedurali in caso di sorpasso di un credito concesso dall'Assemblea secondo l'art. 68 LOC, rispettivamente di necessità di un credito suppletorio sono così riassumibili:

Entità del sorpasso	Modalità di approvazione
<p>Sorpasso o credito suppletorio necessario < 10 % del credito oppure > 10% del credito ma < di fr. 20'000.--</p>	<p>Presentazione della richiesta di ratifica del sorpasso di credito con il messaggio sui conti consuntivi, ovvero: - spiegazioni nel messaggio dei conti + - punto separato si approvazione nel dispositivo di risoluzione</p>
<p>sorpasso > 10% del credito e > di fr. 20'000.--</p>	<p>Messaggio apposito con il sorpasso di credito</p>

Art. 120

Versione attuale	Nuova versione <i>*parte nuova in grassetto</i>
<p>a) rapporto di contravvenzione</p> <p>Il rapporto di contravvenzione deve indicare i fatti, il luogo, la data e il periodo in cui le infrazioni sono avvenute e le norme di legge o di regolamento violate.</p>	<p>a) rapporto di contravvenzione</p> <p>¹Il rapporto di contravvenzione deve indicare i fatti, il luogo, la data e il periodo in cui le infrazioni sono avvenute e le norme di legge o di regolamento violate.</p> <p>²L'ufficio patriziale lo intima al denunciato, assegnandogli un termine perentorio di quindici giorni per le osservazioni scritte.</p> <p>³È applicabile per il resto la legge di procedura per le cause amministrative.</p>

Commento

Per quanto attiene alle procedure contravvenzionali per una miglior garanzia procedurale viene completata la procedura di intimazione del rapporto di contravvenzione, in linea con quanto previsto dall'art. 147 LOC.

Art. 125

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Esposizione</p> <p>I regolamenti patriziali devono essere esposti al pubblico previo avviso agli albi:</p> <p>a) per un periodo di quindici giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute;</p> <p>b) nei patriziati a regime di consiglio patriziale inoltre per un periodo di trenta giorni durante il quale è data la facoltà di referendum.</p>	<p>Esposizione</p> <p>I regolamenti patriziali devono essere esposti al pubblico previo avviso agli albi:</p> <p>a) per un periodo di quindici giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute;</p> <p>b) nei patriziati a regime di consiglio patriziale inoltre per un periodo di quarantacinque giorni durante il quale è data la facoltà di referendum.</p>

Commento

Allineamento al nuovo art. 75 LOC, cui l'art. 78 cpv. 2 LOP rinvia esplicitamente.

Art. 129

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Promovimento e coordinamento alla pianificazione cantonale</p> <p>¹Il Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento competente, promuove l'utilizzazione razionale dei beni di proprietà patriziale, coordinata con la pianificazione cantonale e i programmi di sviluppo delle regioni.</p> <p>²Esso si avvale di una commissione in cui sono rappresentati l'Alleanza patriziale, i servizi e gli enti cantonali interessati.</p> <p>³Il regolamento della commissione ne stabilisce le competenze e il funzionamento.</p>	<p>Promovimento e coordinamento alla pianificazione cantonale</p> <p>¹Il Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento competente, promuove l'utilizzazione razionale dei beni di proprietà patriziale, coordinata con la pianificazione cantonale e la promozione socio - economica prevista dagli enti regionali di sviluppo.</p> <p>²Esso si avvale di una commissione in cui sono rappresentati l'Alleanza patriziale, i servizi e gli enti cantonali interessati.</p> <p>³Il regolamento della commissione ne stabilisce le competenze e il funzionamento.</p>

Commento

Adeguamento alla situazione attuale al cpv. 1.

Art. 131

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Limiti</p> <p>¹La vigilanza sui patriziati ha per oggetto:</p> <p>a) il controllo di legalità sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti da parte dei patriziati e dei loro organi;</p> <p>b) il controllo di opportunità, limitato all'arbitrio;</p> <p>c) la sorveglianza sull'amministrazione in genere e sulle decisioni degli organi patriziali riguardanti la gestione e l'impiego dei beni di proprietà patriziale;</p> <p>d) i provvedimenti adottati dal presidente dell'assemblea o del consiglio patriziale nell'ambito delle sue competenze.</p> <p>²A tale scopo è conferita al Dipartimento la facoltà di esame dei registri, dei libri contabili e degli archivi patriziali come pure sull'uso e sulla gestione dei beni patriziali.</p> <p>³Quando vi fosse indizio o sospetto di cattiva amministrazione, l'autorità di vigilanza è legittimata ad intervenire sia su denuncia privata, sia d'ufficio.</p>	<p>Oggetto</p> <p>¹La vigilanza sui patriziati ha per oggetto:</p> <p>a) il controllo di legalità sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti da parte dei patriziati e dei loro organi;</p> <p>b) il controllo di opportunità, limitato all'arbitrio;</p> <p>c) la sorveglianza sull'amministrazione in genere e sulle decisioni degli organi patriziali riguardanti la gestione e l'impiego dei beni di proprietà patriziale;</p> <p>d) i provvedimenti adottati dal presidente dell'assemblea o del consiglio patriziale nell'ambito delle sue competenze.</p> <p>²A tale scopo è conferita al Dipartimento la facoltà di esame dei registri, dei libri contabili e degli archivi patriziali come pure sull'uso e sulla gestione dei beni patriziali.</p> <p>³Abrogato</p>

Commento

Gli articoli sulla vigilanza sono stati adeguati laddove necessario alle corrispettive norme della LOC. Si potrà così far riferimento, con l'opportuna base legale, all'abbondante prassi e giurisprudenza in vigore per i Comuni.

Non si tratta di modifiche che stravolgono l'attuale assetto. Infatti per quanto attiene alla vigilanza, la LOP del 1992 è già stata modellata in base alla LOC allora in vigore. Si tratta quindi ora di recepire nella LOP le modifiche nel frattempo intervenute a livello di LOC.

Il concetto dell'attuale art. 131 cpv. 3 è stato inserito all'art. 131a cpv. 1 (vedi commento seguente).

Art. 131a

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
	<p>Limiti</p> <p>¹L'Autorità di vigilanza è legittimata ad intervenire sia su denuncia privata sia d'ufficio, quando vi fosse indizio o sospetto di cattiva amministrazione a detrimento di importanti interessi collettivi, rispettivamente si ravvisasse una violazione degli obblighi derivanti dalla carica.</p> <p>²Singole decisioni errate o viziate, adottate dagli organi patriziali, non costituiscono di per sé indizio o sospetto di cattiva amministrazione.</p> <p>³La procedura di vigilanza è una procedura sussidiaria, riservata ai casi in cui non sia possibile promuovere una normale procedura ricorsuale; se è pendente una procedura penale, il Consiglio di Stato sospende la procedura di vigilanza.</p>

Commento

Vedi commento precedente art. 131 LOP.

Il concetto dell'attuale art. 131 cpv. 3 è stato inserito all'art. 131a cpv. 1, con l'opportuno allineamento all'art. 196 cpv. 1 LOC per quanto riguarda i presupposti di intervento dell'Autorità di vigilanza, ovvero la presenza di un **indizio o sospetto di cattiva amministrazione a detrimento di importanti interessi collettivi, rispettivamente una violazione degli obblighi derivanti dalla carica.**

All'art. 131a cpv. 2 si specifica inoltre **che singole decisioni errate o viziate, adottate dagli organi patriziali, non costituiscono di per sé indizio o sospetto di cattiva amministrazione** (cfr art. 196 cpv. 2 LOC).

Rispetto ad ora si precisa così meglio il concetto per cui una procedura di vigilanza può trovare spazio non per qualsiasi problema o violazione, bensì solo in presenza di violazioni qualificate, che denotano cattiva amministrazione, rispettivamente per violazione dei doveri della carica.

Infine all'art. 131a cpv. 3 LOP si riprende quanto previsto all'art. 196 a cpv. 1 LOC secondo il quale la procedura di vigilanza è una procedura sussidiaria, riservata ai casi in cui non sia possibile promuovere una normale procedura ricorsuale. Se è pendente una procedura penale, il Consiglio di Stato sospende la procedura di vigilanza.

Art. 132

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Annullamento di decisioni degli organi patriziali</p> <p>¹Il Consiglio di Stato come autorità di vigilanza può annullare le risoluzioni degli organi patriziali:</p> <p>a) quando violano le norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti;</p> <p>b) quando fossero in modo manifesto di grave pregiudizio agli interessi del patriziato; in questo caso tale facoltà si prescrive nel termine di dieci anni dalla decisione.</p> <p>²È riservata ai terzi l'azione di risarcimento.</p>	<p>Annullamento di decisioni degli organi patriziali</p> <p>¹L'Autorità di vigilanza può adottare provvedimenti particolari o annullare le risoluzioni degli organi patriziali, allorquando, cumulativamente:</p> <p>a) l'agire degli organi patriziali violi manifestamente norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti;</p> <p>b) lo impongano importanti e preponderanti interessi collettivi.</p> <p>²La facoltà di annullare le risoluzioni degli organi patriziali si prescrive nel termine di cinque anni dalla loro crescita in giudicato; è riservata ai terzi l'azione di risarcimento.</p>

Commento

Vedi commento al precedente art. 131 LOP.

L'art. 132 è stato completato con un allineamento parziale all'art. 196c LOC.

Art. 133

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Sanzioni disciplinari: a) Nell'ambito delle funzioni</p> <p>¹Il Consiglio di Stato può infliggere ai membri ed ai supplenti dell'ufficio patriziale, della commissione della gestione, del consiglio patriziale e degli uffici presidenziali colpevoli di inosservanza delle disposizioni legali, degli ordini dell'autorità di vigilanza o di grave negligenza nell'esercizio delle loro funzioni i seguenti provvedimenti: a) il richiamo; b) l'ammonimento; c) la multa fino a un massimo di fr. 2'000.--; d) la sospensione dalla carica fino a un massimo di sei mesi.</p> <p>²I provvedimenti di cui alle lett. a), b) e c) si applicano pure a coloro che non sono più in carica.</p> <p>³Ogni provvedimento dev'essere motivato e preceduto da un'inchiesta nella quale è data all'interessato la possibilità di giustificarsi.</p> <p>⁴Il Consiglio di Stato può ordinare la pubblicazione all'albo dei provvedimenti presi; nel caso di sospensione la pubblicazione è obbligatoria.</p> <p>⁵I provvedimenti disciplinari si prescrivono nel termine di cinque anni dal compimento dei fatti.</p> <p>⁶Le multe non possono essere messe a carico della cassa patriziale.</p>	<p>Sanzioni disciplinari: a) Nell'ambito delle funzioni</p> <p>¹Il Consiglio di Stato può infliggere ai membri ed ai supplenti dell'ufficio patriziale, della commissione della gestione, del consiglio patriziale e degli uffici presidenziali colpevoli di inosservanza delle disposizioni legali, degli ordini dell'autorità di vigilanza o di grave negligenza nell'esercizio delle loro funzioni i seguenti provvedimenti: a) abrogato; b) l'ammonimento; c) la multa fino a un massimo di fr. 2'000.--; d) la sospensione dalla carica fino a un massimo di sei mesi; e) la destituzione.</p> <p>²I provvedimento, di cui alla lett. e), si applica nei casi di gravi e ripetute violazioni nell'esercizio dei propri incumbenti.</p> <p>³Ogni provvedimento dev'essere motivato e preceduto da un'inchiesta nella quale è data all'interessato la possibilità di giustificarsi.</p> <p>⁴Il Consiglio di Stato può ordinare la pubblicazione all'albo dei provvedimenti presi; nel caso di sospensione o di destituzione la pubblicazione è obbligatoria.</p> <p>⁵I provvedimenti disciplinari si prescrivono nel termine di cinque anni dal compimento dei fatti.</p> <p>⁶Le multe non possono essere messe a carico della cassa patriziale.</p>

Commento

Vedi commento art. 131.

L'art. 133 è stato uniformato laddove necessario all'art. 197 LOC.

Art. 134

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>b) Sospensione per altri motivi</p> <p>¹Se un membro dell'ufficio patriziale è perseguito per crimini o delitti, il Consiglio di Stato può sospenderlo dalle sue funzioni. Esso è sostituito in tal caso da un supplente.</p> <p>²La sospensione può inoltre essere decisa dal Consiglio di Stato quando un membro dell'ufficio patriziale si trova in stato di insolvenza e gli interessi del patriziato potrebbero venire compromessi.</p> <p>³L'interessato dev'essere udito prima del provvedimento.</p>	<p>b) Sospensione per altri motivi</p> <p>¹Se un membro dell'ufficio patriziale è perseguito per crimini o delitti, il Consiglio di Stato può sospenderlo dalle sue funzioni. Esso è sostituito in tal caso da un supplente.</p> <p>²La sospensione può essere decisa dal Consiglio di Stato quando nei confronti di un membro di un ufficio patriziale, ai sensi della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento, fossero adottati i seguenti provvedimenti:</p> <p>a) rilascio di un attestato di carenza beni;</p> <p>b) dichiarazione di fallimento.</p> <p>³L'interessato dev'essere udito prima del provvedimento.</p>

Commento

Vedi commento art. 131 LOP.
Adeguamento all'art. 198 cpv. 2 LOC

Art. 136

<i>Versione attuale</i>	<i>Nuova versione</i> *parte nuova in grassetto
<p>Rimedi di diritto</p> <p>La persona contro la quale è stato preso un provvedimento in applicazione degli artt. da 133 a 135 può ricorrere nel termine di quindici giorni al Tribunale cantonale amministrativo.</p>	<p>Rimedi di diritto</p> <p>Abrogato</p>

Commento

Vedi commento art. 131 LOP.

I contenuti dell'attuale art. 135 sono ripresi al nuovo cpv. 7 dell'art. 133 e al nuovo cpv. 2 dell'attuale art. 145.

Art. 141

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Fusione; disconoscimento</p> <p>Perdurando i motivi d'intervento di cui agli artt. 138 e 139, il Consiglio di Stato può avviare d'ufficio il procedimento di fusione a norma dell'art. 36, rispettivamente di disconoscimento a norma dell'art. 38.</p>	<p>Aggregazione, disconoscimento</p> <p>Perdurando i motivi d'intervento di cui agli artt. 138 e 139, il Consiglio di Stato può avviare d'ufficio il procedimento di aggregazione a norma dell'art. 35, rispettivamente di disconoscimento a norma dell'art. 38.</p>

Commento

Allineato nella terminologia all'art. 34 LOP.

Art. 142

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Spese di intervento e d'inchiesta</p> <p>¹Il Consiglio di Stato può recuperare le spese d'intervento o d'inchiesta fino ad un importo massimo di fr. 10'000.--.</p> <p>²Le spese accollate al patriziato sono a carico della cassa patriziale.</p>	<p>Spese di intervento e d'inchiesta</p> <p>¹Il Consiglio di Stato può recuperare le spese d'intervento o d'inchiesta fino ad un importo massimo di fr. 10'000.--.</p> <p>²Le spese accollate al patriziato sono a carico della cassa patriziale.</p> <p>³Se l'istanza è infondata l'istante deve essere tenuto a pagare le spese.</p>

Commento

Vedi commento art. 131.

Allineamento all'art. 204 cpv. 3 LOC, con l'inserimento del cpv. 3.

Art. 144

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Mancata approvazione dei conti</p> <p>Se i conti patriziali, o parte di essi, non sono approvati, l'ufficio patriziale ne fa immediato rapporto al Consiglio di Stato, il quale ordina un'inchiesta e adotta adeguati provvedimenti.</p>	<p>Mancata approvazione dei conti e dei sorpassi di credito</p> <p>Se i conti patriziali o parte di essi, come pure i sorpassi di credito, non sono approvati, l'ufficio patriziale ne fa immediato rapporto al Consiglio di Stato, che statuisce in merito.</p>

Commento

Vedi commento art. 131 LOP.

Allineamento all'art. 206 LOC; l'intervento dell'Autorità superiore è dato anche in caso di reiezioni di sorpassi, ciò che succede già attualmente.

Art. 159

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Modifica di leggi esistenti</p> <p>Sono modificate le seguenti leggi: a) legge sull'elezione degli uffici e dei consigli patriziali del 25 marzo 1965:</p> <p>Epoca e sistema di elezione</p> <p>Art. 1 Le elezioni patriziali avvengono alla data fissata dal Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 65 della legge organica patriziale, a scrutinio segreto, per schede separate, secondo il sistema della maggioranza relativa. L'assemblea, nella forma dello scrutinio popolare, elegge il presidente, i membri ed i supplenti dell'ufficio patriziale e, laddove è istituito, il consiglio patriziale.</p>	<p>Modifica di leggi esistenti</p> <p>Abrogato</p>

Commento

Articolo da abrogare, siccome la legge del 1965 è stata sostituita dalla Legge sulle elezioni patriziali del 10 novembre 2008.

II. 2.2 RALOP

Art. 8

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Pubblico concorso: a) Modalità (art. 15 legge)</p> <p>¹L'avviso di concorso per i lavori e le forniture al patriziato deve indicare: a) la natura del lavoro o della fornitura da eseguire; b) l'Ufficio presso il quale gli interessati possono prendere conoscenza degli eventuali atti accompagnanti il concorso (capitolato, piani d'esecuzione, ecc.); c) se del caso, l'importo e la forma della garanzia di cui dev'essere corredata ogni offerta; d) il giorno, l'ora e il luogo di eventuali sopralluoghi; e) il giorno e l'ora nei quali le offerte devono pervenire all' Ufficio patriziale; f) il giorno, l'ora, e il luogo di apertura pubblica delle offerte.</p> <p>²L'avviso di concorso può prevedere ulteriori formalità.</p>	<p>Pubblico concorso: a) Modalità (art. 12 legge)</p> <p>¹L'avviso di concorso per le alienazioni, gli affitti e le locazioni di beni di proprietà patriziale deve indicare: a) il bene oggetto del concorso (numero particella, ubicazione, destinazione del bene, ecc.) e l'eventuale importo minimo d'offerta; b) le modalità attraverso le quali gli interessati possono prendere conoscenza degli eventuali atti accompagnanti il concorso (capitolato, ecc.); c) se del caso, l'importo e la forma della garanzia di cui dev' essere corredata ogni offerta; d) il giorno, l'ora e il luogo di eventuali sopralluoghi; e) il giorno e l'ora nei quali le offerte devono pervenire all' Ufficio patriziale; f) il giorno, l'ora, e il luogo di apertura pubblica delle offerte.</p> <p>²L'avviso di concorso può prevedere ulteriori formalità.</p> <p>³E' riservato l'art. 13 della Legge sul diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo del 30 gennaio 2007.</p>

Commento

Secondo l'art. 2 lett. a Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche del 12 settembre 2006, anche i Patriziati sono soggetti all'applicazione della procedura per l'aggiudicazione di ogni genere di commesse di cui alla specifica legge. Conseguentemente il vigente art. 8 RLOP è stato riformulato tenendo conto dell'art. 12 LOP che disciplina il tema delle alienazioni, degli affitti e delle locazioni dei beni di proprietà del Patriziato.

Art. 30

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Allestimento e aggiornamento registro (art. 57 legge)</p> <p>La cancelleria comunale fornisce gratuitamente all'Ufficio patriziale i dati necessari per l'allestimento e l'aggiornamento del registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi.</p>	<p>Allestimento e aggiornamento registro (art. 57 legge)</p> <p>¹La cancelleria comunale fornisce gratuitamente all'Ufficio patriziale i dati necessari per l'allestimento e l'aggiornamento del registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi.</p> <p>²È inoltre riservato l'accesso ai dati di Movpop secondo gli art. 8 cpv. 1 e 3 della Legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione e l'art. 30 cpv. 1 del Regolamento di applicazione.</p>

Commento

A Patriziati é ora concessa la possibilità di accedere ai dati della banca dati Movpop per procedere all'allestimento e all'aggiornamento del registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi, e non, come finora, unicamente presso la Cancelleria comunale (cfr. cpv. 1); da qui il riferimento alla Legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione é indispensabile.

Art. 31

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Commissione di coordinamento (art. 129 cpv. 2 legge)</p> <p>¹La Commissione di cui all'art. 129 della legge è composta da 6 membri e un Presidente nominati, ogni quattro anni, dal Consiglio di Stato.</p> <p>²Il Consiglio di Stato designa pure un segretario della Commissione.</p>	<p>Commissione di coordinamento (art. 129 cpv. 2 legge)</p> <p>¹La Commissione di cui all'art. 129 della legge è composta da 6 membri e un Presidente nominati, ogni quattro anni, dal Consiglio di Stato.</p> <p>²Il Consiglio di Stato designa pure il segretario della Commissione.</p>

Commento

Piccola correzione ortografica.

Parte III

Modifiche LOP, RALOC e Regolamento sulla gestione finanziaria e la tenuta e la tenuta della contabilità dei Patriziati concernenti aspetti contabili e finanziari

Parte III

Modifiche LOP, RALOP e Regolamento sulla gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati concernenti aspetti contabili e finanziari

III.1 Aspetti principali delle modifiche

- **Fondo di aiuto patriziale**

(art. 27 LOP; artt. 17, 23a, 23b e 32 RALOP)

Sono esplicitati l'obbligo dei Patriziati di **collaborare nella dichiarazione dei redditi**, nonché la possibilità per il Dipartimento delle istituzioni di procedere d'ufficio in caso di inadempienza (art. 27 LOP).

In base all'art. 17 RALOP, le **decisioni** di aiuto sono ora delegate al **Dipartimento delle istituzioni** (prima la competenza era il Consiglio di Stato). Contro le decisioni del Dipartimento sarà data la possibilità di ricorso al Governo (vedi abrogazione dell'art. 32 RALOP).

Infine gli art. 23a e 23b RALOP definiscono le aliquote di prelievo sulla vendita di beni pariziali, rispettivamente sugli altri redditi. Queste non saranno quindi più decise anno per anno con una risoluzione governativa, bensì sono fissate direttamente nel Regolamento d'applicazione. Le aliquote sono:

- Vendite di beni patriziali: l'aliquota applicata alle vendite di beni patriziali è fissata al 2% del reddito netto
- Altri redditi: l'aliquota applicata ai redditi è fissata al 8.5% del reddito netto.

- **Tenuta della contabilità**

(art. 113 LOP; artt. 4 e 22a RgfLOP)

E' stato fissato l'obbligo di tenere la **contabilità a partita doppia** (art. 113 cpv. 2 LOP e art. 4 cpv. 1 RgfLOP), mentre al Dipartimento delle istituzioni e alla Sezione degli enti locali è dato il compito di emanare direttive che fissino i requisiti minimi e le regole di adattamento del bilancio (art. 4 cpv. 2 RgfLOP). L'adattamento dovrà essere realizzato entro 5 anni (art. 22a RgfLOP). Al proposito verranno quindi emanate le Direttive in merito.

- **Contributo per opere pubbliche**

(abrogazione art. 18 LOP)

E' abrogata la possibilità di chiamare i patriziati a contribuire finanziariamente all'esecuzione di opere pubbliche comunali, nel caso di comuni facenti capo alla perequazione finanziaria intercomunale, regola desueta e mai applicata.

III. 2 Modifiche LOP, RALOP e Regolamento sulla gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei Patriziati e relativo commento

III. 2.1 LOP

Art. 19

Versione attuale	Nuova versione *parte modifica in grassetto
<p>Contributo per opere pubbliche</p> <p>Quando il comune fa capo alla perequazione finanziaria intercomunale il patriziato può essere chiamato, avuto riguardo alla sua situazione patrimoniale, a contribuire al finanziamento delle opere pubbliche interessanti il comune medesimo e la cui esecuzione fosse decisa nel periodo compreso nei tre anni precedenti e i tre anni successivi alla domanda di aiuto, limitatamente alle disponibilità del patriziato. La misura del contributo è stabilita dal Consiglio di Stato nel limite massimo del 30%.</p>	<p>Contributo per opere pubbliche</p> <p>Abrogato</p>

Commento

Questo articolo è nato in riferimento ai Comuni che in base all'abrogata Legge sulla compensazione finanziaria intercomunale (LCInt) erano al beneficio della copertura del disavanzo (allora denominati Comuni "in compensazione"). Con l'entrata in vigore nel 2003 della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI), subentrata alla LCInt, è stata a suo tempo effettuata la modifica redazionale della prima frase da "compensazione finanziaria" a "perequazione finanziaria intercomunale".

Di rilievo tuttavia il fatto che la misura prevista dall'art. 19 non é mai stata messa in atto: difficilmente lo potrà essere in futuro, nella misura in cui i Comuni, in seguito ai processi di aggregazione, diventano più grandi e con maggiori disponibilità finanziarie rispetto, in generale, ai Patriziati.

Si propone perciò di abrogare l'articolo.

Art. 27

Versione attuale	Nuova versione *parte modifica in grassetto
<p>b) Amministrazione e finanziamento</p> <p>¹ Il fondo di aiuto patriziale è amministrato dal Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento competente, assistito da una Commissione consultiva composta da uno stesso numero di membri in rappresentanza dello Stato e di delegati del patriziato.</p> <p>² Il fondo è alimentato con i seguenti mezzi:</p> <p>a) il contributo annuale dei patriziati, calcolato tra il 2% e il 10% del reddito netto delle vendite di beni patriziali, dei capitali, degli affitti, delle locazioni e dei diritti di superficie se complessivamente superano i fr. 5000.--. Il regolamento di applicazione stabilisce i criteri e le modalità di determinazione del reddito netto;</p> <p>b) il contributo annuale del Cantone pari almeno a quello dei patriziati di cui alla lettera a);</p> <p>c) la devoluzione dei beni dei patriziati sconosciuti.</p> <p>³ Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione consultiva, fissa in un regolamento le percentuali per anno e per categoria di reddito netto, le modalità, le condizioni e i criteri per il prelievo ed il versamento del contributo di cui alla lett. a).</p> <p>⁴ Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione consultiva, può ridurre o abbandonare il contributo su richiesta del patriziato interessato che verrebbe a trovarsi, a causa del contributo imposto, in una evidente situazione di disagio finanziario.</p>	<p>b) Amministrazione e finanziamento</p> <p>¹ Il fondo di aiuto patriziale è amministrato dal Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento competente, assistito da una Commissione consultiva composta da uno stesso numero di membri in rappresentanza dello Stato e di delegati del patriziato.</p> <p>² Il fondo è alimentato con i seguenti mezzi:</p> <p>a) il contributo annuale dei patriziati, calcolato tra il 2% e il 10% del reddito netto delle vendite di beni patriziali, dei capitali, degli affitti, delle locazioni e dei diritti di superficie se complessivamente superano i fr. 5000.--. Il regolamento di applicazione stabilisce i criteri e le modalità di determinazione del reddito netto;</p> <p>b) il contributo annuale del Cantone pari almeno a quello dei patriziati di cui alla lett. a);</p> <p>c) la devoluzione dei beni dei patriziati sconosciuti.</p> <p>³ I patriziati sono tenuti a presentare annualmente la dichiarazione dei redditi netti di cui al cpv. 2 lett. a). Essi devono compilare il modulo in modo completo e inviarlo, con gli allegati prescritti, al Dipartimento entro il termine stabilito.</p> <p>⁴ Il patriziato che omette di inviare la dichiarazione dei redditi o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediare entro un congruo termine.</p> <p>⁵ Se nonostante la diffida il patriziato non presenta la dichiarazione dei redditi, il Dipartimento li determina d'ufficio in base a una valutazione che tenga conto delle precedenti tassazioni e dell'evoluzione patrimoniale.</p> <p>⁶ Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione consultiva, fissa in un regolamento le percentuali per anno e per categoria di reddito netto, le modalità, le condizioni e i criteri per il prelievo ed il versamento del contributo di cui alla lett. a).</p>

	<p>Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione consultiva, può ridurre o abbandonare il contributo su richiesta del patriziato interessato che verrebbe a trovarsi, a causa del contributo imposto, in una evidente situazione di disagio finanziario.</p>
--	--

Commento

Sono stati inseriti tre capoversi (3, 4 e 5) che esplicitano l'obbligo dei patriziati di collaborare nella definizione dei redditi sottoposti al loro contributo al fondo; si definisce inoltre un minimo di procedura in caso di inadempienza da parte dei patriziati, dando al Dipartimento delle istituzioni la competenza di determinare d'ufficio la dichiarazione dei redditi.

I nuovi capoversi 6 e 7 riprendono esattamente i precedenti capoversi 3 e 4.

Art. 113

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Contabilità armonizzata</p> <p>¹Il regolamento del patriziato deve stabilire in base all'importanza finanziaria del patriziato se applicare i principi e le norme di gestione finanziaria, di contabilità e di controllo, stabiliti dalla legge organica comunale.</p> <p>²Il Consiglio di Stato può decidere l'introduzione graduale della contabilità armonizzata in tutti i patriziati.</p>	<p>Contabilità armonizzata</p> <p>¹Il regolamento del patriziato deve stabilire in base all'importanza finanziaria del patriziato se applicare i principi e le norme di gestione finanziaria, di contabilità e di controllo, stabiliti dalla legge organica comunale.</p> <p>²Il Consiglio di Stato introduce la contabilità a partita doppia in tutti i patriziati. Il regolamento ne stabilirà modalità e tempi.</p>

Commento

La diversità delle attività dei Patriziati rende problematica l'introduzione di un piano contabile armonizzato su modello di quello comunale. Per contro sembra opportuno incoraggiare l'utilizzo perlomeno della contabilità a partita doppia, che va progressivamente raggiunta.

III. 2.2 RALOP

Art. 17

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
II) Esame (art. 26 cpv. 2 legge) L'aiuto è deciso dal Consiglio di Stato a dipendenza delle disponibilità del fondo.	II) Decisione; autorità competente (art. 26 cpv. 2 legge) L'aiuto è deciso dal Dipartimento delle istituzioni.

Commento

Questo articolo è stato oggetto di una modifica sostanziale rispetto alla versione vigente. Infatti si è approfittato di questa revisione per demandare la competenza decisionale in merito alla concessione degli aiuti particolari ai Patriziati al Dipartimento delle istituzioni, invece del Consiglio di Stato. Questo approccio comporta due vantaggi; il primo sgraverà il Consiglio di Stato di questa competenza ed il secondo permetterà al Patriziato, oggetto del diniego, di impugnare la decisione dipartimentale davanti all'Esecutivo cantonale. Inoltre, siccome ovvio, si è stralciato il concetto secondo cui la decisione di aiuto è presa a dipendenza della disponibilità del fondo!

Art. 23a

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
	<p>Aliquote di prelievo per il finanziamento del fondo di aiuto patriziale (art. 27 cpv. 2 lett. a legge)</p> <p>I) Vendite di beni patriziali</p> <p>L'aliquota applicata alle vendite di beni patriziali ai sensi dell'art. 19 è fissata al 2% del reddito netto.</p>

Commento

È stata modificata la prassi secondo cui le aliquote venivano fissate con risoluzione governativa dopo la determinazione dell'imponibile, passando ad aliquote fissate direttamente nel Regolamento, coerentemente a quanto stabilito nell'art. 27 cpv. 6 LOP ("Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione consultiva, *fissa in un regolamento...*").

Questo cambiamento permetterà di giungere all'incasso dei contributi patriziali prima di quanto succede ora; fissata nel Regolamento l'aliquota, si potrà in effetti inviare al Patriziato la tassazione e il contributo da versare man mano che le dichiarazioni vengono elaborate.

Le aliquote proposte sono state calcolate per incassare all'incirca fr. 500'000.--, come da preventivo 2013.

Le fluttuazioni nell'importo prelevato, dovute a variazioni dei redditi tassabili, saranno gestite, nel breve periodo, tramite la riserva del fondo. Nel caso di un persistere di importanti scostamenti tra fabbisogno e prelievo, si procederà con la modifica delle aliquote, aggiornando il Regolamento.

Questo cambiamento di sistema sarà applicato la prima volta per la tassazione 2013, effettuata sui redditi 2011 dei Patriziati.

Art. 23b

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
	<p>II) Altri redditi</p> <p>L'aliquota applicata ai redditi di cui agli artt. 20-22 è fissata al 8.5% del reddito netto.</p>

Commento

Vedi commento al precedente art. 23a.

Art. 32

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Reclamo</p> <p>¹ Contro le decisioni prese nell' ambito degli interventi finanziari di cui agli articoli 26 e 27 della legge, l' Ufficio patriziale può interporre reclamo alla Sezione degli enti locali, entro 15 giorni dall' intimazione.</p> <p>² Il reclamo, presentato per iscritto e motivato, deve indicare le prove e contenere le conclusioni.</p>	<p>Reclamo</p> <p>Abrogato</p>

Commento

L'art. 17 RALOP rispettivamente il nuovo art. 23g RALOP prevedono entrambi che la competenza decisionale è del Dipartimento delle istituzioni, risulta inutile mantenere la procedura del reclamo.

Per contro, conformemente all'art. 151 LOP, le decisioni del Dipartimento saranno impugnabili davanti al Consiglio di Stato le cui risoluzioni potranno essere oggetto di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

III. 2.3 Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati

Art. 4

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Tenuta della contabilità</p> <p>La contabilità va tenuta con il sistema della partita doppia o della partita semplice.</p>	<p>Tenuta della contabilità</p> <p>¹La contabilità va tenuta con il sistema della partita doppia.</p> <p>²Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, elabora i requisiti minimi del piano dei conti da adottare per l'introduzione della partita doppia. Esso definisce pure le regole per l'adattamento del bilancio.</p>

Commento

Il nuovo art. 113 cpv. 2 LOP, impone l'introduzione della contabilità con il sistema della partita doppia in tutti i patriziati. Per contro non si parla più di contabilità armonizzata. L'articolo demanda al regolamento la definizione delle modalità e dei tempi per raggiungere tale obiettivo. Per i motivi che precedono è stato modificato il **cpv. 1** dell'art. 4 RgfLOP.

Il **cpv. 2** delega al Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, l'emanazione di direttive che fissino dei requisiti minimi per il piano dei conti dei Patriziati, nonché le modalità di trasposizione dei bilanci da un sistema all'altro. In quest'ultimo ambito, come lo fu per i Comuni, si tratterà in particolare di trovare delle regole per la rivalutazione dei beni amministrativi.

Art. 22a

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
	<p>Norma transitoria</p> <p>I patriziati che tengono la contabilità a partita semplice, adottano il sistema a partita doppia entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica.</p>

Commento

Trattasi della norma transitoria che definisce i tempi (5 anni) dell'introduzione in tutti i Patriziati della partita doppia. Si vedano anche i commenti agli art. 113 LOP e 4 RgfLOP.

FORMULARI

Formulario A: Domanda preliminare

Formulario B: Domanda definitiva

Formulario C: Richiesta di acconto

Formulario D: Richiesta del saldo

DOMANDA PRELIMINARE

(art. 23f RALOP)

Osservazione: il presente formulario, adeguatamente compilato e sottoscritto dall'Ente capofila, va sottoposto alla Sezione degli enti locali unitamente all'incarto di **domanda preliminare**.

1. DENOMINAZIONE PROGETTO

.....

2. PATRIZIATO CAPOFILA

.....

Indirizzo	
NAP - Località	
no. telefono	No. natel
Indirizzo e-mail	@.....
Persona responsabile	
no. telefono	No. natel
Indirizzo e-mail	@.....

3. ENTI ATTIVI NEL PROGETTO

Comune:
Patriziato 1:
Patriziato 2:
Patriziato 3:
Patriziato 4:
Patriziato 5:

4. CONTROLLO DOCUMENTI (segnare crocetta nel riquadro)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> a) Programma d'intervento previsto | <i>Rapporto esaustivo sulla proposta d'intervento</i> |
| <input type="checkbox"/> b) Progetto di massima | <i>Piani, Relazione tecnica, Preventivo di spesa, Programma d'attuazione</i> |
| <input type="checkbox"/> c) Progetto accordo programmatico | <i>Convenzione o mandato di prestazione</i> |
| <input type="checkbox"/> d) Piano di finanziamento provvisorio | <i>Quote di partecipazione degli Enti coinvolti, Eventuali sussidi, Presunte partecipazioni esterne, Parte scoperta.</i> |
| <input type="checkbox"/> e) Autocertificazione dell'Ente capofila | <i>di funzionamento dei propri organi e stato di approvazione dei conti preventivi e consuntivi</i> |

5. TIPO DI PROGETTO (segnare crocetta nel riquadro – anche più di una)**5.1 Tipologia:**

- Valorizzazione del patrimonio boschivo e risanamento selvicolturale
- Risanamento e ripristino di prati e pascoli
- Ripristino e manutenzione straordinaria di sentieri
- Ripristino di beni da danni della natura
- Riordino comprensoriale nel contesto di una pianificazione territoriale consolidata
- Conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale legato al territorio
- Riordino comprensoriale nel contesto di una pianificazione territoriale consolidata
- Altri interventi di rilevante interesse paesaggistico

5.2 Breve descrizione:

.....

5.3 Aspetti finanziari:

PREVENTIVO PRESUMIBILE	100	%		Fr.
Mezzi propri previsti:				-Fr.
1. Comune	%	Fr.	
2. Patriziato di	%	Fr.	
3. Patriziato di	%	Fr.	
4. Patriziato di	%	Fr.	
5. Patriziato di	%	Fr.	
6. Patriziato di	%	Fr.	
Sussidi e partecipazioni di terzi:				-Fr.
7.	%	Fr.	
8.	%	Fr.	
9.	%	Fr.	
IMPORTO RESIDUO	%		Fr.

6. DICHIARAZIONE, DATA, TIMBRO, E FIRME

Con la presente si conferma l'attendibilità delle indicazioni rilasciate, approvate dall'Ufficio patriziale in data, con risoluzione no.:

Per l'Ente Capofila
 (Bollo e firme):

Luogo e data: Il/la Presidente: Il/la Segretario/a

PREAVVISI (lasciare in bianco)			
Preavviso	Data:	Risultanza:	Osservazioni:
Ispettore:	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Commissione:	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Ispettore:	Lettera a Capofila

DOMANDA DEFINITIVA

(art. 23g RALOP)

Osservazione: il presente formulario, adeguatamente compilato e sottoscritto dall'Ente capofila, va sottoposto alla Sezione degli enti locali unitamente all'incarto di **domanda definitiva**.

1. DENOMINAZIONE PROGETTO

.....

2. PATRIZIATO CAPOFILA

.....

Indirizzo	
NAP - Località	
no. telefono	No. natel
Indirizzo e-mail@.....	
Persona responsabile	
no. telefono	No. natel
Indirizzo e-mail@.....	

3. ENTI ATTIVI NEL PROGETTO

Comune:
Patriziato 1 (capofila):
Patriziato 2:
Patriziato 3:
Patriziato 4:
Patriziato 5:

4. CONTROLLO DOCUMENTI (segnare crocette nei riquadri)

a) Accordo programmatico Convenzione oppure Mandato di prestazione

b) Progetto definitivo Piani
 Relazione tecnica
 Preventivo di spesa (per lotti)
 Programma di attuazione

		Messaggio	Rapporto com. gest.	Estratto decis. leg.
<input type="checkbox"/> c) Credito stanziato	<input type="checkbox"/> Comune	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Patriziato 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Patriziato 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Patriziato 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Patriziato 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Patriziato 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. TIPO DI PROGETTO (segnare crocetta nel riquadro – anche più di una)

5.1 Tipologia:

- Valorizzazione del patrimonio boschivo e risanamento selvicolturale
- Risanamento e ripristino di prati e pascoli
- Ripristino e manutenzione straordinaria di sentieri
- Ripristino di beni da danni della natura
- Riordino comprensoriale nel contesto di una pianificazione territoriale consolidata
- Conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale legato al territorio
- Riordino comprensoriale nel contesto di una pianificazione territoriale consolidata
- Altri interventi di rilevante interesse paesaggistico
- Atti preparatori per la concretizzazione dei progetti

5.2 Esito domanda preliminare

Lettera Sezione degli enti locali del, con esito: positivo negativo

5.3 Aspetti finanziari:

PREVENTIVO DEFINITIVO	100	%	Fr.
Mezzi propri previsti:			-Fr.
1. Comune	%	Fr.
2. Patriziato di	%	Fr.
3. Patriziato di	%	Fr.
4. Patriziato di	%	Fr.
5. Patriziato di	%	Fr.
6. Patriziato di	%	Fr.
Sussidi e partecipazioni di terzi:			-Fr.
7.	%	Fr.
8.	%	Fr.
9.	%	Fr.
IMPORTO RESIDUO	%	Fr.

6. DICHIARAZIONE, DATA, TIMBRO, E FIRME

Con la presente si conferma l'attendibilità delle indicazioni rilasciate, approvate dall'Ufficio patriziale in data, con risoluzione no.:

Per l'Ente Capofila (Bollo e firme):

Luogo e data: Il/la Presidente:

Il/la Segretario/a

PREAVVISI (lasciare in bianco)			
Preavviso	Data:	Risultanza:	Osservazioni:
Ispettore:	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Commissione:	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Dipartimento:	Ris. DIP

RICHIESTA DI ACCONTO no.

(art. 23h cpv. 1 RALOP)

PROGETTO:	
CAPOFILA:	
Risoluzione dipartimentale	no. del
Aiuto stanziato:	Fr.

1.0 SITUAZIONE PROGETTO	
1.1 Preventivo approvato dal Cantone	Fr. <input style="width: 50px;" type="text"/>
1.2 Aiuto cantonale in base agli artt. 27a e 27b LOP	Fr. <input style="width: 50px;" type="text"/>
1.3 Preventivo aggiornato (alla data della richiesta dell'acconto)	Fr. <input style="width: 50px;" type="text"/>
1.4 Pagamenti preavvisati	Fr. <input style="width: 50px;" type="text"/>
1.5 Pagamenti effettuati	Fr. <input style="width: 50px;" type="text"/>
2.0 PIANO DI FINANZIAMENTO FINALE	
Ipotesi di consuntivo (cifra da riportare da 1.2)	Fr. <input style="width: 50px;" type="text"/>
2.1 Contributo del Comune	./Fr. <input style="width: 50px;" type="text"/>
2.2	./Fr. <input style="width: 50px;" type="text"/>
2.3	./Fr. <input style="width: 50px;" type="text"/>
2.4	./Fr. <input style="width: 50px;" type="text"/>
2.5	./Fr. <input style="width: 50px;" type="text"/>
2.6	./Fr. <input style="width: 50px;" type="text"/>
2.7 Importo residuo	Fr. <input style="width: 50px;" type="text"/>
2.8 Contributo prevedibile (se cfr. 2.7 < cfr. 1.2 = cfr. 2.7, altrimenti cfr. 1.2)	./Fr. <input style="width: 50px;" type="text"/>
2.9 Presunto sorpasso(+) / risparmio(-) a carico/favore dei Patriziati	Fr. <input style="width: 50px;" type="text"/>
3.0 RICHIESTA DI ACCONTO	
3.1 Anticipo massimo	% di Fr. <input style="width: 50px;" type="text"/> Fr. <input style="width: 50px;" type="text"/>
3.2 Somma anticipabile:	Fr. <input style="width: 50px;" type="text"/>
3.3 Acconti versati:	./ Fr. <input style="width: 50px;" type="text"/>
3.3.1 tranche no. <input style="width: 20px;" type="text"/> ricevuta il <input style="width: 20px;" type="text"/>	di Fr. <input style="width: 50px;" type="text"/>
3.3.2 tranche no. <input style="width: 20px;" type="text"/> ricevuta il <input style="width: 20px;" type="text"/>	di Fr. <input style="width: 50px;" type="text"/>
3.3.3 tranche no. <input style="width: 20px;" type="text"/> ricevuta il <input style="width: 20px;" type="text"/>	di Fr. <input style="width: 50px;" type="text"/>
3.3.4 tranche no. <input style="width: 20px;" type="text"/> ricevuta il <input style="width: 20px;" type="text"/>	di Fr. <input style="width: 50px;" type="text"/>
3.3.5 tranche no. <input style="width: 20px;" type="text"/> ricevuta il <input style="width: 20px;" type="text"/>	di Fr. <input style="width: 50px;" type="text"/>
QUALE TRANCHE no. è ipotizzabile un versamento di	Fr. <input style="width: 50px;" type="text"/>

La sottoscritta Direzione dei lavori conferma la veridicità delle cifre esposte e di aver verificato il preventivo aggiornato di cui alla cifra 1.3:

In fede (Bollo e firma della DL):

Luogo e data:

Approvato dall'Ente capofila con risoluzione del
Per il Patriziato (Bollo e firma):

Il/la Presidente:

Il/la Segretario/a:

Luogo e data:

- Allegati:** Istanza scritta (lettera di richiesta dell'acconto, firmata dall'Amministrazione del Capofila)
 Tabella sinottica dei pagamenti effettuati

1.0 SITUAZIONE PROGETTO												
1.1	Preventivo approvato dai Legislativi							Fr.	1'250'000.00	100.0%		
1.2	Aiuto cantonale in base agli artt. 27a e 27b LOP							Fr.	200'000.00	16.0%		
1.3	Preventivo aggiornato (alla data della richiesta dell'acconto)							Fr.	1'200'000.00	96.0%		
1.4	Pagamenti preavvisati							Fr.	850'000.00	68.0%		
1.5	Pagamenti effettuati							Fr.	780'000.00	62.4%		
2.0 PIANO DI FINANZIAMENTO FINALE												
Ipotesi di consuntivo (cifra da riportare da 1.2)							Fr.	1'200'000.00	100.0%			
2.1	Contributo del Comune							./.Fr.	300'000.00	25.0%		
2.2	Quota Patriziato 1 (Capofila)							./.Fr.	350'000.00	29.2%		
2.3	Quota Patriziato 2							./.Fr.	170'000.00	14.2%		
2.4	Sussidio forestale cantonale							./.Fr.	180'000.00	15.0%		
2.5	Contributi diversi							./.Fr.	20'000.00	1.7%		
2.6								./.Fr.				
2.7	Importo residuo							Fr.	180'000.00	15.0%		
2.8	Contributo prevedibile (se cfr. 2.7 < cfr. 1.2 = cfr. 2.7, altrimenti cfr. 1.2)							./.Fr.	180'000.00	15.0%		
2.9	Presunto sorpasso(+)							Fr.	0.00			
3.0 RICHIESTA DI ACCONTO												
3.1	Anticipo massimo							15.0%	di Fr.	850'000.00	Fr.	127'500.00
3.2	Somma anticipabile:										120'000.00	
3.3	Acconti versati:										-60'000.00	
	3.3.1	tranche	no.	1	ricevuta il	31.12.2012	di Fr.	60'000.00				
	3.3.2	tranche	no.		ricevuta il		di Fr.					
	3.3.3	tranche	no.		ricevuta il		di Fr.					
	3.3.4	tranche	no.		ricevuta il		di Fr.					
	3.3.5	tranche	no.		ricevuta il		di Fr.					
QUALE TRANCHE no. 2 è ipotizzabile un versamento di									Fr.	60'000.00		

ISTRUZIONI

- 1.1 **Preventivo approvato dai Legislativi:** riportare la cifra di preventivo in base al quale è stato concesso l'aiuto;
- 1.2 **Aiuto cantonale massimo:** si tratta dell'aiuto massimo stanziato dal Dipartimento delle istituzioni in virtù degli artt. 27a e 27b LOP;
- 1.3 **Preventivo aggiornato:** si tratta del preventivo aggiornato alla data della presentazione della richiesta di acconto. Lo stesso deve essere verificato dal progettista o dalla direzione dei lavori sulla base dei supplementi o/e dei risparmi registrati nel frattempo;
- 1.4 **Pagamenti preavvisati:** si inseriscono tutte le fatture e richieste d'acconto formalmente preavvisate dalla Direzione dei lavori;
- 1.5 **Pagamenti effettuati:** si inserisce l'ammontare dei pagamenti già effettuati;
- 2.1-2.6 **Piano di finanziamento:** vi si riproducono le cifre del Piano finanziario di progetto;
- 2.7 **Importo residuo:** è l'importo che rimane scoperto una volta computati le quote di partecipazione previste ad eccezione dell'aiuto dal Fondo;
- 2.8 **Contributo prevedibile:** è l'aiuto prevedibile dal Fondo. Il relativo importo massimo non può superare l'aiuto stanziato della cifra 1.2;
- 2.9 **Presunto sorpasso:** indica la cifra di superamento del preventivo (caso di sorpasso). Tale importo dovrà essere assunto dal/dai Patriziati, a dipendenza dell'accordo stabilito;
- 3.1 **Anticipo massimo:** è l'importo massimo che si può versare sotto forma di acconti;
- 3.2 **Somma anticipabile:** è l'arrotondamento dell'anticipo massimo;
- 3.3 **Acconti versati:** vi si riproducono le tranches dei versamenti già avvenuti.

RICHIESTA DEL SALDO

(art. 23h cpv. 1 RALOP)

a.PROGETTO:	
b.CAPOFILA:	
c. Risoluzione dipartimentale	no. del
Aiuto stanziato:	Fr.

1.0 SITUAZIONE PROGETTO		
1.1 Preventivo approvato dai Legislativi	Fr.	100.0%
1.2 Aiuto cantonale valutato (in base agli artt. 27a e 27b LOP)	Fr.	%
1.3 Importo di liquidazione (=Pagamenti preavisati)	Fr.	%
1.4 Pagamenti effettuati	Fr.	%
2.0 PIANO DI FINANZIAMENTO FINALE		
Importo di liquidazione (da cfr. 1.3)	Fr.	100.0%
2.1 Contributo del Comune	/Fr.	%
2.2	/Fr.	%
2.3	/Fr.	%
2.4	/Fr.	%
2.5	/Fr.	%
2.6	/Fr.	%
2.7 Importo residuo	Fr.	%
2.8 Aiuto cantonale definitivo (se cfr. 2.7 < cfr. 1.2 = cfr. 2.7, altrimenti cfr. 1.2)	/Fr.	%
2.9 Sorpasso (da assumere da parte del/dei Patriziato/i)	Fr.	%
3.0 RICHIESTA DI ACCONTO		
3.1 Aiuto cantonale definitivo (da cfr. 2.8)	Fr.	
3.2 Acconti versati:	/Fr.	
3.3.1 tranches no. ricevuta il di Fr.		
3.3.2 tranches no. ricevuta il di Fr.		
3.3.3 tranches no. ricevuta il di Fr.		
3.3.4 tranches no. ricevuta il di Fr.		
3.3.5 tranches no. ricevuta il di Fr.		
QUALE SALDO può essere versato l'importo di	Fr.	

La sottoscritta Direzione dei lavori conferma che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e che le cifre riportate corrispondono con le pezze giustificative allegate alla Liquidazione.

In fede (Bollo e firma della DL):

Luogo e data:

.....

Approvato dall'Ente capofila con risoluzione del

Per il Patriziato (Bollo e firma):

Il/la Presidente:

Il/la Segretario/a:

Luogo e data:

Allegati: Istanza scritta di richiesta del saldo Rapporto di Liquidazione Elenco pagamenti Richieste di acconto + Fatture Giustificativi di pagamento Certificato di collaudo (per piccoli lavori fino a 30'000.—franchi è sufficiente un'autocertificazione!) Documentazione fotografica

1.0 SITUAZIONE PROGETTO			
1.1 Preventivo approvato dai Legislativi	Fr.	1'250'000.00	100.0%
1.2 Aiuto cantonale valutato (in base agli artt. 27a e 27b LOP)	Fr.	200'000.00	16.0%
1.3 Importo di liquidazione (=Pagamenti preavvisati)	Fr.	1'215'150.00	97.2%
1.4 Pagamenti effettuati	Fr.	1'128'000.00	90.2%
2.0 PIANO DI FINANZIAMENTO FINALE			
Importo di liquidazione (da cfr. 1.3)	Fr.	1'215'150.00	100.0%
2.1 Contributo del Comune	./Fr.	300'000.00	24.7%
2.2 Quota Patriziato 1 (Capofila)	./Fr.	350'000.00	28.8%
2.3 Quota Patriziato 2	./Fr.	170'000.00	14.0%
2.4 Sussidio forestale cantonale	./Fr.	180'000.00	14.8%
2.5 Contributi diversi	./Fr.	20'000.00	1.6%
2.6	./Fr.		
2.7 Importo residuo	Fr.	195'150.00	16.1%
2.8 Aiuto cantonale definitivo (se cfr. 2.7 < cfr. 1.2 = cfr. 2.7, altrimenti cfr. 1.2)	./Fr.	195'150.00	16.1%
2.9 Sorpasso (da assumere da parte del/dei Patriziato/i)	Fr.	0.00	
3.0 RICHIESTA DEL SALDO			
3.1 Aiuto cantonale definitivo (da cfr. 2.8)	Fr.	195'150.00	
3.2 Acconti versati:	./Fr.	-110'000.00	
3.3.1 tranche no. 1 ricevuta il 31.12.2012 di Fr.		60'000.00	
3.3.2 tranche no. 2 ricevuta il 28.02.2013 di Fr.		50'000.00	
3.3.3 tranche no. ricevuta il di Fr.			
3.3.4 tranche no. ricevuta il di Fr.			
3.3.5 tranche no. ricevuta il di Fr.			
QUALE SALDO può essere versato l'importo di	Fr.	85'150.00	

ISTRUZIONI:

- 1.1 **Preventivo approvato dai Legislativi:** riportare la cifra di preventivo in base alla quale è stato concesso l'aiuto;
- 1.2 **Aiuto cantonale massimo:** si tratta dell'aiuto massimo stanziato dal Dipartimento delle istituzioni in virtù degli artt. 27a e 27b LOP;
- 1.3 **Importo di liquidazione:** è la somma dei costi effettivi attestati da richieste di acconto e fatture finali nonché dalle relative pezze giustificative. Le fatture non ancora saldate debbono per lo meno essere preavvisate formalmente dalla Direzione dei lavori;
- 1.4 **Pagamenti effettuati:** indicare la cifra dei pagamenti effettivamente effettuati ed attestati dai relativi giustificativi;
- 2.1-2.6 **Piano di finanziamento:** riprodurre le cifre del Piano finanziario di progetto;
- 2.7 **Importo residuo:** importo scoperto;
- 2.8 **Aiuto cantonale effettivo:** corrisponde all'importo residuo, ma al massimo l'aiuto cantonale massimo della cifra 1.2;
- 2.9 **Sorpasso:** corrisponde al superamento della cifra preventivata. Essa deve essere assunta dal/dai Patriziato/i;
- 3.1 **Aiuto cantonale promesso:** si riporta la cifra decisa in base alla Domanda definitiva approvata, da cui risulta l'aiuto percentuale stanziato;
- 3.1.1 **Aiuto calcolato:** sulla base dell'aiuto percentuale stanziato e sulla base del Consuntivo finale, si determina l'ammontare dell'aiuto;
- 3.1 **Aiuto cantonale definitivo:** corrisponde all'aiuto effettivo di cui alla cifra 2.8. Può essere inferiore all'aiuto massimo promesso!
- 3.3 **Acconti ricevuti:** si riportano le tranches degli acconti ricevuti.

TESTI LEGISLATIVI

- Legge organica patriziale con integrate modifiche, in vigore dal 1. gennaio 2013
- Regolamento d'applicazione della Legge organica patriziale con integrate modifiche, in vigore dal 1. gennaio 2013
- Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati, con integrate modifiche, in vigore dal 1. gennaio 2013
- BU no. 18/2013 del 29 marzo 2013 con modifiche art. 41 cpv. 1 in vigore dal 1. giugno 2013

2.2.1.1

**Legge
organica patriziale
(del 28 aprile 1992)**

**IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

visto il messaggio 5 dicembre 1989 n. 3539 del Consiglio di Stato,

decreta:

**TITOLO I
Norme generali**

Definizione e scopo

Art. 1 ¹Il patriziato è una corporazione di diritto pubblico, autonoma nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi, proprietaria di beni d'uso comune da conservare e utilizzare con spirito viciniale a favore della comunità.

²Sono pure patriziati le corporazioni di diritto pubblico, proprietarie di beni d'uso comune, che hanno svolto e svolgono un'attività d'interesse pubblico riconosciuta dal Consiglio di Stato.

³I patriziati generali, le corporazioni, le degagne e i vicinati sono considerati analogamente purché adempiano ai requisiti di cui ai capoversi precedenti.

⁴Il patriziato, tenuto conto delle proprie risorse, collabora con il Cantone ed i comuni nella gestione e nella manutenzione del territorio e dei suoi beni; sono riservate le leggi speciali.^[1]

Altri enti

Art. 2 Il regolamento del patriziato stabilisce e disciplina l'esistenza di altri enti o eventuali suddivisioni interne, con i relativi diritti e obblighi.

Garanzia legale

Art. 3 ¹Ogni patriziato secondo l'art. 1 deve essere riconosciuto dal Consiglio di Stato.

²Tale riconoscimento ha effetto dichiarativo.

³Contro il decreto del Consiglio di Stato è dato ricorso al Gran Consiglio, la cui decisione è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni. ^[2]

Garanzia della proprietà: godimento

Art. 4 ¹La consistenza dei beni di proprietà del patriziato o degli enti patriziali può essere mutata unicamente secondo le norme della legge.

²Il godimento dei beni deve avvenire in comune da parte dei patrizi e dei non patrizi nei limiti stabiliti dalla legge.

**TITOLO II
Dei beni patriziali
CAPO I
Amministrazione**

Definizione

Art. 5 ¹I beni patriziali si suddividono in beni amministrativi e beni patrimoniali.

²I beni amministrativi sono beni che servono all'adempimento di compiti di diritto pubblico. Essi sono in particolare i boschi, gli alpi, i maggenghi, i prati, i pascoli, le cave, le case patriziali e gli altri edifici di uso pubblico, i terreni incolti, l'archivio e gli altri beni culturali, le strade e gli accessi, gli acquedotti, le teleferiche, gli impianti sportivi o per il tempo libero, le opere di premunizione torrentizie e antivalangarie di consolidamento dei terreni.

³I beni patrimoniali sono beni privi di uno scopo pubblico diretto. Essi sono in particolare i beni mobili, quali i capitali, il denaro contante e i crediti, nonché gli edifici utilizzati nella forma del diritto privato (locazione, affitto) o attraverso la concessione di uno speciale diritto di godimento.

⁴L'ufficio patriziale tiene l'inventario dei beni di proprietà del patriziato, come pure dei beni e dei capitali affidati alla sua amministrazione e sottoposti alla sua vigilanza.

⁵Il regolamento di applicazione fissa le norme d'esecuzione del presente articolo.

Suddivisione dei beni amministrativi

Art. 6 Per lo scopo a cui sono destinati, i beni amministrativi si suddividono in:

- a) beni destinati in primo luogo all'esercizio dell'attività agricola, costituiti dai beni di godimento o primari quali boschi, alpi, maggenghi, prati, pascoli con i relativi diritti di pascolare, legnamare, stamare, stabiliti dal regolamento del patriziato;
- b) beni destinati anche all'uso sociale quali boschi, terreni pascolivi ed altri al piano ed in montagna con le loro vie d'accesso e le relative opere di protezione e le eventuali infrastrutture quali gli acquedotti e le teleferiche;
- c) edifici;
- d) opere di protezione e premunizione torrentizie e antivalangarie, di consolidamento dei terreni;
- e) impianti sportivi;
- f) cave;
- g) beni culturali quale l'archivio.

Compiti del patriziato

Art. 7 ¹Il patriziato ha il compito di organizzare il buon governo dei beni patriziali, di garantire l'uso pubblico e di valorizzare le tradizioni locali.

²In particolare:

- a) di curare la conservazione, il miglioramento e la gestione razionale dei boschi e dei beni agricoli;
- b) di assicurare il buon governo dei beni destinati anche all'uso sociale e di promuovere la realizzazione di nuove opere quali il miglioramento o la creazione di accessi stradali o pedonali, piazze di riposo, posteggi, impianti per lo svago e lo sport e subordinatamente l'edificazione a scopi abitativi;
- c) di assicurare l'efficienza degli impianti di uso pubblico e di promuoverne dei nuovi;
- d) di promuovere la creazione in proprio o con altri enti di organismi e squadre specializzate per la cura del pascolo e del bosco, per il taglio o il commercio del legname;
- e) di assicurare e regolare l'esercizio del diritto di legnamare, stamare e pascolare nei boschi patriziali provvedendo anche ad estinguere tali diritti qualora non fossero più usati;
- f) di riscattare eventuali diritti di pascolo, prepascolo e postpascolo, e in genere i diritti di godimento sui beni patriziali;
- g) di integrare le aree boschive e pascolive patriziali con l'acquisizione di aree abbandonate, o in procinto di esserlo, al piano e in montagna;
- h) di valorizzare i beni culturali.

Alienabilità dei beni

a) Limiti

Art. 8 ¹I beni amministrativi sono inalienabili.

²I beni patrimoniali possono essere alienati per ammortizzare debiti, per finanziare opere di pubblica utilità oppure quando l'alienazione sia fatta nell'interesse della collettività in genere e non sia comunque pregiudizievole agli interessi del patriziato.

³È riservato l'art. 20 cpv. 2.

⁴Sono autorizzate la permuta dei fondi, l'alienazione di scorpori di terreno, la cessione di proprietà per la rettifica di confine, o per scopi di migliororia fondiaria, che non hanno utilità prevedibile.

⁵È in ogni caso vietata l'assegnazione in godimento di particelle di boschi (quadrelle).

b) Ratifica

Art. 9 Ogni alienazione di proprietà immobiliare diventa efficace con la ratifica da parte del Consiglio di Stato.

c) Diritto di prelazione dei Comuni

e del Cantone

Art. 10 ¹Il Comune nella cui giurisdizione si trovano fondi di proprietà patriziale, subordinatamente il Cantone, hanno in caso di vendita ai privati un diritto di prelazione su fondi quando siano destinati a scopi pubblici.

²Il Consiglio di Stato può delegare il diritto di prelazione del Cantone a un altro Comune o a un consorzio di Comuni interessati.

³Le modalità, i limiti e l'esercizio del diritto di prelazione sono stabiliti nel regolamento di applicazione della legge.

Diritto di riscatto

Art. 11 ¹Il Comune ha il diritto di riscattare, dimostrata la necessità di utilità pubblica, o nel caso di gestione insufficiente, le infrastrutture non agricole di proprietà patriziale.

²L'indennità è calcolata sul valore di costruzione al momento del riscatto dedotto il deprezzamento per vetustà.

³Restano riservate le cessioni volontarie ad altre condizioni.

Pubblico concorso**a) Obbligo; forme**

Art. 12 ¹Le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del patriziato devono essere fatti per pubblico concorso.

²Il concorso dev'essere accessibile a chiunque e annunciato all'albo per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi.

³Il regolamento del patriziato fissa la cifra oltre la quale il concorso dev'essere parimenti pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale.

b) Eccezione

Art. 13 ¹Quando al patriziato non ne può derivare danno e quando l'interesse generale lo giustifica, il Dipartimento può:

a) esonerare il patriziato dall'obbligo del pubblico concorso;

b) concedere segnatamente che l'alienazione, la locazione e l'affitto siano fatti per licitazione o a trattative private.

²Sono riservate le norme di leggi speciali.

c) Aggiudicazione

Art. 14 ¹L'aggiudicazione deve essere fatta al miglior offerente, riservati i cpv. 2 e 3.

²Solo in casi straordinari, quando l'offerta migliore non presenti, a giudizio dell'ufficio patriziale, sufficienti garanzie, l'aggiudicazione può essere fatta ad altro concorrente.

³Quando nessuna delle offerte presenti sufficienti garanzie, oppure quando i prezzi offerti siano manifestamente svantaggiosi per il patriziato, l'ufficio patriziale può decidere la riapertura del concorso.

d) Procedura

Art. 15 Il regolamento d'applicazione della legge fissa la procedura per i concorsi pubblici e le aggiudicazioni.

Costituzione in pegno di beni

Art. 16 ¹I beni amministrativi non possono essere costituiti in pegno.

²I beni patrimoniali possono essere costituiti in pegno nei limiti consentiti dagli art. 173, 174 e 175 della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero.

Fideiussioni Mutui a terzi

Art. 17 ¹Il patriziato può prestare fideiussioni o concedere mutui a favore di enti pubblici o di associazioni locali di interesse pubblico.

²Il Consiglio di Stato può accordare l'autorizzazione anche a favore di privati quando l'interesse del patriziato è evidente.

Art. 18 ...[3]

Contributo per opere pubbliche

Art. 19[4] Quando il comune fa capo alla perequazione finanziaria intercomunale il patriziato può essere chiamato, avuto riguardo alla sua situazione patrimoniale, a contribuire al finanziamento delle opere pubbliche interessanti il comune medesimo e la cui esecuzione fosse decisa nel periodo compreso nei tre anni precedenti e i tre anni successivi alla domanda di aiuto, limitatamente alle disponibilità del patriziato.

La misura del contributo è stabilita dal Consiglio di Stato nel limite massimo del 30%.

Copertura del fabbisogno, imposta patriziale

Art. 20 ¹Se la gestione corrente del preventivo di un anno chiude con un disavanzo, l'assemblea, rispettivamente il Consiglio patriziale decidono la copertura a medio termine:

a) in primo luogo attingendo alla riserva disponibile a bilancio;

b) in secondo luogo con il prelevamento di un'imposta per ogni fuoco patriziale. L'imposta corrisponde al fabbisogno scoperto ripartito in modo uguale tra i fuochi. Il regolamento del patriziato stabilisce se l'imposta può essere pagata, in tutto o in parte sottoforma di lavoro comune.

²Solo in casi straordinari i beni patrimoniali possono essere alienati per sopperire a bisogni correnti del bilancio, purchè siano salvaguardati gli interessi della collettività.

Lavoro comune

Art. 21 ¹Il patriziato può prevedere nel regolamento l'introduzione del lavoro comune sottoforma di prestazione di lavoro per la conservazione o una migliore utilizzazione del suo patrimonio.

²Il regolamento del patriziato deve prevedere il pagamento della quota corrispondente se la

prestazione non viene data.

CAPO II Interventi finanziari

Fondo di riserva forestale

Art. 22 ¹Il patriziato è obbligato a devolvere un importo massimo del 10% del reddito netto di ogni taglio di boschi al proprio fondo di riserva forestale.

²I proventi del fondo di riserva forestale sono da impiegare specialmente per l'esecuzione di lavori forestali.

³Il regolamento d'applicazione della legge stabilisce le norme per la costituzione, il controllo e l'impiego di tale fondo.

Fiscalità

Art. 23 I patriziati sono esenti dalla tassa immobiliare, dall'imposta sulla sostanza e sul reddito ad eccezione delle loro aziende forestali.

Opere sussidiate supplementari

Art. 24 Per le opere destinate anche all'uso sociale di cui all'art. 6 lett. b), il Cantone può eccezionalmente accordare sussidi supplementari sui costi residui in aggiunta ai sussidi usuali, al finanziamento del comune e di terzi.

Consorzio per spese extra-aziendali

Art. 25 Il patriziato può chiedere al Consiglio di Stato la costituzione di un consorzio secondo l'art. 36 quando dovesse affrontare spese rilevanti per l'esecuzione, il ripristino o la manutenzione di opere o infrastrutture utilizzate prevalentemente per scopi sociali o collettivi non agricoli o forestali.

Fondo di aiuto patriziale

a) Contributo

Art. 26 ¹È istituito il fondo di aiuto patriziale.

²Quando l'esecuzione o il ripristino di un'opera o di un'infrastruttura di interesse pubblico essenziale dovesse cagionare a un patriziato una spesa sproporzionata ai suoi mezzi e tale da pregiudicare l'equilibrio finanziario, il patriziato può chiedere al Cantone un contributo dal fondo di aiuto patriziale.

b) amministrazione e finanziamento

Art. 27^[5] ¹Il fondo di aiuto patriziale è amministrato dal Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento competente, assistito da una Commissione consultiva composta da uno stesso numero di membri in rappresentanza dello Stato e di delegati del patriziato.

²Il fondo è alimentato con i seguenti mezzi:

a) il contributo annuale dei patriziati, calcolato tra il 2% e il 10% del reddito netto delle vendite di beni patriziali, dei capitali, degli affitti, delle locazioni e dei diritti di superficie se complessivamente superano i fr. 5000.—.

Il regolamento di applicazione stabilisce i criteri e le modalità di determinazione del reddito netto;

b) il contributo annuale del Cantone pari almeno a quello dei patriziati di cui alla lett. a);

c) la devoluzione dei beni dei patriziati disconosciuti.

³I patriziati sono tenuti a presentare annualmente la dichiarazione dei redditi netti di cui al cpv. 2 lett. a). Essi devono compilare il modulo in modo completo e inviarlo, con gli allegati prescritti, al Dipartimento entro il termine stabilito.

⁴Il patriziato che omette di inviare la dichiarazione dei redditi o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediare entro un congruo termine.

⁵Se nonostante la diffida il patriziato non presenta la dichiarazione dei redditi, il Dipartimento li determina d'ufficio in base a una valutazione che tenga conto delle precedenti tassazioni e dell'evoluzione patrimoniale.

⁶Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione consultiva, fissa in un regolamento le percentuali per anno e per categoria di reddito netto, le modalità, le condizioni e i criteri per il prelievo ed il versamento del contributo di cui alla lett. a).

⁷Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione consultiva, può ridurre o abbandonare il contributo su richiesta del patriziato interessato che verrebbe a trovarsi, a causa del contributo imposto, in una evidente situazione di disagio finanziario.

a) Fondo per la gestione del territorio

Art. 27a^[6] ¹È istituito un fondo denominato Fondo per la gestione del territorio, finanziato dal Cantone, destinato ad incentivare interventi di gestione e manutenzione del territorio e dei suoi

beni.

²Gli incentivi possono essere accordati quando cumulativamente:

- a) gli interventi sono promossi in collaborazione da enti patriziali e comunali nell'ambito di un accordo programmatico;
- b) gli enti patriziali interessati forniscono sufficienti garanzie di funzionalità amministrativa ed operativa.

³Gli incentivi non possono superare il 50% dei costi complessivi degli interventi e saranno commisurati alla capacità finanziaria degli enti patriziali coinvolti; essi possono essere cumulati ad aiuti e contributi previsti da leggi speciali.

b) Amministrazione e finanziamento

Art. 27b[7] ¹Il Fondo è amministrato dal Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento competente, assistito dalla Commissione di cui all'art. 27 cpv. 1 e dai Servizi cantonali interessati.

²Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione, fissa in un regolamento l'apporto annuo del Cantone, le condizioni, i criteri e le modalità per il versamento degli incentivi, ritenuto che non vi è un diritto agli stessi.

CAPO III Modi di godimento

Godimento in generale

Art. 28 ¹Il regolamento del patriziato stabilisce i modi e le condizioni del godimento come pascolare, far erba, fieno e strame, e l'approvvigionamento in legna da ardere.

²Il godimento non può essere negato, senza valido motivo, alle famiglie non patrizie domiciliate nel comune del patriziato, dietro pagamento di un'equa tassa fissata dal regolamento del patriziato.

³Il regolamento del patriziato può prevedere il godimento per i non patrizi domiciliati nel comune del patriziato con aziende agricole, alle stesse condizioni dei patrizi.

⁴È riservato l'art. 171a della LAC.

Assegnazione di legna da ardere lavorata e in piedi

Art. 29 ¹Ai fuochi patrizi può essere concessa, una volta all'anno, legna da ardere lavorata per proprio uso domestico. La stessa assegnazione può essere concessa ai fuochi non patrizi domiciliati nel comune del patriziato.

²I quantitativi da assegnare sono fissati di volta in volta dall'ufficio patriziale, giusta le disponibilità.

³I fuochi patrizi domiciliati fuori Cantone partecipano all'assegnazione se ne fanno richiesta.

⁴Il regolamento del patriziato può escludere o ridurre proporzionalmente l'assegnazione ai patrizi domiciliati fuori comune, in considerazione delle particolari condizioni locali.

⁵Il patriziato può esigere dai beneficiari una congrua partecipazione al costo della lavorazione.

⁶L'assegnazione di legna da ardere in piedi può essere fatta eccezionalmente alle medesime condizioni quando non sia in contrasto con le norme di buon governo dei boschi.

Assegnazione di legna d'opera

a) Lavorata

Art. 30 ¹Ad ogni patrizio maggiorenne può essere concessa, a prezzo di favore, legna d'opera lavorata per la costruzione o la riattazione in proprio di case, stalle o altri edifici nella giurisdizione del comune a cui si estende il patriziato.

²Il quantitativo della legna d'opera assegnata non può superare la percentuale della produzione totale di tale legname fissata dal regolamento del patriziato, ritenuto che il quantitativo massimo assegnato al patrizio non potrà superare venti metri cubi ogni dieci anni.

b) In piedi

Art. 31 L'assegnazione di legna d'opera in piedi può essere fatta nelle medesime condizioni e negli stessi quantitativi di quella lavorata, solo in casi straordinari, per la costruzione o la riparazione di case, stalle o altri edifici in zone di montagna di difficile accesso sempre che il richiedente dia serie garanzie per una corretta esecuzione del taglio.

Divieto di cessione e ripartizione

Art. 32 ¹I diritti di godimento patriziali non possono essere ceduti.

²È vietata ogni ripartizione di rendite o divisione di beni patriziali tra i patrizi.

Destinazione dei redditi e dei ricavi

Art. 33 ¹I redditi ed i ricavi devono essere destinati dall'assolvimento dei compiti del patriziato, all'ammortamento dei debiti del patriziato, oppure al finanziamento di opere di pubblica utilità eseguite o da eseguire nel comune del patriziato.

I ricavi dei boschi devono essere principalmente impiegati per investimenti a favore dell'economia forestale e alpestre.

TITOLO III Fusione, consorzio e disconoscimento

Aggregazione^[8]

Art. 34 ¹Due o più patriziati possono essere aggregati quando ciò fosse imposto da ragioni d'interesse economico o amministrativo generali.^[9]

²In particolare, sentiti i rappresentanti degli enti interessati:

- a) allo scopo di garantire una maggiore consistenza economica ed una gestione più razionale dei beni di loro proprietà, a favore della comunità;^[10]
- b) quando la maggior parte dei patrizi di uno dei patriziati fossero i medesimi dell'altro;
- c) quando i beni patriziali consistono in diritti che gravano la proprietà di altro patriziato;
- d) al fine di costituire una sola gestione dei beni patriziali in una giurisdizione comunale o in un comprensorio di comuni confinanti.

Procedura di aggregazione^[11]

Art. 35^[12] ¹La procedura di aggregazione può essere avviata:

- a) su domanda di tutti i patriziati coinvolti, ovvero per ciascuno di essi dall'Ufficio patriziale, dall'Assemblea patriziale o dal Consiglio patriziale;
- b) d'ufficio dal Consiglio di Stato.

²Il Consiglio di Stato avvia lo studio di aggregazione, definendone il comprensorio. Esso nomina una Commissione, in cui sono rappresentati tutti i patriziati coinvolti.

³La Commissione redige entro il termine fissato lo studio con la sua proposta di aggregazione e lo inoltra al Consiglio di Stato, unitamente alla presa di posizione degli uffici patriziali dei patriziati coinvolti; il Consiglio di Stato esamina lo studio e se del caso ne chiede la completazione.

⁴La proposta del Consiglio di Stato è in seguito trasmessa ai singoli Uffici patriziali, affinché entro il termine fissato la sottopongano con il loro preavviso a tutti gli aventi diritto di voto in materia patriziale di ogni patriziato, riuniti in assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 70; nei patriziati con il Consiglio patriziale, si esprime l'Assemblea dei cittadini patrizi.

⁵Il Consiglio di Stato decreta l'aggregazione e ne dà pubblicazione sul Foglio ufficiale.

⁶Contro il decreto è ammesso il ricorso al Gran Consiglio da parte dei patriziati interessati o da parte dei singoli patrizi, entro 60 giorni dalla pubblicazione; se i preavvisi assembleari non sono tutti favorevoli, è richiesto il voto della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio.

⁷Sono per il resto applicabili per analogia gli art. 4 cpv. 2, 5 cpv. 1, 6 cpv. 3, 9, 11 cpv. 1, 12, 13, 14 della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.

Consorzio

Art. 36 ¹I patriziati possono essere riuniti in consorzio allo scopo di:

- a) garantire un governo e uno sfruttamento più razionale dei beni immobili di cui essi sono proprietari, specialmente dei boschi, dei pascoli e degli alpi;
- b) favorire l'esecuzione di opere di premunizione valangaria e di stabilizzazione del terreno e di altre opere analoghe di interesse pubblico.

²Il consorzio può comprendere anche i comuni nella cui giurisdizione si trovino i beni patriziali, altri comuni, gli enti turistici, le regioni, quando il fine del consorzio è l'utilizzazione dei fondi patriziali per scopi sociali o collettivi non agricoli o forestali, come il turismo, lo svago o il ristoro, la protezione ambientale.

Procedura di consorzio

Art. 37 ¹La procedura di consorzio è avviata:

- a) su domanda dei singoli patriziati;
- b) su domanda di altri enti interessati;
- c) d'ufficio dal Consiglio di Stato.

²Il Consiglio di Stato decreta il consorzio e ne dà pubblicazione sul Foglio ufficiale.

³È per il resto applicabile la legge del 21 febbraio 1974 sul consorzio dei Comuni. ^[13]

Disconoscimento

Art. 38 ¹Il patriziato che non adempie più i requisiti di legge viene disconosciuto dal Consiglio di Stato, sentiti i rappresentanti dell'ente.

²Contro il decreto i rappresentanti dell'ente ed i singoli interessati hanno facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro 30 giorni dalla pubblicazione.

³Contro la decisione del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni. ^[14]

Devoluzione dei beni

Art. 39 Il decreto di disconoscimento stabilisce la devoluzione dei beni dell'ente disconosciuto.

TITOLO IV**Appartenenza al patriziato****CAPO I****Acquisto dello stato di patrizio****Presupposti**

Art. 40 ¹Lo stato di patrizio presuppone la cittadinanza ticinese.

²Non si può acquistare lo stato di membro di un patriziato, se già si appartiene ad un altro patriziato, salvo in caso di svincolo a norma dell'art. 43 lett. c).

Acquisto dello stato di patrizio**a) Per filiazione**

Art. 41 ¹Acquista lo stato di patrizio il figlio minorenni di genitore patrizio.

²Se i genitori sono membri di patriziati diversi si presume che il figlio acquisti lo stato di patrizio del padre, a meno che dichiarati ai rispettivi uffici patriziali di scegliere quello della madre.

³La dichiarazione di scelta del patriziato deve essere fatta dal diretto interessato entro l'anno dal compimento della maggiore età.

⁴La scelta vale anche per i discendenti.

b) Per matrimonio

Art. 42 ¹Una persona acquista lo stato di patrizio per il fatto del matrimonio con un patrizio o una patrizia.

²Nel caso di matrimonio tra cittadini di patriziati diversi, ciascun coniuge mantiene il proprio stato di patrizio.

³In ambo i casi è riservato il diritto di opzione nel termine di un anno.

c) Per concessione

Art. 43 ¹Lo stato di patrizio può essere concesso dall'assemblea o dal consiglio patriziale alle seguenti condizioni:

- a) se il richiedente è cittadino ticinese attinente del comune in cui ha sede il patriziato;
- b) se il richiedente è cittadino ticinese domiciliato nel comune da almeno dieci anni;
- c) se il richiedente, già membro di altro patriziato, domanda lo svincolo dal patriziato precedente. Lo svincolo può essere condizionato all'acquisto del nuovo patriziato.

²La domanda di concessione comprende automaticamente i figli minorenni.

Rapporto con il patriziato generale

Art. 44 L'acquisto dello stato di patrizio di enti o suddivisioni interne di cui all'art. 2 conferisce automaticamente lo stato di patrizio generale.

Procedura

Art. 45 La procedura per l'acquisto dello stato di patrizio è stabilita dal regolamento d'applicazione della legge.

Tasse; importo

Art. 46 ¹Per la concessione dello stato di patrizio può essere prelevata una tassa dell'importo massimo di fr. 1000.--.

²La tassa è commisurata alle condizioni economiche del richiedente.

CAPO II**Perdita e riacquisto dello stato di patrizio****Perdita**

Art. 47 Lo stato di patrizio si perde per le seguenti cause:

- a) per la perdita della cittadinanza ticinese;
- b) per la rinuncia allo stato di patrizio;
- c) per nuovo matrimonio, successivo al divorzio o vedovanza, dell'uomo o della donna che ha acquistato lo stato di patrizio all'atto del matrimonio.

Effetti

Art. 48 ¹La perdita dello stato di patrizio per i motivi di cui alla lett. b) dell'art. 47 non produce effetti per il coniuge e per i discendenti del rinunciante.

²La perdita dello stato di patrizio per i motivi di cui alla lett. c) dell'art. 47 non produce effetti per i

discendenti.

Riacquisto

Art. 49 Chi riacquista la cittadinanza ticinese, riacquista lo stato precedente di patrizio.

Procedura

Art. 50 La procedura per la rinuncia ed il riacquisto dello stato di patrizio è stabilita dal regolamento d'applicazione della legge.

CAPO III Esercizio dei diritti patriziali

Esercizio dei diritti patriziali

a) In generale

Art. 51 ¹Il patrizio esercita i diritti patriziali nei limiti stabiliti dalla legge.

²Per la convocazione alle assemblee il patrizio domiciliato fuori dal comune sede del patriziato deve notificare il suo recapito all'ufficio patriziale.^[15]

b) Diritto di voto

Art. 52^[16] ¹Ogni patrizio ha diritto di voto a diciotto anni compiuti ed è considerato maggiorenne ai sensi della legge.

²L'esercizio del diritto di voto è personale.

c) Diritto di godimento

Art. 53 ¹I diritti di godimento dei beni del patriziato sono esercitati per fuoco.

²Il fuoco patriziale è costituito:

- a) di un maggiorenne, con economia propria;
- b) di una comunione di persone patrizie formanti un'unica economia domestica;
- c) della donna patrizia che mantiene il patriziato da nubile all'atto del matrimonio.

Effetti della costituzione o estinzione del fuoco

Art. 54 ¹In caso di costituzione di un nuovo fuoco, i diritti di godimento si esercitano dal giorno di iscrizione nel corrispondente registro.

²In caso di estinzione per decesso, rinuncia degli aventi diritto, o per altra causa, i diritti di godimento cessano con la radiazione del fuoco dal registro.

Rappresentanza del fuoco

Art. 55 ¹Per l'esercizio dei diritti di godimento, nei rapporti con l'amministrazione patriziale, il fuoco è rappresentato di regola dal patrizio più anziano.

²Il diritto di rappresentanza può essere delegato.

CAPO IV Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi

Registro

a) Contenuto

Art. 56 Il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi attesta:

- a) lo stato di patrizio;
- b) la qualità di avente diritto di voto;
- c) i fuochi con diritto di godimento.

b) Allestimento

Art. 57 L'ufficio patriziale allestisce su formulario stabilito dal Dipartimento, il registro aggiornato ogni anno, entro la fine di novembre.

c) Pubblicazione

Art. 58 ¹Il registro è pubblicato ogni anno durante i primi venti giorni di dicembre.

²La pubblicazione ha luogo con l'esposizione nell'ufficio patriziale o nella cancelleria comunale e, nel caso di patriziati con giurisdizione in più comuni, nella cancelleria del comune sede del patriziato.

d) variazioni; pubblicazioni

Art. 59^[17] ¹Nel corso dell'anno l'ufficio patriziale apporta al registro le variazioni ordinate dal Consiglio di Stato, nonché quelle a seguito di cambiamenti di stato civile o per altra causa comportanti modificazioni nelle famiglie patrizie; in tal senso vi è il dovere di notifica da parte degli

interessati.

²L'ufficio patriziale è tenuto a consultare regolarmente la Banca dati Movimento della popolazione.

³L'ufficio patriziale pubblica le variazioni durante i quindici giorni consecutivi all'albo patriziale.

Divieto di variazione nel periodo di pubblicazione

Art. 60 ¹Nessuna variazione, tranne se ordinata dal Consiglio di Stato, può essere apportata al registro durante il periodo di pubblicazione.

²Le iscrizioni che si rendono necessarie durante il periodo di pubblicazione sono apportate decorso tale periodo; le corrispondenti variazioni devono essere pubblicate all'albo secondo le norme dell'art. 59.

Ricorsi

a) Legittimazione attiva

Art. 61 ¹Chiunque ha il diritto di voto nel patriziato può contestare le iscrizioni nel registro mediante ricorso al Consiglio di Stato.

²Il ricorso tendente a ottenere l'iscrizione nel registro può essere interposto solo dal patrizio che la chiede o da un suo mandatario.

³...[18]

b) Termini

Art. 62 Il ricorso contro il registro deve essere interposto:

- a) nel caso di pubblicazione annuale, durante il periodo di pubblicazione;
- b) nel caso di variazione, durante il periodo di pubblicazione della variazione medesima.

Contestazioni sullo stato di patrizio in cause civili

Art. 63 Le contestazioni sullo stato di patrizio che sorgessero nel corso di una causa giudiziaria devono essere demandate dal giudice civile al Consiglio di Stato. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

TITOLO V Organizzazione del patriziato CAPITOLO I Generalità

Organi del patriziato

Art. 64 ¹Gli organi del patriziato sono: l'assemblea, il consiglio patriziale dove è stato costituito e l'ufficio patriziale.

²Essi amministrano il patriziato secondo le competenze conferite dalla legge.

Elezioni

Art. 65[19] L'elezione del consiglio patriziale e dell'ufficio patriziale ha luogo ogni quattro anni nel mese di aprile nella data fissata dal Consiglio di Stato entro la fine del mese di agosto dell'anno precedente.

Sigillo Patriziale

Art. 66 ¹Ogni patriziato deve avere un sigillo la cui impronta dev'essere apposta a ogni atto ufficiale.

²Il sigillo e le sue variazioni devono essere notifica al Dipartimento competente.

CAPITOLO II Assemblea patriziale

Definizione: pubblicità

Art. 67 L'assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale. Essa è pubblica.

Competenze

Art. 68 L'assemblea:

- a) elegge il consiglio patriziale, l'ufficio patriziale, il suo presidente e i supplenti;
- b) adotta i regolamenti, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione; [20]
- c) esercita la sorveglianza sull'amministrazione patriziale;
- d) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo del patriziato e delle sue aziende; [21]

- e) autorizza le spese di investimento, approva la costituzione di fidejussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili; [22]
- f) autorizza l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;
- g) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;
- h) autorizza l'ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative;
- i) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del patriziato;
- l) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al patriziato;
- m) nomina per il quadriennio la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali; [23]
- n) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del patriziato.

Assemblee ordinarie

Art. 69 ¹Le assemblee ordinarie annuali sono due:

- a) la prima si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente del patriziato; [24]
- b) la seconda si occupa in ogni caso del preventivo dell'anno seguente. [25]

²Nelle assemblee ordinarie possono essere trattati altri oggetti purché figurino all'ordine del giorno.

³I patriziati senza un movimento finanziario importante possono prevedere nel loro regolamento la tenuta di una sola assemblea ordinaria annuale, fissandone la data non oltre il 30 aprile.

Assemblee straordinarie

Art. 70 ¹L'assemblea patriziale si raduna straordinariamente:

- a) ogni qualvolta l'ufficio patriziale lo ritiene opportuno;
- b) se richiesto da un numero di aventi diritto di voto corrispondente almeno ad un sesto del numero dei patrizi domiciliati nel comune o nei comuni del patriziato.

²Entro un mese dalla presentazione, l'ufficio patriziale esamina se la domanda di cui alla lettera b del capoverso precedente è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione; riconosciutane la regolarità e la ricevibilità, convoca l'assemblea entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo. [26]

Date e termine

Art. 71 ¹Il regolamento del patriziato fissa la data delle assemblee ordinarie, ritenuto che l'approvazione della gestione patriziale deve avvenire entro il 30 aprile, e l'approvazione del preventivo entro il 31 dicembre.

²L'ufficio patriziale, per giustificati motivi, può prorogare il termine della prima e della seconda assemblea ordinaria sino al 30 giugno e rispettivamente, sino al 28 febbraio. [27]

³Il Consiglio di Stato, su istanza motivata dell'ufficio patriziale, può prorogare eccezionalmente i termini di cui al cpv. 2. [28]

Convocazione

Art. 72 L'ufficio patriziale convoca l'assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51, almeno dieci giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.

Presidente dell'assemblea; ufficio presidenziale

Art. 72a[29] ¹Ogni anno all'inizio della prima assemblea ordinaria viene nominato un Presidente, che sta in carica un anno.

²L'ufficio presidenziale è completato ad ogni assemblea con la designazione di due scrutatori.

³I membri dell'ufficio patriziale in carica o che lo furono nell'anno di cui si discute la gestione non possono far parte dell'ufficio presidenziale.

Numero legale

Art. 73 L'assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti. I membri e supplenti dell'ufficio patriziale non sono computati tra i presenti.

Validità delle risoluzioni: revoca

Art. 74 ¹L'assemblea delibera a maggioranza dei votanti

²Per gli oggetti di cui all'art. 68 lett. e), f), g), h), e nel caso di revoca di risoluzioni precedenti, essa delibera a maggioranza di due terzi dei votanti; in ogni caso i voti affermativi devono costituire la metà dei presenti.

³In tutti i casi gli astenuti e, per le votazioni a scrutinio segreto, le schede in bianco non sono

comutate.

Casi di collisione

Art. 75[30] 1Un patrizio non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, partner registrati, conviventi di fatto, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore.

2L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

3La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Verbale delle risoluzioni; pubblicazione

Art. 76 1Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.

2Il presidente del patriziato pubblica entro cinque giorni all'albo le risoluzioni dell'assemblea con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

Funzionamento dell'assemblea

Art. 77 1Il regolamento del patriziato stabilisce le altre modalità di funzionamento dell'assemblea.

2Esso deve in particolare disciplinare:

- a) il luogo, il giorno e l'ordine delle trattande;
- b) la composizione dell'ufficio presidenziale e i compiti;
- c) il verbale delle discussioni, i modi di tenuta e di approvazione;
- d) il sistema di voto;
- e) i messaggi e i rapporti, le forme ed i termini di presentazione e deposito;
- f) le commissioni, la loro composizione e gli attributi;
- g) le interpellanze e le mozioni con le forme ed i termini di presentazione;
- h) l'ordine e la pubblicità dell'assemblea.

3Il presidente, i membri ed i supplenti dell'ufficio patriziale in carica o che lo furono nell'anno di cui si discute la gestione non possono partecipare alle votazioni per la nomina della commissione della gestione e per l'approvazione del consuntivo. [31]

CAPITOLO III Il Consiglio patriziale

Istituzione

Art. 78 1Il regolamento del patriziato può prevedere l'istituzione del consiglio patriziale.

2Esso ne stabilisce il funzionamento richiamati gli art. 75 e 76 disciplinando in particolare:

- a) la seduta costitutiva;
- b) l'ufficio presidenziale e i suoi compiti;
- c) le sessioni ordinarie e straordinarie;
- d) il luogo e i modi di convocazione;
- e) le modalità di partecipazione;
- f) il verbale delle discussioni, i modi di tenuta e di approvazione;
- g) i messaggi, i rapporti, i modi e i termini di presentazione e di deposito;
- h) il sistema e il quoziente di voto;
- i) le commissioni, la loro composizione e gli attributi;
- l) le interpellanze e le mozioni con le forme e i termini di presentazione.

Attributi

Art. 79 Il consiglio patriziale esercita gli attributi dell'assemblea patriziale di cui all'art. 68 riservato il diritto di iniziativa e di referendum secondo le modalità previste dalla legge organica comunale, ritenuto che i quozienti ivi previsti sono computati sul numero dei cittadini patrizi domiciliati nel comune o nei comuni del patriziato.

Eleggibilità

Art. 80 1Sono eleggibili in consiglio patriziale gli aventi diritto di voto del patriziato.

2La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro dell'ufficio patriziale o supplente e di dipendente del patriziato, salvo che quest'ultima sia esercitata con funzione accessoria.

CAPITOLO IV L'ufficio patriziale

Composizione

Art. 81 ¹L'ufficio patriziale amministra il patriziato.

²Esso si compone di tre o di cinque membri, compreso il presidente.

³L'ufficio di un patriziato la cui giurisdizione si estende a più comuni può avere fino a un massimo di nove membri.

⁴La carica è obbligatoria.

⁵Nei patriziati ove esiste un ufficio di tre membri occorrono due supplenti.

Eleggibilità

Art. 82 ¹È eleggibile alla carica di membro e di supplente dell'ufficio ogni patrizio maggiorenne con diritto di voto in materia patriziale.

²...[32]

Incompatibilità**a) Per carica**

Art. 83 La carica di presidente dell'ufficio patriziale è incompatibile con quella di segretario.

b) per parentela

Art. 84[33] Non possono far parte contemporaneamente dello stesso ufficio come presidente, membro o supplente: coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.

Art. 85 ...[34]

Dimissioni dalla carica

Art. 86 Il presidente, i membri e i supplenti possono dimissionare dalla carica per uno dei seguenti motivi:

- a) l'aver coperto la carica l'intero quadriennio immediatamente precedente;
- b) l'età di 65 anni;
- c) un'infermità che la rende eccessivamente gravosa o altro motivo grave.

Procedura

Art. 87 ¹Le dimissioni per i motivi di cui all'art. 86 lett. a) e b) sono inoltrate all'ufficio patriziale e hanno effetto dopo due mesi dalla presentazione.

²La rinuncia alla carica e le dimissioni di chi invoca il motivo di cui agli art. 85 e 86 lett. c) sono decise dall'ufficio patriziale, riservato il ricorso al Consiglio di Stato. [35]

Art. 88 ...[36]

Periodo di elezione[37]

Art. 89 ¹Il presidente, i membri e i supplenti dell'ufficio patriziale stanno in carica quattro anni e sono rieleggibili.

²...[38]

Nomina del vicepresidente

Art. 90 Nella prima seduta successiva alla sua elezione l'ufficio nomina tra i suoi membri un vicepresidente.

Commissioni

Art. 91 ¹L'ufficio può nominare, nel suo seno o fuori, commissioni per la sorveglianza di determinati rami dell'amministrazione e per lo studio di oggetti di particolare importanza.

²Di ogni commissione deve far parte un membro dell'ufficio, di regola in qualità di presidente.

³Le commissioni esercitano la loro vigilanza sui rami dell'amministrazione loro affidati o propongono le misure da attuare. Esse hanno in ogni caso funzioni consultive.

Competenza dell'ufficio patriziale**a) In generale**

Art. 92 L'ufficio patriziale:

- a) è l'organo esecutivo del patriziato;
- b) dirige l'amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell'interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative;
- c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell'assemblea o del consiglio patriziale;
- d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'assemblea o del consiglio patriziale;

- e) dà raggugli sull'amministrazione all'assemblea o al consiglio patriziale con un rapporto scritto annuale;
- f) decide sulla regolarità e proponibilità della domanda di cui all'art. 70 lett. b);
- g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal regolamento o da altre leggi.

b) In particolare

Art. 93 L'ufficio patriziale, in particolare:

- a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l'uso pubblico;
- b) provvede all'incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni nei limiti del preventivo, come pure all'impiego dei capitali, e vigila sulla conversione dei prestiti;
- c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi;
- e) nomina i dipendenti e assegna gli incarichi;
- f) approva i piani di assestamento dei boschi e i piani di sistemazione alpestre;
- g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della presente legge;
- h) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi;
- i) procede ogni quattro anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del patriziato, di propria iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall'autorità di vigilanza;
- l) conserva e aggiorna l'archivio patriziale;
- m) fissa la sportule di cancelleria.

Altre norme sul funzionamento

Art. 94 ¹Il regolamento del patriziato stabilisce le norme di funzionamento dell'ufficio patriziale a completazione e integrazione di quelle prescritte dalla presente legge. In particolare esso deve disciplinare:

- a) il luogo delle sedute;
- b) il funzionamento delle sedute;
- c) la chiamata dei supplenti;
- d) il modo di votazione;
- e) il verbale delle discussioni e le modalità della tenuta e approvazione;
- f) l'obbligo di discrezione, l'esame degli atti e il rilascio di estratti.

²L'art. 76 è applicabile per analogia.

Art. 95 ...[39]

Validità della seduta

Art. 96 L'ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l'ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.

Frequenza

Art. 97[40] ¹La partecipazione alle sedute è obbligatoria.

²Se il membro si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, l'ufficio segnala il caso all'autorità di vigilanza.

Validità delle risoluzioni; revoca

Art. 98 ¹Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; l'astensione non è ammessa.

²Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei suoi membri, riservati i diritti dei terzi.

Collisione

Art. 99[41] ¹Un membro dell'ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 75.

²L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

³La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Divieto di prestazione

Art. 100 Un membro dell'ufficio patriziale non può assumere né direttamente, né indirettamente lavori, forniture o mandati a favore del patriziato.

CAPITOLO V I dipendenti del patriziato

Nomina procedura

Art. 101 ¹L'ufficio patriziale nomina ogni quadriennio il segretario e gli altri dipendenti, previsti da leggi speciali o dal regolamento.

²La nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l'elezione dell'ufficio patriziale.

³Salvo proroga da accordare dal Dipartimento competente, la riconferma è tacita se l'ufficio patriziale non comunica al dipendente entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.

Provvedimenti disciplinari

Art. 102 ¹La violazione dei doveri d'ufficio è punita dall'ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) l'ammonizione;
- b) la multa fino a fr. 500.-;
- c) la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi;
- d) il licenziamento.

²L'applicazione d'ogni provvedimento disciplinare dev'essere preceduta da un'inchiesta nella quale all'interessato dev'essere data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere.

³Ogni provvedimento disciplinare dev'essere motivato e notificato per iscritto all'interessato.

⁴I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell'interessato al Consiglio di Stato.

⁵Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Rapporto d'impiego; diritti e obblighi

Art. 103 Il regolamento del patriziato oltre alle disposizioni della presente legge stabilisce i requisiti per la nomina, gli stipendi, gli obblighi e i doveri di servizio e le prestazioni sociali dei dipendenti.

CAPITOLO VI Conti - Esame della gestione

Conti

A) Anno amministrativo

Art. 104 Il conto preventivo e il conto consuntivo del patriziato si estendono alla gestione dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

B) Contenuto

1. del conto preventivo

Art. 105 Il conto preventivo deve contenere:

- a) le previsioni sui ricavi e sulle spese della gestione corrente;
- b) le indicazioni sulle entrate e sulle uscite di investimento;
- c) nella gestione corrente del conto preventivo devono essere incluse ogni anno una voce concernente l'ammortamento della sostanza nella misura minima dell'effettivo deprezzamento ed una voce relativa agli interessi passivi sui prestiti.

2. del conto consuntivo

Art. 106 Il conto consuntivo deve contenere:

- a. il conto di gestione corrente;
- b. il conto degli investimenti;
- c. il bilancio patrimoniale.

C) Forma delle deliberazioni

Art. 107 Si procede alle deliberazioni sul conto preventivo e sul conto consuntivo articolo per articolo e sul complesso.

D) Destinazione dei crediti

Art. 108 I crediti possono essere destinati dall'ufficio patriziale solo per l'oggetto per cui furono accordati.

E) Sorpassi di gestione corrente; credito suppletorio e sorpassi di credito^[42]

Art. 109^[43] L'ufficio patriziale non può far spese che non siano iscritte nel bilancio preventivo, nè superare quelle iscritte, senza il consenso preliminare dell'assemblea o del consiglio patriziale, salvo nei casi di assoluta urgenza per i quali esso dovrà chiedere la ratifica alla prossima assemblea o riunione del consiglio.

²Il credito suppletorio è il complemento di un credito di investimento.

³Il credito suppletorio deve essere richiesto se il sorpasso accertato sarà di almeno il 10% del credito originario e superiore a fr. 20'000.-; la richiesta deve essere presentata con apposito messaggio, non appena il sorpasso diventa prevedibile; per sorpassi inferiori è sufficiente chiedere la ratifica ad opera terminata.

F) Prestiti a breve scadenza

Art. 110 Quando, nel corso dell'anno, l'ufficio patriziale mancasse di liquidità per sopperire a spese della parte ordinaria del conto preventivo, potrà far capo a prestiti a breve scadenza, purché siano integralmente rimborsati entro l'anno successivo.

G) Pagamenti e riscossioni; forme

Art. 111 I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale o bancario. Il regolamento del patriziato designa gli aventi diritti di firma collettiva con il presidente dell'ufficio patriziale per tutte le operazioni concernenti i conti suddetti.

H) tenuta dei conti, pagamenti e riscossioni: esenzioni. Norme esecutive

Art. 112 Le norme particolari circa la tenuta dei libri contabili e le registrazioni sono stabilite dal regolamento speciale.

Contabilità armonizzata

Art. 113 ¹Il regolamento del patriziato deve stabilire in base all'importanza finanziaria del patriziato se applicare i principi e le norme di gestione finanziaria, di contabilità e di controllo, stabiliti dalla legge organica comunale.

²Il Consiglio di Stato introduce la contabilità a partita doppia in tutti i patriziati. Il regolamento ne stabilirà modalità e tempi. ^[44]

Commissione della gestione; attribuzioni

Art. 114 ¹L'esame della gestione è affidato alla commissione della gestione.

²A tale scopo le è conferita la facoltà di esame degli atti dell'amministrazione patriziale, i verbali e gli archivi.

³La commissione si pronuncia:

- a) sul preventivo;
- b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'assemblea o del consiglio patriziale in virtù dell'art. 68 quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione;
- c) sul consuntivo.

⁴La carica di membro e di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.

Incompatibilità

Art. 115 Non possono far parte della commissione:

- a) i membri dell'ufficio patriziale ed i supplenti;
- b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;
- c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell'ufficio patriziale, i supplenti ed il segretario.

Collisione

Art. 116 ¹Chi ha rivestito la carica di membro dell'ufficio patriziale o di supplente può far parte della commissione della gestione.

²Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.

Rapporto

Art. 117 ¹La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto.

²Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'assemblea o al consiglio patriziale.

³L'assemblea o il consiglio patriziale stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò l'ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.

CAPITOLO VII

Contravvenzioni

Competenze

Art. 118 ¹L'ufficio patriziale applica la multa sulle contravvenzioni ai regolamenti patriziali o alle leggi la cui applicazione gli è affidata.
²Il massimo della multa è di fr. 10'000.—, riservate le leggi speciali.

Rapporti; segnalazioni

Art. 119 ¹I membri dell'ufficio patriziale e i dipendenti di cui all'art. 101 che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto al patriziato.
²Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.

Procedura:

a) rapporto di contravvenzione

Art. 120^[45] ¹Il rapporto di contravvenzione deve indicare i fatti, il luogo, la data e il periodo in cui le infrazioni sono avvenute e le norme di legge o di regolamento violate.
²L'ufficio patriziale lo intima al denunciato, assegnandogli un termine perentorio di quindici giorni per le osservazioni scritte.
³È applicabile per il resto la legge di procedura per le cause amministrative.

b) decisione

Art. 121 ¹Accertata la violazione, l'ufficio patriziale infligge la multa; nella decisione devono essere richiamati:
a) il rapporto di contravvenzione;
b) i motivi della multa;
c) l'indicazione delle norme di legge o di regolamento violate e di quella che reprime la trasgressione;
d) l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.
²La decisione di multa è appellabile al Consiglio di Stato.
³Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
⁴La decisione di abbandono del procedimento contravvenzionale dev'essere notificata al denunciato.

Prescrizione

Art. 122^[46] Per la prescrizione è applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.

Pagamento e commutazione

Art. 123 ¹Le multe devono essere pagate entro un mese da quando sono definitive.
²L'ufficio patriziale può concedere una proroga non superiore a due mesi o accordare la possibilità di pagamento a rate nel termine massimo di sei mesi.
³Se la multa non è pagata tempestivamente, l'ufficio patriziale procede in via esecutiva.
⁴Non essendo possibile l'incasso, il giudice dell'applicazione della pena, su istanza dell'ufficio patriziale e previa diffida di dieci giorni, commuta la multa in pena detentiva sostitutiva fino a un massimo di tre mesi con comunicazione all'autorità di esecuzione. ^[47] ^[48]
⁵Contro la decisione di commutazione della multa il condannato e l'ufficio patriziale possono interporre reclamo alla Corte di appello e di revisione penale giusta il codice di procedura penale del 5 ottobre 2007. ^[49] ^[50]

TITOLO VI Regolamenti

Regolamenti

Art. 124 Il patriziato disciplina mediante regolamenti le materie che rientrano nelle sue competenze.

Esposizione

Art. 125 I regolamenti patriziali devono essere esposti al pubblico previo avviso agli albi:
a) per un periodo di quindici giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute;
b) nei patriziati a regime di consiglio patriziale inoltre per un periodo di quarantacinque giorni durante il quale è data la facoltà di referendum. ^[51]

Approvazione

Art. 126 ¹Trascorsi i termini di esposizione di cui all'art. 125, i regolamenti sono sottoposti al

Consiglio di Stato per l'approvazione.

²Analoga procedura dev'essere ossequiata per ogni loro variazione.

Facoltà del Consiglio di Stato

Art. 127 ¹Il Consiglio di Stato nella procedura di approvazione dei regolamenti patriziali, valendosi dei poteri di vigilanza conferitigli dall'art. 130 della legge può:

- a) apportare d'ufficio modificazioni o aggiunte al regolamento per metterlo in consonanza con le norme della costituzione e delle leggi;
- b) approvare il regolamento ritenuto lo stralcio delle disposizioni non conformi alle leggi;
- c) sospendere l'approvazione del regolamento o di singole sue disposizioni, con invito al patriziato a procedere alle modificazioni e completazioni del caso, assegnando a tale scopo un termine adeguato.

²Il Consiglio di Stato emana in luogo e vece dell'organo patriziale competente il regolamento, limitatamente alle disposizioni di natura essenziale, quando un patriziato, trascorso il termine stabilito e previa formale diffida con l'assegnazione di un nuovo termine, non vi avesse provveduto.

³I regolamenti sono approvati dal Consiglio di Stato con la riserva dei diritti di terzi.

Applicabilità

Art. 128 ¹Con l'approvazione del Consiglio di Stato i regolamenti diventano esecutivi.

²L'approvazione non estingue il diritto di ricorso in ogni caso di applicazione.

TITOLO VII

Del coordinamento e della vigilanza dei patriziati

CAPITOLO I

Coordinamento

Promovimento e coordinamento alla pianificazione cantonale

Art. 129 ¹Il Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento competente, promuove l'utilizzazione razionale dei beni di proprietà patriziale, coordinata con la pianificazione cantonale e la promozione socio-economica prevista dagli enti regionali di sviluppo. [52]

²Esso si avvale di una commissione in cui sono rappresentati l'Alleanza patriziale, i servizi e gli enti cantonali interessati.

³Il regolamento della commissione ne stabilisce le competenze e il funzionamento.

CAPITOLO II

Vigilanza

Vigilanza

Art. 130 ¹I patriziati sono sottoposti alla vigilanza del Cantone.

²Essa è esercitata dal Consiglio di Stato che designa il Dipartimento competente.

Oggetto[53]

Art. 131 ¹La vigilanza sui patriziati ha per oggetto:

- a) il controllo di legalità sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti da parte dei patriziati e dei loro organi;
- b) il controllo di opportunità, limitato all'arbitrio;
- c) la sorveglianza sull'amministrazione in genere e sulle decisioni degli organi patriziali riguardanti la gestione e l'impiego dei beni di proprietà patriziale;
- d) i provvedimenti adottati dal presidente dell'assemblea o del consiglio patriziale nell'ambito delle sue competenze.

²A tale scopo è conferita al Dipartimento la facoltà di esame dei registri, dei libri contabili e degli archivi patriziali come pure sull'uso e sulla gestione dei beni patriziali.

³...[54]

Limiti

Art. 131a[55] ¹L'Autorità di vigilanza è legittimata ad intervenire sia su denuncia privata sia d'ufficio, quando vi fosse indizio o sospetto di cattiva amministrazione a detrimento di importanti interessi collettivi, rispettivamente si ravvisasse una violazione degli obblighi derivanti dalla carica.

²Singole decisioni errate o viziate, adottate dagli organi patriziali, non costituiscono di per sé indizio o sospetto di cattiva amministrazione.

³La procedura di vigilanza è una procedura sussidiaria, riservata ai casi in cui non sia possibile promuovere una normale procedura ricorsuale; se è pendente una procedura penale, il Consiglio di Stato sospende la procedura di vigilanza.

Annullamento di decisioni degli organi patriziali

Art. 132^[56] 1L'Autorità di vigilanza può adottare provvedimenti particolari o annullare le risoluzioni degli organi patriziali, allorchando, cumulativamente:

- a) l'agire degli organi patriziali violi manifestamente norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti;
- b) lo impongano importanti e preponderanti interessi collettivi.

2La facoltà di annullare le risoluzioni degli organi patriziali si prescrive nel termine di cinque anni dalla loro crescita in giudicato; è riservata ai terzi l'azione di risarcimento.

Sanzioni disciplinari:

a) nell'ambito delle funzioni

Art. 133 1Il Consiglio di Stato può infliggere ai membri ed ai supplenti dell'ufficio patriziale, della commissione della gestione, del consiglio patriziale e degli uffici presidenziali, in carica, colpevoli di inosservanza delle disposizioni legali, degli ordini dell'autorità di vigilanza o di grave negligenza nell'esercizio delle loro funzioni i seguenti provvedimenti:

- a) ...
- b) l'ammonimento;
- c) la multa fino a un massimo di fr. 2000.-;
- d) la sospensione dalla carica fino a un massimo di sei mesi;
- e) la destituzione. ^[57]

2Il provvedimento, di cui alla lett. e), si applica nei casi di gravi e ripetute violazioni nell'esercizio dei propri incumbenti. ^[58]

3Ogni provvedimento dev'essere motivato e preceduto da un'inchiesta nella quale è data all'interessato la possibilità di giustificarsi.

4Il Consiglio di Stato può ordinare la pubblicazione all'albo dei provvedimenti presi; nel caso di sospensione o di destituzione la pubblicazione è obbligatoria. ^[59]

5I provvedimenti disciplinari si prescrivono nel termine di cinque anni dal compimento dei fatti.

6Le multe non possono essere messe a carico della cassa patriziale.

b) Sospensione per altri motivi

Art. 134 1Se un membro dell'ufficio patriziale è perseguito per crimini o delitti, il Consiglio di Stato può sospenderlo dalle sue funzioni. Esso è sostituito in tal caso da un supplente.

2La sospensione può essere decisa dal Consiglio di Stato quando nei confronti di un membro di un ufficio patriziale, ai sensi della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento, fossero adottati i seguenti provvedimenti:

- a) rilascio di un attestato di carenza beni;
- b) dichiarazione di fallimento. ^[60]

3L'interessato dev'essere udito prima del provvedimento.

Destituzione

Art. 135 1Se un membro dell'Ufficio patriziale è condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria, anche se al beneficio della sospensione condizionale, per reati intenzionali contrari alla dignità della carica, il Consiglio di Stato deve destituirlo dalle sue funzioni. ^[61]

2In tal caso si provvede alla sua sostituzione secondo le norme delle leggi elettorali.

3Il provvedimento dev'essere motivato e preceduto da un'inchiesta nella quale è data all'interessato la possibilità di giustificarsi.

Art. 136 ...^[62]

Obbligo di notifica dell'autorità giudiziaria

Art. 137^[63] Il procuratore pubblico notifica al Consiglio di Stato, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale a carico di un membro dell'ufficio patriziale quando l'interessato è perseguito per reati contrari alla dignità della carica.

Provvedimenti di eccezione:

a) In casi di cattiva amministrazione

Art. 138 Quando un patriziato si trova in difficoltà ad assicurare la normale amministrazione o quando l'ufficio patriziale si sottrae in modo deliberato e continuo ai doveri del suo ufficio, l'autorità di vigilanza può, previa diffida, direttamente o per mezzo di uno o più delegati affiancarsi o sostituirsi all'ufficio patriziale nell'amministrazione del patriziato, fintanto che perdurano i motivi che hanno giustificato l'intervento.

b) In caso di mancata costituzione dell'ufficio patriziale

Art. 139 Se l'assemblea patriziale non provvede alla elezione dell'ufficio patriziale, o se quest'ultimo non può essere costituito per motivi di incompatibilità secondo la norma dell'art. 84 tra i membri eletti, il Consiglio di Stato delega al municipio locale l'amministrazione del patriziato.

²Tale misura ha fine tosto che si renda possibile l'elezione di un ufficio patriziale o quando siano cessate le cause d'incompatibilità.

c) Competenze dell'assemblea

Art. 140 Nei casi stabiliti dagli art. 138 e 139 l'assemblea o il consiglio patriziale mantengono nondimeno le proprie competenze.

Aggregazione, disconoscimento[64]

Art. 141[65] Perdurando i motivi d'intervento di cui agli art. 138 e 139, il Consiglio di Stato può avviare d'ufficio il procedimento di aggregazione a norma dell'art. 35, rispettivamente di disconoscimento a norma dell'art. 38.

Spese d'intervento e d'inchiesta

Art. 142 ¹Il Consiglio di Stato può recuperare le spese d'intervento o d'inchiesta fino ad un importo massimo di fr. 10'000.--.

²Le spese accollate al patriziato sono a carico della cassa patriziale.

³Se l'istanza è infondata l'istante deve essere tenuto a pagare le spese. [66]

Prestiti e aperture di crediti; ratifica

Art. 143 Le risoluzioni dell'assemblea o del consiglio patriziale concernenti prestiti o aperture di crediti devono essere ratificate dal Dipartimento.

Mancata approvazione dei conti e dei sorpassi di credito[67]

Art. 144[68] Se i conti patriziali o parte di essi, come pure i sorpassi di credito, non sono approvati, l'ufficio patriziale ne fa immediato rapporto al Consiglio di Stato, che statuisce in merito.

Rimedi di diritto[69]

Art. 145[70] ¹Contro le decisioni dell'autorità di vigilanza è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

CAPITOLO III

Dei ricorsi contro le decisioni degli organi patriziali

Competenza

Art. 146 ¹Contro le decisioni degli organi patriziali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti.

²Il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la legge o la decisione impugnata non disponga altrimenti. In questo caso il ricorrente può chiedere al presidente dell'autorità di ricorso la sospensione della decisione.

Legittimazione attiva

Art. 147 Sono legittimati a ricorrere contro le deliberazioni degli organi patriziali:

- a) ogni patrizio avente diritto di voto;
- b) ogni altra persona o ente che dimostri un interesse legittimo.

Nullità assoluta

Art. 148 Sono nulle e di nessun effetto le decisioni in materia patriziale emanate da un organo incompetente a decidere.

Annullabilità:

a) Di tutte le decisioni degli organi patriziali

Art. 149 Tutte le decisioni degli organi patriziali sono annullabili:

- a) quando fossero state violate le norme di legge per la convocazione e quanto tale violazione fosse stata influente sulle deliberazioni;
- b) quando la riunione fosse stata tenuta in un locale vietato dalla legge.

b) Delle singole decisioni

Art. 150 Le singole decisioni degli organi patriziali sono annullabili:

- a) se contrarie a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti;
- b) quando fossero state ammesse a votare persone non aventi diritto, e quando ciò abbia potuto

influire sulle deliberazioni;

- c) se la votazione non sia stata eseguita secondo le norme della legge;
- d) se conseguenti a pratiche illecite, oppure quando vi fossero stati disordini o intimidazioni tali da presumere che i patrizi non abbiano potuto esprimere liberamente il voto;
- e) quando fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti.

Termini e forma

Art. 151 ¹Le decisioni degli organi patriziali viziata di nullità assoluta possono essere impugnate in ogni tempo.

²Negli altri casi, il ricorso deve essere inoltrato per iscritto, entro quindici giorni dall'intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.

³È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative, riservate le disposizioni di altre leggi speciali.

Capitolo IV[71]

Dei ricorsi contro le decisioni delle autorità cantonali

Autorità di ricorso

Art. 151a[72] ¹Contro le decisioni del Dipartimento e delle autorità ad esso subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

TITOLO VIII

Norme transitorie, abrogative e finali

Acquisto dello stato di patrizio per matrimonio; norma transitoria

Art. 152 L'art. 42 si applica pure a coloro che, pur avendo contratto il matrimonio prima dell'entrata in vigore della presente legge, ne fanno richiesta all'ufficio patriziale entro un anno da questo termine.

Reintegra nel patriziato da nubile della donna patrizia coniugata

Art. 153 ¹La donna patrizia che per matrimonio ha acquistato il patriziato del marito può chiedere entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la reintegra nel patriziato da nubile mediante notifica scritta all'ufficio patriziale del patriziato originario e copia a quello del patriziato del marito.

²La reintegra comporta il riacquisto del diritto di voto e dei diritti di godimento, nonché la costituzione di fuoco ai sensi degli art. 53 e 54.

Figli: opzione e acquisto

Art. 154 ¹I figli maggiorenni di genitori patrizi la cui madre intende esercitare il diritto di reintegra di cui all'articolo precedente possono parimenti optare per il patriziato della madre entro il medesimo termine.

²I figli maggiorenni di madre patrizia sposata con un non patrizio possono acquistare lo stato di patrizio della madre entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge se ne fanno richiesta all'ufficio patriziale.

Appartenenza a più patriziati

Art. 155 ¹Il patrizio che appartiene a più patriziati di giurisdizione comunale diversa è tenuto ad optare per uno di questi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

²Nel caso di mancata opzione fa stato il patriziato del comune di attinenza.

Riconoscimento di patriziati esistenti

Art. 156 ¹Ogni patriziato è tenuto a presentare un'istanza di riconoscimento secondo l'art. 3 della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.

²I patriziati che non intendono postulare il riconoscimento o lasciano decorrere infruttuosamente il termine di cui al cpv. 1 soggiacciono alla procedura di disconoscimento di cui all'art. 38.

Modifica dei regolamenti patriziali

Art. 157 I patriziati sono tenuti a conformare le norme dei loro regolamenti alla presente legge entro quattro anni dalla sua entrata in vigore.

Applicazione della legge

Art. 158 Il Consiglio di Stato emana i regolamenti d'applicazione della presente legge.

Art. 159 ...[73]**Disposizioni abrogative**

Art. 160 La legge organica patriziale del 29 gennaio 1962 e successive modificazioni è abrogata con l'entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore

Art. 161 ¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.[74]

Pubblicata nel BU **1994, 523.**

- [1] Cpv. introdotto dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
 [2] Cpv. modificato dalla L 2.12.2008, in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22.
 [3] Art. abrogato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
 [4] Art. modificato dalla L 25.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 444.
 [5] Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
 [6] Art. introdotto dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
 [7] Art. introdotto dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
 [8] Nota marginale modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
 [9] Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
 [10] Lett. modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
 [11] Nota marginale modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
 [12] Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151; precedente modifica: BU 2004, 60.
 [13] Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22.
 [14] Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22.
 [15] Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
 [16] Entrata in vigore anticipata dal CdS rispetto alla entrata in vigore dell'intera legge (1.1.1995) in data 25.8.1992 - BU 1992, 273.
 [17] Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
 [18] Cpv. abrogato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
 [19] Art. modificato dalla L 10.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 7; precedente modifica: BU 1992, 273.
 [20] Lett. modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
 [21] Lett. modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
 [22] Lett. modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
 [23] Lett. modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
 [24] Lett. modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
 [25] Lett. modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
 [26] Cpv. introdotto dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
 [27] Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
 [28] Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
 [29] Art. introdotto dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
 [30] Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
 [31] Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
 [32] Cpv. abrogato dalla L 10.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 7.
 [33] Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
 [34] Art. abrogato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
 [35] Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151; precedente modifica: BU 2009, 22.
 [36] Art. abrogato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151; precedente modifica: BU 2009, 22.
 [37] Nota marginale modificata dalla L 10.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 7; precedente modifica: BU 1998, 391; FU 1999, 5138.
 [38] Cpv. abrogato dalla L 10.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 7; precedente modifica: BU 1998, 391; FU 1999, 5138.
 [39] Art. abrogato dalla L 20.2.2001; in vigore dal 1.5.2001 - BU 2001, 99.
 [40] Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.

- [41] Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
- [42] Nota marginale modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
- [43] Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
- [44] Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
- [45] Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
- [46] Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260; precedente modifica: BU 2006, 561.
- [47] Cpv. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 318; precedenti modifiche: BU 2007, 17; BU 2010, 252.
- [48] **Norma transitoria:** BU 2007, 21. (27 novembre 2006)
- Per le multe passate in giudicato prima del 1° gennaio 2007, la commutazione è di competenza dell'autorità designata dal diritto anteriore (Tribunale cantonale amministrativo).
- [49] **Norma transitoria:** BU 2007, 21. (27 novembre 2006)
- Per le multe passate in giudicato prima del 1° gennaio 2007, la commutazione è di competenza dell'autorità designata dal diritto anteriore (Tribunale cantonale amministrativo).
- [50] Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 252; precedenti modifiche: BU 1994, 285; BU 2007, 17; BU 2008, 204.
- [51] Lett. modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
- [52] Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
- [53] Nota marginale modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
- [54] Cpv. abrogato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
- [55] Art. introdotto dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
- [56] Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
- [57] Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
- [58] Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
- [59] Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
- [60] Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
- [61] Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 17.
- [62] Art. abrogato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
- [63] Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 363.
- [64] Nota marginale modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
- [65] Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
- [66] Cpv. introdotto dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
- [67] Nota marginale modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
- [68] Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
- [69] Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22.
- [70] Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22.
- [71] Capitolo introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22.
- [72] Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22.
- [73] Art. abrogato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
- [74] Entrata in vigore: 1 gennaio 1995 - BU 1994, 523.

2.2.1.1.1

**Regolamento
di applicazione della Legge organica patriziale
(dell'11 ottobre 1994)**

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge organica patriziale del 28 aprile 1992 (LOP);

decreta:

TITOLO I
Competenza e riconoscimento

Autorità competente (art. 130 cpv. 2 legge)

Art. 1 Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, è l'autorità competente per l'esecuzione delle norme legali concernenti il Patriziato.

Istanza di riconoscimento (art. 3 cpv. 1 legge)

Art. 2 L'istanza di riconoscimento deve essere presentata dall'Ufficio patriziale, al Consiglio di Stato e corredata dalla seguente documentazione:

- a) regolamento del Patriziato;
- b) ultimo bilancio o conto patrimoniale (al 31.12);
- c) numero dei fuochi patriziali;
- d) numero degli aventi diritto al voto:
 - domiciliati nel Comune;
 - domiciliati fuori dal Comune;
 - numero dei patrizi minorenni;
- e) l'impronta del sigillo patriziale.

Ufficio patriziale (art. 1 cpv. 3 legge)

Art. 3 Il termine di Ufficio patriziale si estende anche agli esecutivi delle altre corporazioni di diritto pubblico secondo l'art. 1 cpv. 3 LOP segnatamente patriziati generali, corporazioni, degagne e vicinati.

TITOLO II
Dei beni patriziali

Inventario beni patriziali

a) Registro (art. 5 cpv. 4 legge)

Art. 4 1I beni patriziali sono singolarmente elencati in un apposito registro, suddivisi tra beni immobili e mobili.

2Il registro deve essere costantemente aggiornato.

b) descrizione (art. 5 cpv. 5 legge)

Art. 5 1I beni immobili devono essere indicati per i terreni a Registro fondiario definitivo con il numero di mappa mentre per i terreni a Registro fondiario provvisorio con il numero o l'indicazione del luogo.

2I beni mobili devono essere indicati con la descrizione dell'oggetto.

3Per i fondi gravati da jus plantandi deve essere allestito un apposito registro delle piante di proprietà privata e relativi proprietari.

Alienazione beni:

documentazione (art. 9 legge)

Art. 6 L'istanza di ratifica deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- richiesta dell'istante;
- messaggio dell'Ufficio patriziale;
- rapporto commissionale;
- estratto del verbale del legislativo;
- copia dell'avviso pubblicato all'albo;
- planimetria con l'appartenenza alla zona di piano regolatore.

Diritto di prelazione dei Comuni e del Cantone

(art. 10 cpv. 1 e cpv. 3 legge)

Art. 7 Allorquando il fondo è considerato d'interesse pubblico dalle norme pianificatorie, l'alienazione può avvenire previa rinuncia ad esercitare il diritto di prelazione da parte del Municipio rispettivamente del Consiglio di Stato.

Pubblico concorso:**a) Modalità**

(art. 12 legge)[1]

Art. 8[2] 1L'avviso di concorso per le alienazioni, gli affitti e le locazioni di beni di proprietà patriziale deve indicare:

- a) il bene oggetto del concorso (numero particella, ubicazione, destinazione del bene ecc.) e l'eventuale importo minimo d'offerta;
- b) le modalità attraverso le quali gli interessati possono prendere conoscenza degli eventuali atti accompagnanti il concorso (capitolato ecc.);
- c) se del caso, l'importo e la forma della garanzia di cui dev'essere corredata ogni offerta;
- d) il giorno, l'ora e il luogo di eventuali sopralluoghi;
- e) il giorno e l'ora nei quali le offerte devono pervenire all'Ufficio patriziale;
- f) il giorno, l'ora, e il luogo di apertura pubblica delle offerte.

2L'avviso di concorso può prevedere ulteriori formalità.

3È riservato l'art. 13 della legge sul diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo del 30 gennaio 2007.

b) apertura delle offerte (art. 15 legge)

Art. 9 Ogni offerta è registrata a verbale, con l'indicazione delle eventuali irregolarità riscontrate all'atto dell'apertura.

Decisione e aggiudicazione (art. 15 legge)

Art. 10 La decisione concernente l'aggiudicazione o l'eventuale annullamento del concorso da parte dell'Ufficio patriziale, deve essere comunicata per iscritto ad ogni concorrente, con l'indicazione della data della deliberazione e dei rimedi giuridici.

TITOLO III
Interventi finanziari
CAPITOLO I
Fondo di riserva forestale

Fondo di riserva forestale:**I) Scopo (art. 22 cpv. 2 legge)**

Art. 11 1I proventi del fondo di riserva forestale sono da impiegare per l'esecuzione di lavori forestali, l'elaborazione di piani di assestamento e di gestione, il riscatto di servitù e utilizzazioni incompatibili con il buon governo dei boschi.

2In casi particolari i proventi del fondo di riserva forestale possono essere impiegati per altri scopi di pubblica utilità.

II) Determinazione delle quote (art. 22 cpv. 1 legge)

Art. 12 L'importo delle quote da devolvere al fondo di riserva forestale è stabilito dalla Sezione forestale, nei limiti massimi di cui all'art. 22 della legge, sulla base dei proventi del taglio di boschi. La decisione è comunicata all'Ufficio patriziale interessato e alla Sezione degli enti locali.

III) Forme (art. 22 cpv. 3 legge)

Art. 13 1Il fondo di riserva forestale dev'essere costituito presso la Banca dello Stato o un altro istituto di credito, previa autorizzazione della Sezione forestale, nella forma di un libretto o conto di deposito, oppure di un deposito di obbligazioni in valuta svizzera.

2Il deposito delle quote dev'essere fatto entro la fine dell'anno successivo dalla decorrenza dell'obbligo di versamento.

IV) Vigilanza (art. 22 cpv. 3 legge)

Art. 14 La Sezione forestale si accerta presso la banca dei versamenti delle quote; essa è pure autorizzata a verificare in ogni tempo presso la banca la consistenza dei fondi di riserva forestale.

V) Prelevamenti (art. 22 cpv. 3 legge)

Art. 15 Le somme depositate possono essere prelevate con l'autorizzazione della Sezione forestale.

CAPITOLO II

Fondo di aiuto patriziale

Fondo di aiuto patriziale.

I) Domanda (art. 26 cpv. 1 legge)

Art. 16 ¹Le domande dei patriziati intese ad ottenere gli aiuti particolari di cui all'art. 26 della legge, devono essere presentate dall'Ufficio patriziale alla Sezione degli enti locali entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate:

- a) dalla risoluzione del legislativo patriziale con relativo messaggio e rapporto commissionale;
- b) dal progetto definitivo dell'opera o dell'infrastruttura e dal loro programma di esecuzione;
- c) dal preventivo e dal piano di finanziamento;
- d) dalle indicazioni concernenti prossimi investimenti a media scadenza (5-10 anni).

²Le domande possono essere presentate dall'Ufficio patriziale anche a titolo preliminare. In questo caso la domanda deve essere corredata da una descrizione dell'opera e da una previsione della spesa.

³Su istanza motivata, il termine di cui al cpv. 1 può essere prorogato.

II) Decisione;

autorità competente

(art. 26 cpv. 2 legge)[3]

Art. 17[4] L'aiuto è deciso dal Dipartimento delle istituzioni.

III) Commissione consultiva (art. 27 cpv. 1 legge)

Art. 18 ¹Il Consiglio di Stato nomina, ogni quattro anni, la Commissione consultiva e ne designa il Presidente e il Segretario.

²La Commissione è composta da:

- a) tre rappresentanti dello Stato;
- b) tre rappresentanti degli enti patriziali.

³Il Consiglio direttivo dell'Alleanza patriziale propone i rappresentanti degli enti patriziali.

IV) Determinazione del reddito netto:

1. vendite di beni patriziali (art. 27 cpv. 2 lett. a legge)

Art. 19 ¹Il reddito netto delle vendite di beni patriziali è determinato dal ricavato della vendita, dedotti i debiti contratti per la sua acquisizione e gravanti il bene alienato al momento della cessione, come pure le spese legate alla vendita a carico del patriziato segnatamente spese notarili, spese per l'iscrizione, perizie e pubblicazioni inerenti la vendita.

²Nel caso di vendite secondo l'art. 20 cpv. 2 della legge, è considerato unicamente il ricavato netto che eccede il fabbisogno per il risanamento delle finanze.

³Il ricavato della vendita di legname, in piedi o lavorato, non viene ritenuto fonte di reddito secondo i disposti del cpv. 1.

2. Reddito di capitali (art. 27 cpv. 2 lett. a legge)

Art. 20 ¹Il reddito netto dei capitali è determinato dagli interessi maturati su depositi bancari e conti correnti, dagli interessi obbligazionari, dai dividendi, dai redditi derivanti dalla vendita di titoli o dagli interessi maturati su prestiti a terzi, dedotte le spese bancarie.

²Gli interessi maturati sul fondo di riserva forestale non sono considerati.

3. Reddito degli affitti e delle locazioni.

(art. 27 cpv. 2 lett. a legge)

Art. 21 Il reddito netto degli affitti e delle locazioni è determinato dall'affitto percepito dedotti gli interessi passivi e gli ammortamenti ordinari, nonché le spese d'esercizio e di manutenzione ed altre debitamente documentate.

4. Reddito dei diritti di superficie

(art. 27 cpv. 2 lett. a legge)

Art. 22 Il reddito netto dei diritti di superficie è determinato dall'importo percepito dedotte le spese o contributi di urbanizzazione, di costituzione del diritto e le altre spese debitamente documentate necessarie per il conseguimento del reddito.

V. Base di computo

(art. 27 cpv. 2 lett. a legge)

Art. 23 Sono computati i redditi netti conseguiti durante il penultimo esercizio contabile.

Aliquote di prelievo per il finanziamento del fondo di aiuto patriziale

(art. 27 cpv. 2 lett. a legge)

I) Vendite di beni patriziali

Art. 23a[5] L'aliquota applicata alle vendite di beni patriziali ai sensi dell'art. 19 è fissata al 2% del reddito netto.

II) Altri redditi

Art. 23b[6] L'aliquota applicata ai redditi di cui agli art. 20-22 è fissata al 8.5% del reddito netto.

Capitolo Ila**Fondo per la gestione del territorio****Fondo per la gestione del territorio****I) Scopo del fondo; ente capofila**

(art. 27a legge)

Art. 23c[7] 1Il fondo per la gestione del territorio è destinato al finanziamento di investimenti articolati in uno o più interventi da eseguire in un determinato periodo; essi sono stabiliti in un accordo programmatico fra il Comune ed uno o più Patriziati operanti sul suo territorio giurisdizionale.

2L'ente capofila dev'essere un Patriziato; esso deve fornire garanzie di funzionalità amministrativa e di solidità finanziaria, in particolare dando prova:

- a) di funzionamento dei propri organi;
- b) di essere a giorno con l'approvazione dei conti preventivi e consuntivi;
- c) di essere finanziariamente sano;
- d) di affidabilità nello svolgimento dei propri compiti.

3In casi eccezionali il ruolo di capofila può essere assunto dal Comune.

II) Alimentazione del fondo

(art. 27b cpv. 2 legge)

Art. 23d[8] 1Il fondo è alimentato dal Cantone con un apporto annuo massimo di 1'000'000.- di franchi.

2L'importo non utilizzato a fine anno viene automaticamente trasposto contabilmente alla gestione corrente successiva.

III) Interventi oggetto di incentivi

Art. 23e[9] 1Sono oggetto di incentivi gli interventi di gestione e manutenzione del territorio aventi lo scopo di mantenere o/e restituire al territorio un giusto valore socioeconomico ed ambientale; sono segnatamente tali:

- a) la valorizzazione del patrimonio boschivo e il risanamento selvicolturale;
- b) il risanamento ed il ripristino di prati e pascoli;
- c) il ripristino e la manutenzione straordinaria di sentieri;
- d) il ripristino di beni da danni della natura;
- e) il riordino comprensoriale nel contesto di una pianificazione territoriale consolidata;
- f) la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale legato al territorio.

2Possono essere oggetto di incentivi anche altri interventi di rilevante interesse paesaggistico e gli atti preparatori per la concretizzazione dei progetti.

3Gli incentivi stanziati per il singolo programma non possono superare l'importo erogato dal Comune.

IV) Domanda preliminare

(art. 27a cpv. 1 legge)

Art. 23f[10] 1L'ente capofila inoltra alla Sezione degli enti locali una domanda preliminare di incentivo sottoscritta dagli Uffici patriziali e dal Municipio; la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) il programma d'intervento previsto;
- b) il progetto di massima dell'investimento, composto dai piani, dalla relazione tecnica, dal preventivo di spesa suddiviso per lotti e dal programma di attuazione;
- c) un progetto d'accordo programmatico fra le parti elaborato sotto forma di convenzione o di mandato di prestazione;
- d) un piano di finanziamento provvisorio comprendente la quota di partecipazione degli enti coinvolti, gli eventuali sussidi o partecipazioni esterne che si presumono, rispettivamente l'importo mancante;
- e) l'autocertificazione di funzionalità amministrativa ed operativa da parte del Patriziato capofila.

2La Commissione di cui all'art. 27b cpv. 1 della legge esamina la domanda; essa prende posizione in via provvisoria e non vincolante sulla presumibile entità dell'incentivo; la presa di posizione è comunicata all'ente capofila e può contenere condizioni vincolanti per la concessione definitiva dell'incentivo.

V) Domanda definitiva; decisione

(art. 27a cpv. 1 legge)

Art. 23g[11] ¹La domanda definitiva va sottoposta dall'ente capofila alla Sezione degli enti locali.²La domanda dev'essere comprensiva dei seguenti documenti, approvati dai legislativi degli enti coinvolti, riservate le competenze delegate:

- a) l'accordo programmatico stipulato sotto forma di convenzione o mandato di prestazione fra il Comune e il/i Patriziato/i; esso deve prevedere l'ente capofila, i contenuti, il programma e i termini di realizzazione dell'investimento, il riparto del finanziamento fra gli enti coinvolti;
- b) il progetto e il preventivo definitivo;
- c) il credito stanziato, con termine entro il quale esso decade se non utilizzato, e il piano di finanziamento.

³Alla domanda vanno inoltre allegate le risoluzioni dei legislativi degli enti coinvolti, i relativi messaggi e i rapporti commissionali.⁴La Commissione di cui all'art. 27b cpv. 1 della legge sottopone con proprio preavviso la decisione di incentivo al Dipartimento delle istituzioni.**VI) Versamento degli incentivi**

(art. 27b cpv. 2 legge)

Art. 23h[12] ¹Gli incentivi sono versati sulla base della presentazione della liquidazione corredata dagli attestati di pagamento e da una dichiarazione o rapporto di collaudo degli interventi eseguiti.²È data la facoltà di versamento di acconti sulla base di corrispondenti liquidazioni parziali.**TITOLO IV****Acquisto dello stato di patrizio****Concessione dello stato di patrizio****a) Domanda (art. 43 legge)****Art. 24** ¹La domanda di concessione dello stato di patrizio è presentata all'Ufficio patriziale dal richiedente, corredata dagli atti ufficiali comprovanti l'adempimento delle condizioni poste dall'art. 43 della legge.²Se il richiedente appartiene già ad altro patriziato dev'essere unita l'attestazione di svincolo da quest'ultimo.³La domanda presentata dal marito si estende alla moglie, se consenziente, e ai figli minorenni.**b) Procedura e comunicazione (art. 45 legge)****Art. 25** ¹L'Ufficio patriziale sottopone all'assemblea, rispettivamente al Consiglio patriziale, la domanda di concessione dello stato di patrizio.²La decisione del legislativo è comunicata al richiedente e all'Ufficio del patriziato che gli avesse rilasciato l'attestazione di svincolo.**Svincolo dallo stato di patrizio:****a) domanda (art. 43 cpv. 1 lett. c legge)****Art. 26** La domanda di svincolo dallo stato di patrizio è presentata per iscritto all'Ufficio patriziale.**b) Procedura e comunicazione (art. 43 cpv. 1 lett. c legge)****Art. 27** ¹L'Ufficio patriziale sottopone all'assemblea, rispettivamente al Consiglio patriziale, la domanda di svincolo.²La decisione del legislativo è comunicata all'interessato.**TITOLO V****Rinuncia e riacquisto dello stato di patrizio****Rinuncia allo stato di patrizio (art. 50 legge)****Art. 28** ¹La rinuncia allo stato di patrizio, è comunicata per iscritto all'Ufficio patriziale che informa il legislativo.²La rinuncia ha effetto immediato salvo indicazione contraria dell'interessato.**Riacquisto dello stato di patrizio (art. 50 legge)****Art. 29** Il riacquisto dello stato di patrizio, avviene conformemente agli articoli 24 e 25 del presente regolamento.**TITOLO VI**

Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi

Allestimento e aggiornamento registro (art. 57 legge)

Art. 30 ¹La cancelleria comunale fornisce gratuitamente all'Ufficio patriziale i dati necessari per l'allestimento e l'aggiornamento del registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi.

²È inoltre riservato l'accesso ai dati di Movpop secondo l'art. 8 cpv. 1 e 3 della legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione del 5 giugno 2000 e l'art. 30 cpv. 1 del regolamento di applicazione. [13]

TITOLO VII Del coordinamento

Commissione di coordinamento (art. 129 cpv. 2 legge)

Art. 31 ¹La Commissione di cui all'art. 129 della legge è composta da 6 membri e un Presidente nominati, ogni quattro anni, dal Consiglio di Stato.

²Il Consiglio di Stato designa pure il segretario della Commissione. [14]

TITOLO VIII Del reclamo

Art. 32 ...[15]

TITOLO IX Norme finali

Abrogazione

Art. 33 Il regolamento del 29 gennaio 1963 è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 34 Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Pubblicato nel BU 1994, 547.

[1] Nota marginale modificata dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.

[2] Art. modificato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.

[3] Nota marginale modificata dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.

[4] Art. modificato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.

[5] Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.

[6] Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.

[7] Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.

[8] Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.

[9] Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.

[10] Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.

[11] Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.

[12] Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.

[13] Cpv. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.

[14] Cpv. modificato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.

[15] Art. abrogato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.

2.2.1.2

**Regolamento
concernente la gestione finanziaria e la tenuta
della contabilità dei patriziati**
(dell'11 ottobre 1994)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

in applicazione della legge organica patriziale del 28 aprile 1992, in particolare dell'art. 112,

decreta:

**TITOLO I
Norme generali**

Principi della gestione finanziaria e della contabilità

Art. 1 ¹La gestione finanziaria è retta dai principi della legalità, dell'equilibrio finanziario, dalla parsimonia, dall'economicità, dalla causalità e dalla compensazione dei vantaggi.

²La contabilità deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del patriziato.

Art. 2 ...[1]

Legati e fondi

Art. 3 ¹I conti inerenti ai legati e ai fondi speciali di qualsiasi natura, affidati all'amministrazione dell'Ufficio patriziale, sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea.

²I legati e i fondi speciali, amministrati dall'Ufficio patriziale, son integrati nel bilancio.

**TITOLO II
Tenuta dei conti**

Tenuta della contabilità

Art. 4[2] ¹La contabilità va tenuta con il sistema della partita doppia.

²Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, elabora i requisiti minimi del piano dei conti da adottare per l'introduzione della partita doppia. Esso definisce pure le regole per l'adattamento del bilancio.

Registri contabili

Art. 5 ¹I patriziati hanno l'obbligo di tenere i seguenti registri contabili:

- a) giornale delle registrazioni;
- b) mastro;
- c) preventivi e consuntivi.

²I due registri, giornale delle registrazioni e mastro, possono essere riuniti in un giornale mastro.

³Il registro dei preventivi e consuntivi può essere tenuto sotto forma di fogli mobili o tramite sistema di elaborazione elettronica dei dati.

Giornale delle registrazioni e mastro

Art. 6 ¹Nel giornale delle registrazioni, rispettivamente nel mastro, si iscrivono in ordine cronologico tutte le riscossioni e i pagamenti effettuati attraverso il conto corrente postale, bancario o in contanti.

²Il giornale delle registrazioni e il mastro, si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Contenuto del giornale delle registrazioni

Art. 7 Le scritturazioni nel giornale delle registrazioni devono portare il numero di riferimento, la data e una breve descrizione dell'operazione.

Documenti giustificativi

Art. 8 I documenti giustificativi sono contrassegnati con un numero di riferimento da riprendere nel giornale delle registrazioni in modo da permettere un facile e rapido controllo.

Contenuto del mastro e del giornale mastro

Art. 9 ¹Il mastro (registro o schedario) si compone di tante partite quanti sono gli articoli del

conto preventivo e di quelle necessarie per le registrazioni relative ai residui dei precedenti esercizi e del conto degli investimenti.

²Il giornale mastro (registro) si compone di tante partite quante sono le categorie del conto di gestione corrente e di quelle necessarie per le registrazioni relative ai residui dei precedenti esercizi e del conto degli investimenti.

Chiusura dell'esercizio

Art. 10 ¹Alla chiusura dell'esercizio le registrazioni riportate alle partite del mastro, rispettivamente del giornale mastro, sono addizionate.

²I totali delle diverse partite devono corrispondere nel loro complesso al totale delle entrate, rispettivamente delle uscite figuranti nel giornale delle registrazioni.

TITOLO III Riscossioni e pagamenti

Traffico dei pagamenti

Art. 11 ¹Il traffico dei pagamenti va effettuato ordinariamente per mezzo del conto corrente postale o bancario.

²Le riscossioni e i pagamenti eseguiti personalmente a mano ("BREVI MANU"), non sono ammessi, fatta eccezione per le operazioni di piccola cassa; a tal fine l'Ufficio patriziale designa le persone autorizzate a riscuotere e a pagare per conto del patriziato.

Formalità

Art. 12 I pagamenti possono essere effettuati solo in base ad una risoluzione dell'Ufficio patriziale, fatta eccezione per quelli ricorrenti periodicamente.

TITOLO IV Conto preventivo

Art. 13 ...[3]

A) Conto di gestione corrente

Art. 14 ¹Nel conto di gestione corrente si iscrivono le previsioni sui ricavi e sulle spese pertinenti all'esercizio.

²In particolare sono da iscrivere tutte le spese che hanno carattere di consumo, gli interessi e gli ammortamenti.

B) Conto degli investimenti

Art. 15 ¹Nel conto degli investimenti si iscrivono alle uscite:

- a) le spese per beni non di consumo la cui durata e utilizzo coprono un periodo di più esercizi;
- b) le spese per la creazione di nuovi beni o per il miglioramento qualitativo o quantitativo che va oltre alla ordinaria manutenzione di beni già esistenti.

²Alle entrate i ricavi da alienazioni di beni patriziali, da sussidi, o altri contributi da terzi.

³Nelle contabilità tenute con il sistema della partita semplice vengono inoltre registrate le entrate da prestiti o mutui.

Ammortamenti

Art. 16 ¹Al conto di gestione corrente del preventivo, per i patriziati con il sistema di contabilità a partita semplice, deve essere caricato ogni anno un ammortamento minimo del 2,5%, calcolato sul debito consolidato iniziale.

²Per i patriziati con contabilità a partita doppia, l'ammortamento minimo del 2,5% è da calcolare sul valore iniziale dell'investimento.

Spese e ricavi

Art. 17 ¹Le spese e i ricavi del conto preventivo si ripartiscono in categorie e queste in articoli.

²Ogni articolo deve attenersi a un solo oggetto.

Crediti suppletivi

Art. 18 ¹I crediti suppletivi, votati dal legislativo, dopo l'approvazione del conto preventivo devono essere iscritti nel medesimo.

²La risoluzione del legislativo designerà l'articolo a cui si riferisce il credito suppletivo votato, oppure stabilirà l'iscrizione nel conto preventivo di un nuovo articolo.

TITOLO V Conto consuntivo

**A) Conto consuntivo:
allestimento e contenuto**

Art. 19 ¹Il conto consuntivo deve avere la stessa struttura del preventivo ed è allestito secondo gli stessi principi.

²...[4]

³Il conto consuntivo va corredato di tutti gli atti e documenti giustificativi comprovanti le operazioni eseguite.

B) Principi della competenza

Art. 20 ¹Il conto di gestione corrente deve contenere:

- a) le entrate e le uscite relative all'esercizio, rimosse, rispettivamente pagate, entro il 31 dicembre;
- b) le entrate accertate o valutate e non ancora rimosse e le uscite accertate o valutate e non ancora pagate al 31 dicembre, relative all'esercizio;
- c) le eventuali maggiori o minori entrate e le eventuali maggiori o minori uscite accertate, di esercizi precedenti.

²Se la contabilità è tenuta a partita semplice, deve risultare anche l'avanzo o il disavanzo generale d'esercizio.

Bilancio patrimoniale

Art. 21 ¹Il bilancio patrimoniale deve indicare gli attivi e i passivi del patriziato, quali risultano alla chiusura dell'esercizio.

²Gli attivi sono classificati in modo da indicare i beni patrimoniali, i beni amministrativi e l'eventuale disavanzo riportato.

³I passivi sono classificati in modo da indicare il capitale di terzi e l'eventuale capitale proprio.

⁴Il capitale proprio consiste nell'eccedenza della somma dei valori allibrati dei beni amministrativi e patrimoniali rispetto alla somma degli impegni: esso si modifica secondo i risultati d'esercizio.

⁵Il bilancio illustra la situazione patrimoniale al 31 dicembre.

**TITOLO VI
Norme finali e transitorie[5]**

Abrogazione

Art. 22 È abrogato il Decreto esecutivo concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati del 9 gennaio 1951.

Norma transitoria

Art. 22a[6] I patriziati che tengono la contabilità a partita semplice, adottano il sistema a partita doppia entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

Entrata in vigore

Art. 23 Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Publicato nel BU 1994, 552.

[1] Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 365.

[2] Art. modificato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 507.

[3] Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 365.

[4] Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 365.

[5] Titolo modificato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 507.

[6] Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 507.

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 139
Bellinzona, 29 marzo

18/2013

Legge **organica patriziale del 28 aprile 1992; modifica** (del 28 gennaio 2013)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l’iniziativa parlamentare 22 febbraio 2011 presentata nella forma elaborata da Giorgio Pellanda e cofirmatari per la Commissione delle petizioni e dei ricorsi;
- visto il messaggio 12 giugno 2012 n. 6650 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 9 gennaio 2013 n. 6650R della Commissione della legislazione,

decreta:

I.

La legge organica patriziale del 28 aprile 1992 è così modificata:

Art. 41 cpv. 1

1Acquista lo stato di patrizio il figlio di genitore patrizio.

II.

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore.

Bellinzona, 28 gennaio 2013

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **M. Foletti**

Il Segretario: **R. Schnyder**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto II. della modifica di legge che precede,

ordina:

La modifica 28 gennaio 2013 della Legge organica patriziale del 28 aprile 1992 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° giugno 2013.

Bellinzona, 27 marzo 2013

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **P. Beltraminelli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

